

XVI LEGISLATURA

**279ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2009
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente NANIA,
indi del presidente SCHIFANI
e della vice presidente BONINO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,11).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 10,20)

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei chiederle se gli emendamenti 2.3000 e 2.0.3000 del relatore, di cui circola copia, sono stati formalmente presentati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Gli Uffici mi dicono che sono stati inviati ieri sera a tutti i Gruppi.

LEGNINI (PD). Ma sono stati depositati presso la Presidenza dell'Aula? Che siano stati inviati ai Gruppi è vero, perché noi ne abbiamo una copia.

PRESIDENTE. Sono stati inviati ai Gruppi perché erano già stati depositati presso la Presidenza.

LEGNINI (PD). Quindi, se sono stati depositati, le sottopongo una serie di problematiche. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio.

LEGNINI (PD). Già ieri il collega Morando ha sollevato in via anticipata profili di possibile inammissibilità di uno dei due emendamenti, o di parti degli emendamenti presentati, in relazione alla condivisa prassi secondo la quale non è possibile presentare in Aula argomenti nuovi che non siano stati fatti oggetto di emendamenti presentati in Commissione e poi in Assemblea.

Noi, signor Presidente, avendo preso visione degli emendamenti del relatore solo in questo momento, ci riserviamo di argomentare su questi profili in corso di seduta. Le chiediamo, quindi, di riservare espressamente alla Presidenza il giudizio di ammissibilità o inammissibilità sugli emendamenti presentati, che auspichiamo venga reso noto all'Assemblea prima che essi vengano esaminati.

PRESIDENTE. A questa sua prima richiesta verrà dato seguito, senatore Legnini.

LEGNINI (PD). Anche la seconda richiesta è fondata su una prassi ormai consolidata da qualche anno che fa leva su un'esigenza assolutamente obiettiva; si tratta di ricevere tempestivamente dal Tesoro una relazione tecnica su questi emendamenti, che hanno implicazioni di carattere finanziario assolutamente evidenti, seppur di dimensioni non rilevanti. Ormai da alcuni anni tutti gli emendamenti del relatore, soprattutto quelli di questa natura, cioè conclusivi del percorso del disegno di legge finanziaria, sono sempre stati supportati da una relazione tecnica, che chiedo alla Presidenza venga acquisita nel corso della seduta antimeridiana e comunque prima dell'esame dei profili di copertura finanziaria che sarà effettuato oggi pomeriggio in Commissione bilancio.

In terzo luogo, richiedo che il termine per la presentazione di subemendamenti venga fissato in qualche ora: penso che il termine delle 13 sia accettabile.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, al momento il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 12; si valuterà poi se prorogarlo eventualmente alle ore 13.

Per quanto riguarda la relazione tecnica, lei sa che è obbligatorio presentarla per accompagnare gli emendamenti del Governo. In questo caso siamo di fronte ad emendamenti presentati dal relatore: valuterà quindi la Commissione se accompagnarli o meno con una relazione tecnica.

MORANDO (PD). In passato la Presidenza ha chiesto al Governo di presentare la relazione tecnica anche sugli emendamenti del relatore.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, io ho chiesto a lei di disporre l'acquisizione della relazione tecnica: non può essere la Commissione a valutare. Ormai sono ripetuti i casi in cui la Presidenza ha disposto di allegare la relazione tecnica.

PRESIDENTE. Chiedo al vice ministro Vegas se può rispondere al senatore Legnini.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, anche se la questione non è ancora normata, essendo l'emendamento del relatore e non del Governo, la Ragioneria, ovviamente, presenterà una relazione tecnica su di esso il più presto possibile.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, anche noi dell'Italia dei Valori ci associamo alle richieste che il senatore Legnini ha fatto a nome del Partito Democratico. Sono stati presentati emendamenti del tutto estranei alla materia discussa nelle Commissioni, ed è prassi del Senato, prevista anche dai regolamenti, che si debba valutare la loro ammissibilità, anche con la relazione tecnica. Noi

dobbiamo essere messi in condizione di non votare al buio, ed è una richiesta che ritengo sia elementare per la trasparenza delle decisioni che siamo chiamati ad assumere.

Per questi motivi, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori la prega di sollecitare il Governo a presentare la relazione tecnica. Noi non siamo contrari alla nascita di nuove banche come quella del Sud, perché probabilmente è anche indice di concorrenza; però si tratta di un argomento estraneo alla materia che noi abbiamo discusso. La ringrazio, signor Presidente, perché sono certo che le sue decisioni saranno sagge come sempre.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, le ripeto che sostanzialmente il problema è stato già risolto con l'intervento del vice ministro Vegas, che ha assicurato che accompagnerà gli emendamenti con una relazione tecnica.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, il problema è di tipo procedurale. Lei ha detto che il termine per subemendare è fissato a mezzogiorno, e che forse verrà esteso alle ore 13. Intanto, sarebbe opportuno capire se questa estensione ci sarà o meno, perché noi dobbiamo organizzare i nostri lavori e valutare due corposi maxiemendamenti che contengono molte disposizioni, alcune delle quali sono particolarmente consistenti perché introducono surrettiziamente per via parlamentare la proposta del Governo di istituire la Banca del Sud. Noi abbiamo l'esigenza di conoscere i tempi di lavoro per poter proporre eventuali modifiche al testo che i relatori hanno consegnato.

In secondo luogo, vorremmo capire quando la relazione tecnica sarà allegata, perché anche questo non è indifferente ai fini della nostra attività e della presentazione dei subemendamenti. È chiaro, infatti, che la conoscenza della compatibilità complessiva che emerge dalla valutazione della Ragioneria generale ci metterebbe nelle condizioni di subemendare in maniera più o meno efficace. Per questo vorrei sapere come intendiamo lavorare questa mattina rispetto a queste due novità della maggioranza: credo sarebbe utile per tutti e renderebbe anche più facile la nostra attività.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, il termine è stato fissato dal Presidente alle ore 12, ma il Presidente non è mai stato fiscale, né lo sarà la Presidenza; quindi, consideri di fatto possibile l'estensione alle ore 13. Per quanto riguarda la relazione tecnica, chiedo al vice ministro Vegas se relativamente ai tempi di consegna della stessa può dare qualche indicazione ai colleghi.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica verrà consegnata sicuramente in mattinata.

PRESIDENTE. Dato che le argomentazioni dei colleghi mi sembrano ragionevoli, auspico che non sia presentata poco prima dalla scadenza del termine per i subemendamenti.

AZZOLLINI (Pdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (Pdl). Signor Presidente, intervengo per fare chiarezza su una procedura ovvia. I subemendamenti non c'entrano con la relazione tecnica. La relazione tecnica sarà portata dal Governo, seguendo le sue indicazioni, nel corso della mattinata. La Commissione bilancio, che valuterà i profili di copertura e quindi la stessa relazione tecnica, è convocata per le ore 15. Alle ore 15 prenderemo in esame sia gli emendamenti del relatore, corredati da relazione tecnica, sia gli eventuali subemendamenti che saranno presentati. Dopodiché comincerà in Aula la discussione. Possiamo affermare che si tratta di una procedura abbastanza codificata.

Ribadisco che gli emendamenti del relatore saranno già corredati da relazione tecnica e quindi, quando saranno presi in esame, essa sarà già a disposizione dei senatori. Dopodiché si valutano anche i subemendamenti presentati entro il termine da lei fissato, Presidente. Quindi, ripeto che la procedura è abbastanza codificata. Credo non esistano gravi difformità rispetto alla prassi costante del Senato.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Capisco lo sforzo del presidente Azzollini, davvero apprezzabile, e capisco anche la prassi e le consuetudini, ma ho posto un problema diverso. Questa mattina ci troviamo ad esaminare due maxi emendamenti dei relatori. Uno reca la disciplina integrale del credito del Mezzogiorno, che non è di iniziativa parlamentare se non formalmente, perché sappiamo bene che si tratta della posizione del Governo deliberata dal Consiglio dei ministri. Poi abbiamo uno zibaldone di norme estremamente importanti.

Ai fini dell'attività di modifica, ossia del confronto parlamentare, dobbiamo essere messi nelle condizioni di capire se ciò che è stato presentato e depositato dalla maggioranza abbia una sua tenuta sotto il profilo tecnico. In caso contrario, ci troveremo - sarà la prassi, signor Presidente - a dover esaminare un testo e a proporre ad esso modifiche senza sapere che cosa la relazione tecnica stabilisce ai fini della modifica del testo stesso.

Allora la relazione tecnica è utile - se è tempestiva - perché *ex post*, ossia dopo che sono scaduti i termini per la presentazione dei subemendamenti, non ci servirà più a nulla. Allora, se la relazione tecnica - così come riteniamo - sia utile ai fini anche della valutazione del testo presentato dai relatori, dovremmo averla in esame prima della scadenza del termine per subemendare. Se non è utile, la possiamo avere anche nel pomeriggio. Secondo noi, è utile e quindi vorremmo capire se e quando potremo averla a disposizione. (*Commenti del senatore Azzollini*).

Secondo voi, non è utile, e allora pazienza. Vorrà dire che ciascuno farà le proprie valutazioni: ma non dobbiamo girare attorno agli argomenti, Presidente. (*Applausi dei senatori Zanda e Pinotti*).

PRESIDENTE. Ho capito le ragioni esplicitate. Per il momento, manteniamo ferma la tempistica stabilita e successivamente, sopraggiunta la relazione tecnica del Governo, se dovesse apparire necessario concedere un altro termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, la Presidenza lo valuterà.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.810.

LEGNINI (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.810, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.811, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.812, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.813.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.813, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.0.814, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, fino alle parole «domestici interessati».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.0.814 e l'emendamento 3.0.815.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.816.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.816, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.817 è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.818, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli ordini del giorno G3.111, G3.112, G3.113, G3.114, G3.115, G3.116, G3.117, G3.118, G3.119, G3.120, nonché l'emendamento 3.0.9 (testo corretto) sono accantonati.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo del PD, dichiaro di sottoscrivere l'emendamento 3.0.9 (testo corretto), unitamente agli emendamenti, già accantonati, 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto), con il permesso dei colleghi Baldassarri e Augello.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, accoglie la sottoscrizione dell'emendamento 3.0.9 (testo corretto)?

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto)...

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 3.0.9 (testo corretto).

BALDASSARRI (PdL). Sì, ma il senatore Legnini ha chiesto di sottoscrivere gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto). Sull'emendamento 3.0.9 (testo corretto), *nulla quaestio*; per quanto riguarda invece gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto), stiamo preparando un ordine del giorno, trattandosi di una materia e di una quantità di intervento molto forte. Però, a questo punto dei lavori d'Aula, gli emendamenti sono ancora vivi.

PRESIDENTE. Il senatore Baldassarri accetta quindi la sottoscrizione dell'emendamento 3.0.9 (testo corretto) e non accoglie invece la sottoscrizione degli emendamenti 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, chiedo scusa, ma ho ascoltato attentamente il collega Baldassarri, che ha detto che gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto) sono ancora vivi, ma che stanno lavorando per trasformarli in ordine del giorno. Se sono vivi, la sottoscrizione è efficace, a meno che il collega Baldassarri non dica espressamente che rifiuta il sostegno ad una sua proposta emendativa; lo dica e ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi, procediamo con ordine. Siamo all'emendamento 3.0.9 (testo corretto), di cui è stata accettata la sottoscrizione. Non è a questo punto che dobbiamo discutere gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto); quando arriveremo a questi emendamenti, affronteremo il problema. Come possiamo affrontarlo ora? Dovremmo tornare indietro!

LEGNINI (PD). Le chiedo perdono, Presidente. In qualunque momento, qualunque senatore può dichiarare di sottoscrivere un emendamento all'esame dell'Assemblea. Poiché la prassi e l'interpretazione del Regolamento vuole che il rifiuto di sottoscrizione...

PRESIDENTE. Lei non mi ascolta. Il senatore Baldassarri ha detto che per quegli altri due emendamenti non accetta la sottoscrizione. Io le sto dicendo di affrontare il problema quando ci arriviamo.

LEGNINI (PD). Non lo ha detto, come tutti noi abbiamo ascoltato.

PRESIDENTE. Ma non è meglio affrontare il problema dopo, che magari ci ripensa?

LEGNINI (PD). No, Presidente. Noi vogliamo sapere se il senatore Baldassarri accetta la sottoscrizione.

PRESIDENTE. Non vuole assolutamente che il problema si affronti dopo! Chissà se nel frattempo vi possa essere un mutamento di opinione. Vuole per forza che lo dichiari adesso?

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori, con il permesso del presidente Baldassarri, sottoscrive l'emendamento 3.0.9 (testo corretto). Nel prosieguo vedremo per gli altri, in base alla loro evoluzione, se verranno trasformati in un ordine del giorno corposo. Ci riserviamo di intervenire in quella sede. Quindi, se lei accetta, presidente Baldassarri, l'Italia dei Valori sottoscrive l'emendamento 3.0.9 (testo corretto).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lannutti per il suo intervento anche perché - *work in progress* - possono succedere tante cose!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Vogliamo chiedere anche noi l'autorizzazione al presidente Baldassarri a sottoscrivere il suo emendamento 3.0.9 (testo corretto) e ci "prenotiamo" - mi sembra che tecnicamente vada bene questo termine, presidente Nania - ai fini dell'eventuale sottoscrizione, qualora non siano commutati in ordine del giorno, dei due emendamenti citati dal collega Legnini, previa autorizzazione del presidente Baldassarri.

SAIA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, relatore. Signor Presidente, chiedo il ritiro dell'emendamento 3.0.9 (testo corretto) e la sua trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, intende accogliere la proposta del relatore?

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore ed al Governo un momento di riflessione su una proposta di riformulazione: l'emendamento prevede una copertura complessiva di 2 miliardi di euro per procedere ad una tassazione separata al 20 per cento per le persone fisiche proprietarie di immobili. Poiché l'attuale tassazione media, secondo i dati ufficiali, è del 23 per cento, al primo anno, come già detto ieri, si crea la necessità di una copertura tecnica ragionieristica di circa trecento milioni. Per gli inquilini, l'emendamento, nell'attuale formulazione, prevede una deduzione fino a 5.000 euro. Questo comporterebbe, sempre al primo anno, una copertura tecnica per la deduzione che potrebbe arrivare ad 1 miliardo.

Poiché nell'emendamento il taglio di spesa proposto è di 2 miliardi di euro, lo stesso, così com'è, risulta largamente coperto, tanto che è stato dichiarato ammissibile dalla Commissione bilancio. Ciò nonostante, recependo la prudenza ulteriore che emerge palesemente dal giudizio espresso dal relatore e dal Governo, propongo una riformulazione volta a far sì che al primo anno la deduzione agli inquilini possa essere limitata a 1.000 euro; quindi, al primo anno la copertura tecnica di 2 miliardi di euro di taglio di spesa è a fronte di una spesa per la copertura di minor gettito di circa 500 milioni di euro. Sappiamo tutti che per il primo anno è necessaria questa copertura tecnico-ragionieristica, mentre dal secondo anno in poi il provvedimento determina un aumento di gettito per l'erario che chiunque facilmente può stimare in circa 2 miliardi di euro.

Chiedo quindi al relatore ed al Governo un'ulteriore riflessione su tale riformulazione, ispirata ad ulteriore prudenza per l'avvio di questo meccanismo che porterebbe all'emersione di milioni di affitti in nero ed alla regolarizzazione di un settore che da decenni in Italia è pervaso da larghissima illegalità; ciò salvaguardando i conti pubblici, anzi, dando un ulteriore contributo di maggior gettito sin dal secondo anno. Chiunque può dimostrare che quello della copertura al primo anno è un problema tecnico-ragionieristico dell'anno in cui parte il provvedimento, perché sappiamo fin dall'inizio che tale misura reca un maggiore gettito. Quindi, ferma restando la copertura a 2 miliardi di euro, ridotto l'effetto immediato di utilizzo delle risorse a 500 milioni di euro, con una garanzia che va da uno a quattro (perché il taglio di spesa è quattro volte l'effetto tecnico-ragionieristico che si determina nel primo anno), vi è la consapevolezza che dal secondo anno in poi il provvedimento porta un consistente maggior gettito, per almeno 2 miliardi di euro.

Concludo, signor Presidente, ricordando che ci sono voluti più di dieci anni per far capire a qualcuno da qualche parte che il provvedimento sulle ristrutturazioni edilizie avrebbe prodotto un maggior gettito: l'Italia ha perso dieci anni mantenendo in quel settore tutto il nero che c'era, e che ancora in parte c'è. Quando finalmente è stato approvato quel provvedimento, ci siamo accorti che produceva effettivamente maggior gettito. Siamo di fronte esattamente allo stesso problema tecnico.

C'è poi un problema politico: la vogliamo fare o no un'opera di pulizia e di emersione nel settore degli affitti in nero? Lo chiedo al Governo ed al relatore. La riformulazione che ho indicato consente almeno 1.000 euro di deduzione agli inquilini per far partire il meccanismo; quando arriveranno maggiori risorse, come arriveranno, il Governo potrà valutare se incrementare negli anni successivi la deduzione per gli affittuari; ma per com'è formulata tale proposta non c'è nessun problema di copertura e c'è un forte intervento a sostegno della legalità. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut)*.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, a mio avviso siamo ad un passaggio cruciale di questa discussione sulla legge finanziaria 2010-2013. Il tema affrontato dall'emendamento 3.0.9 (testo corretto), che abbiamo sottoscritto, è lo stesso affrontato dall'emendamento Finocchiaro 3.0.800, immediatamente successivo. Vorrei in particolare rivolgermi al relatore, perché se, come immagino, egli si appresta a mantenere la richiesta di accantonamento dell'emendamento 3.0.9 (testo corretto) al fine di verificare ulteriormente la possibilità di praticare la strada ora indicata dal senatore Baldassarri, e che condivido, vorrei chiedere, signor Presidente, in base ad una prassi costante, di accantonare entrambi gli emendamenti, essendo l'emendamento 3.0.800 identico al 3.0.9 (testo corretto) per quel che riguarda le indicazioni positive, recando solo una diversa copertura. Ciò al fine di consentire che nella riformulazione possano concorrere sia i proponenti dell'emendamento del Partito Democratico, sia i proponenti dell'emendamento del Popolo della Libertà.

Per quanto riguarda le proposte da ultimo avanzate dal senatore Baldassarri, voglio solo confermare ciò che anche sul terreno tecnico il senatore Baldassarri ha sostenuto. Quando discutemmo (l'emendamento allora era di un relatore di maggioranza alla legge finanziaria che si chiamava Morando) di introdurre il provvedimento per il 41 per cento di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e l'IVA al 10 per cento, ci imposero di coprire il provvedimento con una cifra enorme. Lo facemmo, altrimenti l'emendamento del relatore non sarebbe stato considerato ammissibile. Ma già al secondo anno dell'adozione di quella norma, l'IVA per attività di ristrutturazioni edilizie, colleghi, aumentò del 200 per cento. Si dimostrò allora che l'argomento che avevamo usato circa la capacità del provvedimento di coprirsi nel medio periodo era assolutamente fondato. Questo argomento vale anche per il trattamento fiscale degli affitti, sia l'affitto percepito, sia l'affitto pagato.

Per questa ragione, signor Presidente, sono qui ad invitarla, qualora il relatore recepisca la sollecitazione ulteriore del senatore Baldassarri, a lasciare accantonato l'emendamento 3.0.9 (testo corretto) e a disporre l'accantonamento anche dell'emendamento 3.0.800, in maniera tale che l'iniziativa parlamentare sia intonsa quando affronteremo il tema con una deliberazione finale. Considero quella che si prenderà su questo punto una decisione - ripeto - che ha carattere cruciale per decidere del senso della discussione che stiamo facendo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire?

SAIA, relatore. Signor Presidente, sono d'accordo, accantoniamo anche l'emendamento 3.0.800.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, per me l'emendamento 3.0.800 potrebbe essere accantonato, visto che c'è stata una riformulazione, che in realtà non ho ben capito e che innanzitutto va precisata. In secondo luogo, mi è sembrato un po' strano, in quanto sarebbe una copertura che vale quattro volte rispetto alla spesa. È una prassi innovativa, ma capisco questo atteggiamento di prudenzialità. Resta sempre il fatto che è bello dire che un domani rende di più, ma nel frattempo costa e questo va in qualche modo valutato, tenendo conto che fare questi tagli forse non è del tutto positivo, sotto il profilo del funzionamento dell'amministrazione.

Detto questo, possiamo accantonare l'emendamento, in modo da valutare l'esatta formulazione, considerando tuttavia che, anche se si trattasse solo di 500 milioni di euro (sono sempre 1.000 miliardi del vecchio conio), rispetto all'economia di questa finanziaria è una cifra molto significativa, e mi domando se sia proprio questa l'azione più urgente, quella di favorire i proprietari di casa (categoria alla quale noi ci inchiniamo, ovviamente), rispetto a molte esigenze che, soprattutto per gli strati più deboli della popolazione, forse potrebbero essere ritenute prioritarie. *(Commenti del senatore Morando)*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.9 (testo corretto), 3.0.800 e 3.0.900, di analogo contenuto, sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.819.

RANUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, stiamo ancora discutendo del problema dei crediti della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese. Volevo fare due ulteriori considerazioni rivolte sia al Governo che al relatore.

Cosa accade sul territorio? Le piccole e medie imprese che devono ricevere fatture dagli enti locali si trovano spesso costrette a scontare, con una decurtazione del capitale del 20-30 per cento, a soggetti finanziari terzi. Questo vuol dire che l'impresa ha decurtato il capitale, il soggetto finanziario terzo ha il capitale al 100 per cento e non ha alcuna premura ad incassare, perché continua ad avere da parte degli enti locali, soprattutto delle Regioni, interessi sicuramente vantaggiosi e sopra il mercato, perché ricordiamoci che questi fornitori sono tutelati.

Se invece, così come suggeriamo con questo emendamento, fosse possibile scontare con la Cassa depositi e prestiti, si aiuterebbero le Regioni e gli enti locali innanzi tutto a pagare di meno e in secondo luogo a controllare meglio ciò che accade sul territorio, perché non sempre le finanziarie sono trasparenti.

Vorrei poi sottolineare un aspetto veramente paradossale: le aziende che devono ricevere soldi dallo Stato o dagli enti locali si trovano in difficoltà a pagare i contributi e, non pagandoli, non possono nemmeno più partecipare alle gare pubbliche. Non solo, ma molto spesso sono in difficoltà a pagare anche le imposte dovute. Accade quindi che queste aziende che devono ricevere i soldi dallo Stato, devono pagare interessi di mora su tributi che non riescono a pagare. Mi sembra veramente il paradosso di questo Paese: le aziende alla fine pagano addirittura gli interessi allo Stato.

Ecco perché richiamo davvero il Governo e il relatore affinché prendano in considerazione questi emendamenti, che toglierebbero da grandi difficoltà le piccole e medie imprese che devono ricevere soldi dagli enti locali e dallo Stato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.819, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). I senatori Segretari controllino, per favore, perché ci sono luci accese dove non è seduto nessuno.

LEGNINI (PD). Senatore Malan, guardi quella luce. Non c'è nessuno dietro il senatore Pontone.

INCOSTANTE (PD). Quattro voti per due persone! *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghe, ognuno stia al proprio posto, così non perdiamo tempo.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Comunico formalmente all'Assemblea che il termine per presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore è spostato alle ore 13.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.820, presentato dalla senatrice Baio e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.0.821 è accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.822.

ARMATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, con questo emendamento tutto il Gruppo del Partito Democratico propone di istituire il credito d'imposta per l'occupazione, dando un sostegno a quei datori di lavoro che incrementano i contratti a tempo indeterminato.

È un provvedimento che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro per tre anni, perfettamente coerente con le direttive dell'Unione europea, ed è rivolto soprattutto a quelle aree delle Regioni italiane che più hanno necessità di sostegno al lavoro: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Inoltre, il credito d'imposta concesso ai datori di lavoro aumenta nel caso in cui siano le donne le beneficiarie del contratto.

Presidente e colleghi, voglio fare solo una breve considerazione: la disoccupazione nel 2010 raggiungerà il suo picco nel nostro Paese. È inutile dire che la crisi è finita e che l'Italia è in ripresa, perché il picco sarà a due cifre per tutta l'Italia. Per molte Regioni del Sud la disoccupazione è già a due cifre. Che l'occupazione migliori con questo strumento è confermato dai risultati riportati dal credito d'imposta nel 2000, quando fu istituito. L'efficacia di quella misura è dimostrata dalla crescita che l'occupazione ebbe in quell'anno, specialmente nel Mezzogiorno.

Credo che tutti dobbiamo porci il problema che questa finanziaria non dà risposte al Sud, non dà risposte all'occupazione e, come è stato sottolineato da tante colleghe prima di me, non dà risposte alle donne e all'occupazione femminile.

L'emendamento 3.0.822, inoltre, premia chi investe nell'occupazione rispettando le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori. Elimina, dunque, ogni tipo di intermediazione. Per questo vi chiediamo di approvarlo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.822, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARRAFFA (PD). Presidente, guardi nella penultima fila del PdL!

PRESIDENTE. Collegli, che piacere c'è a giocare così? State ai vostri posti così ci sbrighiamo anche prima.

LEGNINI (PD). Presidente, guardi!

PRESIDENTE. Il problema è stato risolto.

LEGNINI (PD). Non è stato risolto. Senatrice Mongiello, vada a controllare! *(Vivaci commenti del senatore Garraffa)*.

PRESIDENTE. Senatore Firrarello, tolga la tessera inserita nello scranno accanto a lei. Anullo la votazione.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.822, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.823, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli ordini del giorno G3.121, G3.122, G3.123, G3.124, G3.125, G3.126 e G 3.127 sono accantonati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.824.

MERCATALI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, questo è un altro di quei provvedimenti che, a lungo andare, sarebbe virtuoso, in primo luogo perché servirebbe a uniformarci all'Europa e a rendere il nostro Paese competitivo, rispetto soprattutto alla Francia, dove l'IVA è al 5 per cento, e alla Spagna, dove è al 7 per cento. Al tempo stesso potrebbe contribuire a far sì che le cose migliorino in due settori - turismo e affitti - in cui c'è un livello di evasione altissimo.

Si è discusso di due comparti che presentano molte analogie con l'evasione, uno dei grossi problemi del nostro Paese. Se si portasse l'IVA al 7 per cento si introdurrebbe un meccanismo che nel tempo darebbe garanzie di una maggiore entrata, anche se all'inizio si tratterebbe di un provvedimento costoso. È chiaro però, come sempre accade, che o si decide di fare riforme importanti oppure è meglio lasciar perdere, preferendo mantenere un livello di evasione altissimo. Però poi ci si lamenterà di non poter abbattere le tasse. Del resto, non si mettono mai le mani dove i livelli di evasione sono molto alti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.824, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.11, 3.0.7 (testo corretto) e 3.0.10 (testo corretto) sono accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.825, presentato dal senatore Morando.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.826, presentato dal senatore Morando.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.827.

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, cercherò di essere rapido, perché il tema è stato già lungamente affrontato.

Signor Vice Ministro, non è vero ciò che lei ha sostenuto, o almeno non è fondato. Lei qui non trova nessuno che sta proponendo di ridurre l'IRAP nell'immediato, determinando così un vuoto nel gettito, in attesa di riduzioni di spesa che si devono ancora realizzare, con il risultato, secondo quanto lei sostiene, che le riduzioni di spesa poi non si realizzano, la riduzione del gettito si ha immediatamente e si allarga il deficit.

Se le nostre proposte avessero questo carattere, lei avrebbe ragione di dare sulle stesse una valutazione ed un giudizio negativi. Peccato però che questo meccanismo lei lo attribuisca ad emendamenti che non lo giustificano. Non è così. Voi state rifiutando emendamenti - lo so che intanto nell'opinione pubblica un messaggio del genere non arriva e dunque pensate di poter campare ancora qualche annetto basandosi sul fatto che andate in giro a dire che eliminerete l'IRAP - che vi propongono di fare la seguente cosa: introdurre o dal lato della riduzione della spesa o dal lato di una diversa distribuzione del carico fiscale (per esempio, di più sulla rendita e meno sul lavoro) misure che creano uno spazio finanziario. Alla condizione - e solo alla condizione - che quello spazio finanziario si determini, gli emendamenti propongono di usare quelle risorse finanziarie per disporre una riduzione dell'IRAP.

Non potete cavarvela nel rapporto con il Parlamento, con l'opposizione e con il Paese sostenendo che state respingendo proposte che allargano il deficit, e di conseguenza allargano il debito e mettono a rischio la finanza pubblica italiana. Non potete, perché non è così!

Chiunque legga le proposte in discussione potrà verificare che è scritto che non si dispone un'immediata riduzione dell'IRAP, bensì una progressiva riduzione, in un caso, della spesa corrente primaria - vorrei dire al collega Massimo Garavaglia - non dal lato della riduzione della capacità dei contratti di coprire il mantenimento del potere di acquisto dei dipendenti pubblici. Tra la spesa per il rinnovo contrattuale e la spesa, di cui si parla negli emendamenti, per lavoro dipendente, lei mi insegna c'è una certa differenza.

Qui affronto il tema della riduzione della spesa corrente primaria dal lato della spesa per lavoro dipendente, che nel corso di questi vent'anni, senatore Garavaglia, ha avuto un'evoluzione quasi doppia ogni anno in termini reali rispetto all'andamento del prodotto interno lordo. Questo significa che quell'aumento di spesa non deriva dai rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, ma da altri fattori, che noi che un po' ci occupiamo di bilancio conosciamo benissimo e sono soprattutto gli effetti di quelli che vengono chiamati "scivolamenti". Pertanto, numero dei dipendenti e

"scivolamenti" determinano un andamento della spesa infinitamente più dinamico di quanto non sarebbe giustificato dall'aumento dell'inflazione e dall'aumento della ricchezza nazionale.

Noi proponiamo di introdurre, nell'applicazione della legge Brunetta, che è di questo Governo, un meccanismo di obiettivi di risparmio collegati all'attuazione di quella stessa legge. Man mano che quel risparmio si determina (a marzo si farà la verifica di ogni anno) si ridurrà proporzionalmente l'IRAP, eliminandone dalla base imponibile il costo del lavoro.

Voi dite di no, ma non potete dire che lo fate per ragioni finanziarie. Dite di no perché avete un orientamento politico preciso: la politica economica e di bilancio di questo Governo - quella sviluppata nel corso di quest'anno e mezzo e di cui la finanziaria del nulla è figlia diretta - non deve cambiare, perché i problemi si risolveranno da soli. Questa è la linea di politica economica e di bilancio del Governo di centrodestra.

Non è vero, quindi, quello che ho sentito sostenere, anche da parte di forze dell'opposizione, e cioè che il dibattito è tutto dentro la maggioranza e l'opposizione non c'entra nulla. È vero il contrario. L'opposizione sta dicendo: nel quadro del mantenimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica volete cambiare disegno alla politica di bilancio del Governo, nel senso di ridurre la spesa corrente primaria al fine di ridurre la pressione fiscale, per scopi di sviluppo, e di aumentare la spesa in conto capitale, a scopi di infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese?

Voi state dicendo di no a questa politica economica e di bilancio, che non è una politica irresponsabile sotto il profilo degli equilibri di finanza pubblica. State dicendo di no perché pensate che l'Italia potrà parassitare gli interventi di promozione dello sviluppo messi in atto dai Governi di altri Paesi nostri partners nel contesto europeo. Senonché vi sbagliate: ad un certo punto usciremo dalla crisi camminando ancora più lentamente di quanto non facessimo prima della sua esplosione, a paragone con gli altri Paesi, e la responsabilità per le mancate riforme che voi ancora adesso rifiutate di fare sarà interamente vostra. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.827, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.0.828 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Garavaglia, intende insistere per la votazione?

GARAVAGLIA Massimo (LNP). No, signor Presidente, lo ritiro.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, prima di passare all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati, vorrei solo rivolgere una domanda al relatore, affinché ci dia un chiarimento sull'emendamento 2.3000.

Senatore Saia, al comma 18-*nonies* dell'emendamento 2.3000, non so se si tratti di un refuso, ma credo sia prevista un'esenzione per chi acquista tartufi. È possibile? O c'è la citazione di una legge sbagliata? Solo questo vorrei sapere.

PRESIDENTE. Il relatore valuterà e darà poi una risposta. Non è obbligato a darla adesso.

Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.200, G2.201, G2.202, G2.203 e G2.204.

SAIA, relatore. Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione di tutti gli ordini del giorno in esame.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.200?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, per economia dei lavori chiedo sin da ora che vengano posti in votazione tutti i nostri ordini del giorno su cui viene espresso un parere favorevole all'accoglimento come mera raccomandazione.

Chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.200.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.200, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Pignedoli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.201?

PIGNEDOLI (*PD*). Sì, insisto per la votazione.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.201, presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Andria, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.202?

ANDRIA *(PD)*. Sì, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Andria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.202, presentato dal senatore Andria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Andria, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.203?

ANDRIA *(PD)*. Sì, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Andria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.203 presentato dal senatore Bertuzzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.204?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.204, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.138, G2.134 e G2.135.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione di tutti gli ordini del giorno in esame.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Garavaglia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.138?

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Sì, insisto per la votazione.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.138, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.134?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.134, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.135?

RUSCONI (PD). Signor Presidente, vorrei spiegare le ragioni per le quali non posso accettare che il Governo accolga l'ordine del giorno come raccomandazione. Si tratta di risorse tolte alle scuole dell'infanzia paritarie che in molti piccoli Comuni sono le uniche. È a rischio, quindi, il servizio pubblico della scuola dell'infanzia in questi territori.

L'anno scorso avete tagliato 133 milioni di euro; ne avete restituiti 120, ma in modo così confuso che agli istituti scolastici non sono ancora pervenuti. Quest'anno ne avete tagliati 135. Mi è stato chiesto di rinunciare ad un emendamento perché si era disponibili sull'ordine del giorno. Il vostro ministro Gelmini e la presidente della Commissione cultura della Camera, Valentina Aprea, passano tutto l'anno in convegni in cui parlano di libertà educativa. Abbiate il coraggio di dare almeno gli stessi soldi che il Governo di centrosinistra ha sempre garantito a queste scuole. *(Applausi dal Gruppo PD).* Parlate un po' meno nei convegni e rispondete con i fatti. È una vergogna che fate chiudere le scuole materne paritarie. Ditelo chiaramente agli italiani! *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.135, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.100.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che possa essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, insiste per la votazione?

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, non posso non insistere per la votazione. Vorrei però invitare il relatore ed il rappresentante del Governo, che non si è ancora espresso, a riconsiderare questo ordine del giorno. Ricordo infatti che, rispondendo in replica, il vice ministro Vegas ha riconosciuto che il problema sollevato dall'ordine del giorno in esame esiste, ed è un problema urgente che vivono tante comunità locali e tante aziende. Sono attivati contenziosi da parte dei cittadini che chiedono un rimborso. Non è possibile semplicemente registrare - come è stato detto - che il problema esiste e dichiarare che è oggetto di riflessione.

Potremmo rinunciare alla votazione di alcuni emendamenti accantonati, che andrebbero anch'essi recuperati, ma sarebbe opportuno accogliere almeno un ordine del giorno che prevede un'iniziativa da parte del Governo per rispondere a questa criticità.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il problema esiste sicuramente, ma nell'ordine del giorno G2.100 è posto in termini alquanto ultimativi, in quanto si sostiene che queste risorse devono essere comunque stanziate a prescindere dalla conclusione della questione. L'ordine del giorno potrebbe anche essere accolto (non so se il relatore è d'accordo) se la sua formulazione avesse un carattere più meditativo ed esortativo, impegnando quindi il Governo a valutare l'opportunità di emanare e di stanziare adeguate risorse.

In questi termini il Governo potrebbe accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato.

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, accoglie la riformulazione proposta dal Vice Ministro?

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, riformulo l'ordine del giorno prevedendo che esso impegni il Governo a valutare l'opportunità e l'urgenza di emanare e stanziare adeguate risorse. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.101 e G2.102.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, questi ordini del giorno possono essere accolti come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, insiste per la loro votazione?

SBARBATI (PD). Signor Presidente, vorrei far presente al rappresentante del Governo e al relatore che non è possibile accettare questo ordine del giorno come raccomandazione perché è necessario sanare un evidente stato di ingiustizia nei confronti delle persone che hanno fatto ristrutturazioni edilizie o hanno acquistato nell'anno 2007. Per queste persone non viene prevista l'esenzione di una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute come agevolazione tributaria. Faccio presente che dal 2001 in poi, tranne che per il 2007, questa agevolazione è stata tenuta in considerazione da tutte le leggi finanziarie.

Oggi sia il Ministero dell'economia e delle finanze che il *call center* dell'Agenzia delle entrate hanno riconosciuto che è necessario sanare questo vuoto per quanti hanno ottemperato alle procedure previste per l'esenzione del 36 per cento, ma non sono riusciti a rientrare nella legge finanziaria di quell'anno perché c'è stato un periodo di *vacatio legis*.

Quindi, l'ordine del giorno G2.101 non può essere accolto solo come raccomandazione, perché occorre che il Governo si faccia carico di questo evidente vuoto legislativo per tutti i contribuenti che hanno diritto all'esenzione come per gli anni precedenti e quelli successivi al 2007.

Vorrei che il Governo o il relatore si esprimessero in proposito. Chiedo comunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, il relatore ed il rappresentante del Governo si sono già espressi sull'ordine del giorno G2.101.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Sbarbati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Sbarbati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.102?

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sì, e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.102, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.103, G2.104, G2.105, G2.106, G2.107 e G2.108.

SAIA, relatore. Invito il Governo ad accogliere come raccomandazione tutti gli ordini del giorno in esame.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo accoglie come raccomandazione tutti gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Il Governo ha accolto l'ordine del giorno G2.103 come raccomandazione. I presentatori insistono per la votazione?

MASCITELLI (*IdV*). Sì, signor Presidente.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.103, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.104, accolto come raccomandazione?

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, naturalmente sarei più soddisfatto se la nostra proposta venisse presa sul serio. Ho già detto ieri che in questo ordine del giorno sono raccolti gli obiettivi dei nostri emendamenti, che purtroppo non hanno trovato accoglimento in quest'Aula.

Si tratta di una questione molto semplice e mi pare anche condivisibile. Gradualmente - abbiamo cominciato con il settore pubblico e seguirà quello privato - verrà aumentata, per obbligo europeo, l'età pensionabile delle donne, portandola da 60 a 65 anni. Noi finora, fanalino di coda di tutta l'Europa, non ci siamo mai permessi misure a favore delle donne e per meglio rendere compatibile il posto di lavoro con l'educazione dei figli e la cura familiare. Adesso avremo risorse nuove, derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne.

Come Gruppo abbiamo presentato altre volte la richiesta, che è stata già accettata come raccomandazione (per cui speravo in un ripensamento del Governo, magari con una formula più leggera qualora il relatore e il rappresentante del Governo Vegas acconsentissero) che le risorse che si recuperano sulle donne siano investite per dare finalmente all'Italia misure che possano alleggerire il peso caricato sulla famiglia, attraverso un prolungamento del periodo di assenza per maternità, con l'accredito figurativo dei contributi previdenziali nel periodo e con uno sconto sull'età pensionabile per ogni figlio, da definire. Per ora sono quattro mesi e le donne in Alto Adige giustamente chiedono che per ogni figlio, con il contributo che versano, siano scalati almeno due anni.

Tutto questo si potrebbe rivedere. Il nostro obiettivo è sensibilizzare il Governo. Mi auguro che ciò avvenga con l'accoglimento di un ordine del giorno, altrimenti mi rimetto ai fatti, accettando che l'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione e sperando che sia preso sul serio.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G2.104 non verrà posto in votazione.

Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.105, accolto come raccomandazione?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.105, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Roilo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.106, accolto come raccomandazione?

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,33)

ROILO (PD). Presidente, chiediamo un impegno al Governo di raddoppiare la cassa integrazione ordinaria in relazione alla grave crisi occupazionale. Ci sembra pertanto doveroso a questo punto l'accoglimento dell'ordine del giorno.

Chiedo quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Roilo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.106, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.107, accolto come raccomandazione?

GHEDINI (PD). Signora Presidente, anch'io insisto per la votazione dell'ordine del giorno, perché affrontiamo un problema che va a scadenza fra qualche settimana.

Si tratta delle risorse per coprire i contratti per la gestione degli appalti dei servizi di pulizia e di mensa nelle scuole. Le risorse destinate sono sufficienti solo fino al 31 dicembre. Se non verranno stanziati nuove risorse per il 2010, circa 14.000 addetti a questi servizi perderanno il lavoro, verranno messi in mobilità. Faccio presente che dal 1° ottobre sono già state aperte le procedure di mobilità e moltissime scuole non saranno in grado di gestire adeguatamente il servizio di pulizia e di mensa. Vista l'imminenza della scadenza, reputo l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione del tutto insufficiente.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.107, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.108, accolto come raccomandazione?

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Insisto e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.108, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.109 e G2.110.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, l'ordine del giorno G2.109 è accolto come raccomandazione, se si espunge nel dispositivo la parte dalle parole «stante la mancanza» fino a «cittadini».

L'ordine del giorno G2.110 è accolto come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore nell'invitare il senatore D'Alia ad espungere quella parte, che mi sembra incongrua, tenendo conto anche del fatto che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si sta prodigando in tutte le situazioni di emergenza. Ritengo pertanto il giudizio contenuto in questa parte del dispositivo francamente ingeneroso nei loro confronti.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signora Presidente, volevo economizzare i lavori e avevo già detto che, in caso di non accoglimento, avrei chiesto il voto elettronico su tutti gli ordini del giorno da me presentati; considero infatti le raccomandazioni una pratica da espungere dal contesto politico. Detto questo, credo che forse il Vice Ministro non abbia letto attentamente l'ordine del giorno G2.109; in esso non vi è infatti un giudizio di merito sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma sulla inadeguatezza delle risorse stanziare per i vigili del fuoco. Non intendo perciò riformulare

l'ordine del giorno; se non sarà accolto, ne chiederò la votazione e se non approvato ognuno si assumerà la sua responsabilità.

Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.109 presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G2.110.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.110 e chiedere di nuovo al relatore e al Governo una riflessione, anche eventualmente una riformulazione, ma non una raccomandazione.

In tutta la premessa si parla del lavoro svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle zone terremotate dell'Aquila e di quant'altro essi fanno e approfondono in tutto il nostro Paese: non capisco che cosa ci sia di negativo e perché il Governo e il relatore non possano accettarlo.

Nel dispositivo si chiede di impegnare il Governo per le ulteriori risorse che sono state promesse, che sono dovute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che aspetta ancora di avere il riconoscimento economico, rispetto anche a quanto affermato dallo stesso Presidente del Consiglio, in più occasioni, e dagli stessi altri esponenti; non comprendo quindi perché, anche con un'eventuale riformulazione da valutare, il parere su questo ordine del giorno sia negativo.

Chiederei pertanto al Vice Ministro e al relatore, un'eventuale riconsiderazione dell'ordine del giorno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tanto ha fatto e tanto fa nel nostro Paese in tante difficoltà. Spesso li definiamo «gli angeli» delle calamità, coloro che salvano vite umane, ma persino di fronte ad un ordine del giorno del genere troviamo ostilità; non comprendo perché non possiamo, almeno su questo, esprimere una volontà del Governo che vada in una certa direzione, anche perché non credo che in tal modo si sbilancino i conti.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Mi permetta, senatrice Incostante, di sottolineare il fatto che l'accoglimento di un ordine del giorno come raccomandazione è positivo: non è una valutazione negativa, ma esattamente il contrario rispetto a quanto da lei affermato.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, generalmente, il giudizio viene dato sulla parte dispositiva e non su quella narrativa, sulla quale si può concordare e noi lo facciamo; tanto è vero che con riguardo all'ordine del giorno G2.109 i motivi di contrarietà derivavano proprio da una parte del dispositivo.

Quindi, l'ordine del giorno G2.110 sostanzialmente viene accolto come raccomandazione. Non vi è un accoglimento pieno per il semplice fatto che con esso si dispongono delle risorse, che bisogna prioritariamente avere. Potremmo anche accoglierlo pienamente, se venisse modificato con l'aggiunta di un inciso, nel senso di precisare, nel dispositivo, che si impegna il Governo compatibilmente con le risorse della finanza pubblica. Decidano i presentatori come fare.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Legnini se intende accogliere la proposta del Governo.

LEGNINI (PD). Presidente, francamente, continuo a non comprendere il motivo per cui non si possa accogliere l'ordine del giorno così come proposto. Stiamo parlando di un fatto che non può non condividersi. I vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che si sono impegnati nel terremoto in Abruzzo non sono stati pagati o, quanto meno, non sono stati pagati *in toto*. Non è materia da ordine del giorno: ci voleva una norma, uno stanziamento per provvedere a questa necessità inderogabile. Gli esponenti del Governo e della maggioranza hanno fatto la fila in Abruzzo per osannare i vigili del fuoco, salvo poi non dare le risorse necessarie per farli lavorare in tranquillità. So bene che è necessaria la compatibilità con la finanza pubblica. Se questa aggiunta proposta dal Governo vuole costituire un annacquamento di un impegno che per noi deve essere serio, non ci sto. Se invece il Governo, a mezzo del vice ministro Vegas, si impegna seriamente ad adottare una misura concreta in questa materia, allora posso anche accettare la riformulazione. A me è sembrato che la riformulazione, così come motivata e supportata dalle parole del vice ministro Vegas voglia appunto costituire un'attenuazione di questo impegno.

Vorrei un'interpretazione autentica. Il Governo si impegna o non si impegna, ovviamente compatibilmente con la finanza pubblica, come è normale? Attendo una risposta rimandando la palla al Governo: si impegna il Governo a pagare i vigili del fuoco oppure no? Questa è la domanda. Se sì, accolgo la proposta di riformulare l'ordine del giorno. Altrimenti insisto per la votazione dell'ordine del giorno, così come è, ed ognuno si assume le proprie responsabilità.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. È ovvio che se ci sono dei problemi di pagamenti di straordinari effettuati e non retribuiti, vi è l'impegno, essendo un dovere legislativo. Mi sembra ovvio. Se vi è qualche difficoltà temporanea di cassa si vedrà come fare eventualmente con delle dilazioni, come si usa - diciamo - nelle migliori famiglie. Non credo vi siano problemi sotto questo profilo ad assumere alcun impegno da parte del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Legnini se intende accogliere la proposta di riformulazione del Governo, alla luce dei chiarimenti intervenuti.

LEGNINI (PD). La accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.110 (testo 2) non verrà posto in votazione.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Se il senatore Legnini concorda, i senatori abruzzesi Mascitelli e Carlino aggiungono la propria firma.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Anch'io sottoscrivo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.111.

SAIA, relatore. Esprimo parere favorevole ad un accoglimento sotto forma di raccomandazione da parte del Governo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Vita, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.111, accolto come raccomandazione ?

VITA (PD). Signora Presidente, anch'io mi associo alla riflessione fatta poc'anzi dal senatore D'Alia; le raccomandazioni sono uno strano oggetto del desiderio: l'ordine del giorno o lo si accoglie oppure no. In questo caso, riguarda l'editoria, una complessa questione, vitale per circa 100 testate. Non vedo sinceramente perché non si possa accogliere come ordine del giorno questo testo, il cui contenuto, peraltro, è stato condiviso in altre stagioni anche recenti da tutta l'Assemblea.

Il mio, quindi, è un invito ad accoglierlo, altrimenti insisto per la sua votazione, che chiediamo sia effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.111, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.112.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, ritengo che questo ordine del giorno possa essere accolto come raccomandazione, a condizione che la parte finale della premessa sia riformulata nel seguente modo: «la questione della violenza sulle donne non è solo legata alla sicurezza e all'immigrazione, bisogna tener conto del fatto che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la violenza familiare».

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, tenendo conto che questo Governo è molto impegnato su tali temi mentre alcuni toni dell'ordine del giorno sembrerebbero sottovalutare l'impegno attivo del Governo in questa materia.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G2.212 accolto come raccomandazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine G2.112 e sollecitare sullo stesso l'attenzione di tutta l'Aula e del Governo, con un po' di calma, di serietà e direi anche di rispetto su tale questione. Stiamo parlando del fenomeno della violenza sulle donne. Credo che sia un fenomeno da guardare con attenzione anche perché le cifre ed i dati ci dicono quale sia la sua entità. Non penso ci sia niente di irrispettoso verso il Governo nei toni usati nell'ordine del giorno. Quando in esso si prospetta che il fenomeno si può eliminare, in tale ambito l'espressione "si cerca" è utilizzata per dire che il fenomeno della violenza sulle donne non è certo

legato solo all'immigrazione o solo alla sicurezza (in merito un breve inciso può essere fatto). In ogni caso, è doveroso affrontare da parte del Governo il tema della destinazione di risorse per i piani antiviolenza per le donne, peraltro in una misura così limitata e contenuta in un ordine del giorno. Non si sta facendo alcuna affermazione sulla definizione dell'impegno.

Sollecito pertanto l'attenzione sul tema di tutti i colleghi, e soprattutto di tutte le colleghe, perché credo che un ordine del giorno non fa cadere il Governo e forse potrà servire a esprimere una punta di dignità e anche di autonomia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Senatrice Incostante, se vengono accettate le modifiche proposte dal relatore e ovviamente viene modificato il dispositivo, prevedendo, al posto delle parole «impegna il Governo» le seguenti «invita il Governo a valutare l'opportunità» (capisco che è una clausola di stile, però non ci sono alternative quando si tratta di richieste monetarie), il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, è disposta modificare l'ordine del giorno G2.112 nel senso indicato dal Governo?

INCOSTANTE (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.112 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G2.113, G2.114, G2.115, G2.116 e G2.117.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, sono disponibile ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G.2.113 e G2.114.

L'ordine del giorno G2.115 può essere accolto come raccomandazione a condizione che si espunga tutta la parte delle premesse, dalle parole «preMESSO che» fino a «disposizione delle Forze di polizia».

Sono poi disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G2.116 ed anche l'ordine del giorno G2.117, anche quest'ultimo a condizione che vengano eliminate le premesse, dalle parole «preMESSO che» fino alle parole «nel Meridione».

Vorrei anche aggiungere, a commento di questi ordini del giorno, che in un emendamento presentato ieri sera dal sottoscritto è previsto un ulteriore stanziamento per le forze dell'ordine, che già di per sé va incontro agli intendimenti espressi in tali proposte.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore e sottolinea appunto come nell'emendamento del relatore siano previste risorse aggiuntive per le forze dell'ordine.

Non posso non notare come per esempio nell'ordine del giorno G2.116 sia indicata una politica di aumento delle risorse destinate ai contratti e che invece in alcuni emendamenti, peraltro interessantissimi e assolutamente condivisibili sotto un profilo intellettuale, relativi al finanziamento della diminuzione dell'IRAP, presentati dall'opposizione - precisamente dalla stessa parte che presenta questo ordine del giorno - vi sia un principio opposto, quello della riduzione degli incrementi contrattuali. Sono temi su cui è opportuno ragionare, forse con un po' di coerenza.

MORANDO (PD). Quello che ha detto è falso, e lei lo sa!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, se - come dice il relatore - la maggioranza ha già risolto il problema con lo stanziamento di 100 milioni di euro, che hanno peraltro una loro finalizzazione precisa, così come previsto dal testo, cioè di finanziare un aspetto del rapporto contrattuale del personale del comparto sicurezza, quella tanto controversa questione che attiene alla specificità delle funzioni, che doveva essere anche in passato finanziata e che non lo è stata, è un conto. Se loro ritengono che queste somme siano sufficienti ad esaurire il tema del comparto sicurezza, allora mi sarei aspettato un parere contrario sull'ordine del giorno; se, viceversa, loro ritengono che ci sia la necessità, tra le priorità di questo nuovo tesoretto del centrodestra, cioè il gettito derivante dallo scudo fiscale, che - come ricorderete - è speculare a quello di Prodi, di finanziare il comparto sicurezza, mi sarei aspettato un parere favorevole. La raccomandazione è l'unica cosa intollerabile, per cui chiedo che l'ordine del giorno venga messo in votazione.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, voglio cortesemente rispondere al collega D'Alia perché non ho detto che con lo stanziamento di cui all'emendamento abbiamo risolto. Specifico che la finanziaria prevede 200 milioni di euro per le Forze dell'ordine, per tutto il comparto; si propone l'aggiunta di altri 100 milioni, ed è uno sforzo enorme, nell'esiguità di quello che abbiamo. Siamo coscienti, tant'è che accogliamo questi ordini del giorno come raccomandazione, che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria, sulla base di quello che arriverà con lo scudo fiscale, ci sarà un impegno riferito anche al riordino delle carriere e quindi ai contratti. È nota la posizione, in particolare, del mio Gruppo, ma adesso parlo come relatore di maggioranza.

È chiaro che sulle cifre non ci fermiamo, per cui rimaniamo sulla raccomandazione. Capisco che il senatore D'Alia voglia farli votare comunque, però credo che non ci sia dubbio sull'impegno. È il primo impegno che questa maggioranza sta prendendo, dimostrandolo a ogni piè sospinto, compreso il prossimo emendamento che voteremo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, insisto, anche perché l'ordine del giorno G2.113 impegna «a valutare l'opportunità di destinare». L'impegno è già a carattere molto ampio per accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Inoltre, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, modificando il parere precedente, ritengo che l'ordine del giorno G2.113 possa essere accolto.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo concorda col relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.113 non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G2.114 è stato accolto dal Governo come raccomandazione; insiste per la votazione, senatore D'Alia?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.114, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.115 verrebbe dal Governo come raccomandazione, fatte salve le premesse. Senatore Li Gotti, insiste per la votazione?

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, non mi è ben chiaro il fatto che nei giorni scorsi il Ministro dell'interno abbia detto che nell'ultimo anno sono state confiscate somme pari ad un miliardo di euro e poi si riduce lo stanziamento per il comparto sicurezza per 900 milioni di euro. Questa politica è così contraddittoria che mi fa venire il dubbio di essere stato preso in giro nel momento in cui il Ministro dell'interno annunciava queste fandonie sui sequestri effettuati e sulle somme confiscate nell'ultimo anno.

Reputo offensiva la proposta del relatore e del Governo e insisto perché l'ordine del giorno G2.115 venga votato mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Finocchiaro*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Li Gotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.115, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.116 è stato accolto dal Governo come raccomandazione; senatore Gasbarri, insiste per la votazione?

GASBARRI (*PD*). Sì, Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gasbarri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.116, presentato dal senatore Gasbarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Casson, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.117, accolto dal Governo come raccomandazione?

CASSON *(PD)*. Sì, Presidente.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.117, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.118, G2.119, G2.120 e G2.121.

SAIA, *relatore*. Propongo al Governo di accogliere tutti e quattro gli ordini del giorno come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.118?

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Presidente, insisto e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.118, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Filippi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.119, accolto anch'esso come raccomandazione?

FILIPPI Marco *(PD)*. Sì, Presidente, insisto perché venga posto ai voti.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.119, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.120 è stato accolto come raccomandazione. Senatore Filippi, insiste per la votazione?

FILIPPI Marco *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per rivolgermi al relatore e al Governo. Trovo francamente singolare la richiesta di trasformare questo ordine del giorno in raccomandazione quando di fatto - pregherei il relatore di ascoltarmi - analoghi ordini del giorno sono già stati approvati da questa Assemblea. Si trattava di ordini del giorno proposti sia dalla maggioranza che dalla minoranza e accolti all'unanimità. Non capisco il senso della trasformazione in una raccomandazione.

Il Governo, tra l'altro, si ostina a ripetere che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziata e che i lavori si concluderanno entro il 2012. Sappiamo perfettamente che non sarà così e credo che l'accoglimento dell'ordine del giorno sia una minima prova di garanzia rispetto a quanto il Governo asserisce.

Non solo rimango quindi convinto della necessità di votare l'ordine del giorno, ma francamente consigliererei al relatore e al Governo di accettare l'ordine del giorno che abbiamo proposto.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, rispondo forse anche banalmente. Queste richieste sono persino pleonastiche: l'accoglimento come raccomandazione risponde già alle sue richieste; non si può scendere nello specifico di ogni infrastruttura ed opera e definire tempi e date. Non sarebbe neppure nelle possibilità di una finanziaria.

Mi pare che l'accoglimento come raccomandazione indichi già un impegno assoluto da parte della maggioranza.

FILIPPI Marco (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Insisto per la votazione, e chiedo che sia effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Filippi Marco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.120, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.121 è stato accolto come raccomandazione. Senatrice Donaggio, insiste per la votazione?

DONAGGIO (PD). Signora Presidente, invito il relatore a rivedere la sua proposta perché nei giorni scorsi Governo e Regione Veneto hanno approvato un accordo con la definizione di tutte le opere infrastrutturali di interesse prioritario. Nell'ordine del giorno si fa riferimento alle opere infrastrutturali citate come di importanza nazionale: Mose, servizio metropolitano regionale e soprattutto la messa in sicurezza di una strada, la Romea, che credo molti conoscano in quanto è tristemente famosa per essere la strada più pericolosa d'Italia, poiché ogni giorno - è accaduto anche recentemente - vi si verificano incidenti mortali.

Visto che in sede regionale la Regione Veneto continua ad assicurare che ci sono le risorse e che il Governo e la Regione hanno siglato questo accordo nazionale, sembra una contraddizione che non si assuma un impegno a realizzare quanto definito in sede governativa.

L'ordine del giorno è un rafforzativo per assicurare che gli impegni presi vengano realizzati.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, mi corre l'obbligo di rispondere in particolare perché vengo dalla stessa Regione della senatrice Donaggio. Nell'ordine del giorno si stabilisce un impegno sulla spesa e sul ripristino delle risorse; quindi va bene la raccomandazione. Ma se inserissimo una cifra non saremmo in grado di accoglierlo in questa sede.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.121, presentato dalla senatrice Donaggio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.122 e G2.123.

SAIA, relatore. Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione di entrambi gli ordini del giorno in esame.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Filippi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.122, accolto come raccomandazione?

FILIPPI Marco (PD). Signora Presidente, con riguardo all'ordine del giorno G2.122 accolgo la proposta del Governo, mentre relativamente al G2.123 sono io a raccomandare l'ordine del giorno, anche perché riguarda la necessità e l'impegno ad intensificare i livelli dei controlli relativi alla sicurezza stradale.

Tra l'altro, quest'Aula sarà prossimamente impegnata anche nella riforma del codice relativo alla sicurezza. Dunque, è un ordine del giorno di buon senso che credo colga davvero la necessità di un auspicio, di un interesse comune ad intensificare i controlli sulla strada. Il provvedimento rischia altrimenti di caratterizzarsi esclusivamente per l'inasprimento delle sanzioni quale unico deterrente a specifici comportamenti di guida.

In conclusione, sono io a raccomandare al relatore di rivedere la sua posizione con riferimento all'ordine del giorno G2.123.

PRESIDENTE. Senatore Saia, i proponenti non insistono per la votazione dell'ordine del giorno G2.122 accolto come raccomandazione, ma insistono per la votazione dell'ordine del giorno G2.123, nel caso in cui il relatore non modificasse il suo parere.

SAIA, relatore. L'ordine del giorno G2.123 può essere accolto, se prima dell'ultimo paragrafo del dispositivo si aggiungono le parole «a valutare l'opportunità di».

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Concordo con il relatore.

FILIPPI Marco (PD). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.123 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.124.

SAIA, relatore. Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione, a patto che, nella parte dispositiva, dopo le parole «a reperire le risorse necessarie per far fronte» siano eliminate le seguenti: «in modo adeguato», «ignorato per anni dallo Stato» e «seppur tardiva».

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Concordo con questa proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei segnalare che su questa materia, concernente le persone esposte all'amianto sia per motivi di lavoro che ambientali, era stato accantonato l'emendamento 2.11.

L'emendamento e l'ordine del giorno G2.124 sono stati sostituiti da un nuovo ordine del giorno, il cui testo ho consegnato ieri agli Uffici della Presidenza del Senato, al relatore e al rappresentante del Governo. Il nuovo ordine del giorno sostituisce quindi entrambi.

PRESIDENTE. Senatore Casson, a questi ordini del giorno ci arriveremo; adesso ci atteniamo all'ordine del giorno G2.124.

CASSON (PD). Mi scusi, signora Presidente, ma forse non mi sono spiegato bene. In materia di amianto erano stati presentati tre emendamenti e un ordine del giorno. Del primo emendamento era stato proposto l'accantonamento, perché veniva sostituito da un ordine del giorno che ho già presentato ieri e che sostituisce anche l'ordine del giorno in materia di amianto. Gli altri due emendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

PRESIDENTE. Va bene, il nuovo ordine del giorno, sostitutivo del G2.124 (che pertanto non esiste più) sarà esaminato successivamente.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.125.

SAIA, relatore. Signora Presidente, propongo che venga accolto come raccomandazione.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore: accolgo pertanto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.125, accolto come raccomandazione?

SERAFINI Anna Maria (PD). Sì, signora Presidente.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sto per aprire una votazione: se mi ascoltate, vorrei pregare ognuno di voi di votare per sé, dal proprio posto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.125, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.126, G2.127, G2.128 e G2.129.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, propongo di accogliere tali ordini del giorno come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore, pertanto accolgo come raccomandazione gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Senatrice Soliani, intende insistere per la votazione dell'ordine del giorno G2.126, accolto come raccomandazione?

SOLIANI *(PD)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Bubbico, intende insistere per la votazione dell'ordine del giorno G2.127, accolto come raccomandazione?

BUBBICO *(PD)*. Signora Presidente, insisto per la votazione e non accolgo la proposta di accoglierlo come raccomandazione, perché è già grave che siano state sottratte risorse per la difesa del suolo e per l'assetto idrogeologico del nostro territorio ed è gravissimo che non si vogliano impegnare le poche risorse disponibili in maniera ordinata e secondo le priorità di rischio. Con quest'ordine del giorno si chiede infatti di rispettare le indicazioni dei piani di assetto idrogeologico approvati dalle Autorità di bacino che indicano la graduazione dei fattori di rischio e di finanziare gli interventi in ragione della gravità del rischio che esprimono.

Si chiede altresì di agire anche dal punto di vista normativo perché i centri funzionali presenti nel territorio regionale possano essere meglio coordinati con le strutture centrali del Dipartimento della protezione civile, che va potenziato ulteriormente, al fine di attenuare i fattori di esposizione al rischio per le popolazioni e per le infrastrutture.

Insisto quindi per la votazione dell'ordine del giorno G2.127 e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.127.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bubbico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico, ricordando che in varie occasioni la Presidenza ha raccomandato ai colleghi senatori di votare ognuno per sé. *(Commenti del senatore Ascutti).*

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.127, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti della senatrice Incostante).

Collegli, è in corso una votazione. I senatori Segretari stanno vigilando sulla correttezza delle operazioni di voto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Gai, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.128, accolto come raccomandazione?

GIAI *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.128, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Gai, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.129, accolto come raccomandazione?

GIAI *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.129, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.130.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.130.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.130 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.131, G2.132 e G2.133.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, invito il Governo ad accoglierli come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo gli ordini del giorno come raccomandazione, ma alcune formulazioni della premessa dell'ordine del giorno G2.133 sono assolutamente inaccettabili. Pertanto, il secondo e il terzo paragrafo andrebbero espunti, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G2.131?

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signora Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.131, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno G2.132, accolto come raccomandazione, insistono per la votazione.

DE TONI (*IdV*). Sì, signora Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Toni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.132, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, per un motivo di ordine tecnico nell'ultima votazione non è risultato il mio voto favorevole. Vorrei che fosse aggiunto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I presentatori dell'ordine del giorno G2.133 accolgono la proposta di modifica avanzata dal Vice Ministro?

GIAI *(UDC-SVP-Aut)*. No, signora Presidente, e insistiamo per la votazione nominale, che chiediamo venga effettuata con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.133, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.139.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, invito il Governo ad accoglierlo come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accetto l'invito del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno G2.139, accolto come raccomandazione, insistono per la votazione?

GIAI *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, signora Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.139, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.140, G2.141, G2.142 e G2.136.

SAIA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.140 se verrà riformulato nel dispositivo aggiungendo le parole «a valutare di» prima della parola «adottare».

Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.141 come raccomandazione, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.142 se riformulato in senso analogo a quanto già indicato per l'ordine del giorno G2.140, cioè aggiungendo le parole «a valutare se» prima della parola «emanare».

Infine, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.136.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Concordo con le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lusi, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.140?

LUSI (PD). Signora Presidente, se non ho capito male, il relatore ha chiesto di sostituire la parola «adottare» con «valutare»?

PRESIDENTE. Senatore Saia, può ripetere la sua proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.140?

SAIA, relatore. Chiedo di adottare la formula: «a valutare di adottare tutte le modifiche...».

LUSI (PD). In tal caso non accetto la riformulazione, signora Presidente, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.140, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno G2.141 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.141, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Legnini, per poter accogliere l'ordine del giorno G2.142, il Governo ha chiesto di riformularlo sostituendo, all'inizio del secondo capoverso del dispositivo, le parole «ad emanare», con le parole «a valutare se emanare». Concorda con questa riformulazione?

LEGNINI (*PD*). Sì, Presidente, accolgo la nuova formulazione dell'ordine del giorno G2.142.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.142 (testo 2) e G2.136 non verranno posti in votazione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.143, G2.144 e G2.145.

SAIA, *relatore*. Invito il rappresentante del Governo ad accogliere tutti gli ordini del giorno in esame come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, accolgo gli ordini del giorno in esame come raccomandazione, anche perché, soprattutto i primi due in materia bancaria, in ogni caso non possono che essere accolti come tali, perché trattano questioni molto delicate, rispetto alle quali un impegno formale potrebbe provocare effetti non desiderabili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.143 è stato accolto dal Governo come raccomandazione; chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

MORANDO (*PD*). Vorrei capire che cosa stiamo decidendo.

ZANDA (*PD*). Signora Presidente, insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zanda, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.143, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.144 è stato accolto dal Governo come raccomandazione; chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

DE ECCHER *(PdL)*. Signora Presidente, in ragione di un dispositivo che lascia comunque al Governo ampi margini operativi sia sul piano delle modalità d'intervento che della tempistica, insisto per la votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.144.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Eccher, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.144, presentato dal senatore De Eccher e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Filippi, il Governo e il relatore si sono detti disponibili ad accogliere il suo ordine del giorno G2.145 come raccomandazione. Accetta o insiste per la votazione?

FILIPPI Marco *(PD)*. L'ordine del giorno in questione riguarda la necessità di un impegno da parte del Governo a rifinanziare le leggi di settore sulla portualità italiana. Mi rivolgo anche al presidente dell'8^a Commissione, senatore Grillo, che poco fa era occasionalmente seduto fra i banchi del Governo, anche a frutto di un lavoro davvero intenso svolto nei mesi scorsi proprio in quella Commissione. Ora si tratta di capire e valutare l'eventuale riformulazione. Sarebbe però assolutamente opportuno - da un lato - un ordine del giorno preciso che si assuma l'impegno di rifinanziare la legge di settore sulla portualità, la quale dal 2002 di fatto non viene rifinanziata; dall'altro lato, un formale ulteriore impegno, dopo quelli che abbiamo reciprocamente assunto anche nelle passate legislature, rispetto ai dragaggi portuali, che costituiscono davvero l'emergenza rispetto al sistema portuale italiano. Sono porti che di fatto hanno necessità di questi interventi urgenti.

Quindi, sono disponibile ad una riformulazione dell'ordine del giorno, ma necessariamente deve trattarsi di un ordine del giorno preciso.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo che cosa intende rispondere al senatore Filippi.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. L'ordine del giorno potrebbe essere accolto, ma deve essere ampiamente riformulato nel dispositivo, nel senso di dire quanto segue: «ad adottare le opportune iniziative volte a reperire, anche nell'ambito dei contributi comunitari per le infrastrutture, adeguati finanziamenti per».

La cifra di 2 miliardi, così come scritta nell'ordine del giorno, è il contributo comunitario. Si tratta di una cifra davvero bella, ma assolutamente irraggiungibile.

PRESIDENTE. Senatore Filippi, accetta la nuova formulazione proposta dal Governo?

FILIPPI Marco (*PD*). Dobbiamo trovare le forme e i modi per riformulare l'ordine del giorno. Evidenzio soltanto il fatto che la cifra di 2 miliardi è quella venuta meno negli anni. Sono comunque disponibile a riformulare il testo.

PRESIDENTE. La riformulazione proposta dal Governo è la seguente: «impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative volte a reperire, anche nell'ambito dei contributi comunitari per le infrastrutture, adeguati finanziamenti per il proseguimento...».

Senatore Filippi, accetta questa riformulazione?

FILIPPI Marco (*PD*). Sì, Presidente.

DE TONI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TONI (*IdV*). Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.145 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.146 e G2.147.

SAIA, *relatore*. Invito il Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G2.146, e ad accogliere l'ordine del giorno G2.147.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Carlino, l'ordine del giorno G2.146 è accolto come raccomandazione. Insiste per la votazione?

CARLINO (*IdV*). Presidente, non possiamo accettare l'accoglimento come raccomandazione perché vorremmo dal Governo un impegno certo. La crisi economica rende urgente la definizione dei livelli retributivi di ciascuna categoria di lavoratori e, quindi, il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro da tempo scaduti. In questa finanziaria le risorse stanziare sono appena sufficienti - come ho già detto durante il dibattito - ad assicurare ai lavoratori l'indennità di vacanza contrattuale. Quindi, con l'ordine del giorno G2.146 impegniamo il Governo al raddoppio delle risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per il settore del pubblico impiego.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G2.146.

SBARBATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*PD*). Signora Presidente, volevo porre al Governo, alla maggioranza ed anche a lei un quesito: la raccomandazione è reato oppure no? Il Governo ha bisogno di raccomandazioni per fare il proprio dovere e dare risposte ai cittadini italiani oppure è capace di farlo? Si continua ad insistere

con la raccomandazione che, peraltro, è vuota perché chiaramente non è cogente; ciò è stato dimostrato ieri dallo stesso Governo che non ha rispettato neanche quello che aveva votato in quest'Aula. Mi riferisco ad una mozione che riguardava la scuola, la cultura e i libri di testo: ieri un emendamento, presentato dal Partito Democratico, è stato dichiarato non valido, perché non votato da parte della maggioranza e del Governo. Credo pertanto che se non si rispettano nemmeno i voti espressi, che impegnano il Governo e la maggioranza, figuriamoci se si rispettano queste cosiddette raccomandazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.146, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.147 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G2.148, G2.149, G2.150, G2.151, G2.152, G2.153, G2.154 e G2.155.

SAIA, relatore. Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione di tutti gli ordini del giorno richiamati.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Donaggio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.148, accolto come raccomandazione?

DONAGGIO (PD). Insisto per la votazione, chiedendo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donaggio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.148, presentato dalla senatrice Donaggio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Bosone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.149, accolto come raccomandazione?

BOSONE (PD). Signora Presidente, insistiamo per la votazione, perché da tempo chiediamo un preciso sistema di controllo della spesa sanitaria e la modifica del sistema di pagamento dei DRG (*Diagnosis Related Groups*) che riteniamo non essere premiante della qualità; oltretutto, favorisce l'inappropriatezza delle prestazioni sanitarie. Chiediamo pertanto un impegno preciso del Governo su questi argomenti.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bosone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.149, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Bosone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.150, accolto come raccomandazione?

BOSONE (PD). Signora Presidente, insisto per la votazione, perché le piccole e medie imprese, legate anche al settore biomedicale, si trovano in situazione di grande difficoltà. Riteniamo che il Governo possa predisporre nelle Regioni commissariate un Fondo per andare incontro a queste imprese, che spesso vantano dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, risalenti a tre anni fa. Penso che, in questo momento di crisi, il Governo debba predisporre un aiuto per queste aziende

Chiediamo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bosone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.150, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Bassoli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.151, accolto come raccomandazione?

BASSOLI (PD). Signora Presidente, speravo vi fosse una maggiore attenzione a questo ordine del giorno, che vuole aprire uno squarcio sul silenzio che da anni c'è sulla sindrome post-polio. Chi è della mia generazione ricorda ancora di bambini morti di poliomielite. Ci sono le persone sopravvissute, verso le quali c'è assoluta indifferenza rispetto alle patologie della post-polio, riconosciute anche in importanti congressi scientifici nel nostro Paese. Da anni i centri di ricerca, cura e studio di questa malattia sono stati completamente abbandonati.

Speravo che la richiesta di una maggiore attenzione rispetto alla cura, alla ricerca, all'informazione della classe medica su questo problema potesse essere accettata dal Governo e mi rammarico molto che questo non sia avvenuto. Circa 70.000 persone soffrono di questa malattia e sono completamente abbandonate nella cura. Non posso accettare questa indifferenza e insisto per la votazione: ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bassoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.151, presentato dalla senatrice Bassoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G2.152, accolto come raccomandazione?

PINZGER (UDC-SVP-Aut). Sì, signora Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.152, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G2.153, accolto come raccomandazione, se insistono per la votazione.

MARINARO (PD). Signora Presidente, chiedo l'attenzione del Governo, per cortesia!

Non posso accettare che questo ordine del giorno sia stato accolto come raccomandazione dal Governo, non solo per i contenuti così importanti, soprattutto alla vigilia della messa in opera del Trattato di Lisbona, ma perché vi è un impegno preciso per il Governo di riferire al Parlamento su quale voce di bilancio le sanzioni pecuniarie europee gravano e a quanto ammontano complessivamente.

Questa richiesta non può essere accolta come raccomandazione perché o vi è un impegno da parte del Governo oppure non vi è.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Le argomentazioni della senatrice Marinaro sono convincenti. Quindi, accolgo l'ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.153 non verrà posto in votazione.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G2.154, accolto come raccomandazione, se insistono per la votazione.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, non posso accettare l'accoglimento come raccomandazione per alcuni motivi di fondo.

Innanzitutto, questa posizione è in netta contraddizione con le affermazioni di alcuni illustri membri del Governo, dal presidente Berlusconi al ministro degli esteri Frattini: in alcuni incontri fatti a livello intergovernativo con i rappresentanti del Governo sloveno costoro si sono impegnati a trovare i fondi per coprire le spese di funzionamento previste dalla legge n. 38 del 2001 per la minoranza nazionale slovena.

Per quanto riguarda anche la minoranza italiana in Slovenia, c'è stato un preciso impegno da parte del presidente Fini durante il recente incontro con la rappresentanza parlamentare della Croazia, di cui faceva parte anche il parlamentare della comunità italiana, onorevole Furio Radin. Vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo che lo scorso anno abbiamo assistito ad un comportamento uguale a questo, salvo poi trovare i fondi necessari nel cosiddetto provvedimento milleproroghe.

C'è poi un'ultima questione sulla quale vorrei sollecitare l'attenzione del Governo. Il Governo sloveno, nonostante la crisi finanziaria, ha garantito gli stessi contributi alla comunità italiana e, nel recente incontro di Brdo, nel comitato interministeriale ha garantito anche l'assetto di "TV-Capodistria". Non sono un'assertrice della reciprocità, però vorrei ricordare al Governo gli impegni assunti.

Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Blazina, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.154, presentato dalla senatrice Blazina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, il Governo è disponibile ad accettare l'ordine del giorno G2.155 come raccomandazione; cosa intende fare?

RUSCONI (PD). Signora Presidente, vorrei fare un appello al Governo a rivedere il suo parere. Questo semplice ordine del giorno impegna il Governo a valutare, ove lo consentano le condizioni di stabilizzazione del bilancio pubblico, la possibilità di prevedere un aiuto in favore delle società sportive dilettantistiche, con la revisione dell'articolo 90 della legge finanziaria 2003. Vorrei informare il Governo che sul tema è stato presentato un disegno di legge *bipartisan* molto più dettagliato di questo ordine del giorno, firmato da tutti e cinque i Capigruppo presenti nella 7^a Commissione permanente, con l'appoggio del sottosegretario Crimi (che in Commissione ha pubblicamente previsto un sostegno economico), la cui discussione sarà incardinata la settimana prossima ed avrà come relatore l'autorevole senatore Barelli.

Come Gruppo del PD abbiamo rinunciato a presentare emendamenti relativi all'ambito dello sport dilettantistico proprio perché un ordine del giorno sarebbe stato maggiormente coerente con il disegno di legge *bipartisan* in oggetto. Pertanto, votare contro tale ordine del giorno o accoglierlo come raccomandazione vorrebbe dire da parte del Governo votare contro la sua maggioranza.

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, considerato che tale ordine del giorno impegna il Governo nell'ambito delle condizioni e del rispetto dei saldi finanziari, vorrei aggiungervi la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e quella della collega Bugnano, a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno G2.155.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.155 non verrà posto in votazione.

Invito tutti i colleghi che hanno richiesto di sottoscrivere tale ordine del giorno, a far pervenire le loro firme alla Presidenza.

Riprendiamo ora l'esame degli ordini del giorno derivanti dal ritiro di alcuni emendamenti presentati all'articolo 2.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi prima di tutto sull'ordine del giorno G2.701.

SAIA, relatore. Signora Presidente, propongo al Governo di accogliere l'ordine del giorno G2.701.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.701. Poiché però pone una serie di problemi, sarebbe opportuno modificarne il dispositivo, sostituendo le parole «impegna il Governo ad adottare», con le altre «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare».

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, accetta la modifica dell'ordine del giorno nel senso indicato dal Governo?

GERMONTANI (PdL). Va bene.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.701 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.108a.

SAIA, relatore. Signora Presidente, ritengo possa essere accolto dal Governo come raccomandazione, sostituendo però le parole «impegna il Governo a prevedere» con le altre «impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere».

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo può accogliere l'ordine del giorno, se modificato nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, intende riformulare l'ordine del giorno?

GERMONTANI (PdL). Va bene, sono d'accordo con la riformulazione indicata.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.108a (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.600.

SAIA, relatore. Ritengo che l'ordine del giorno G2.600 possa essere accolto.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.600 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.172.

SAIA, relatore. Signora Presidente, l'ordine del giorno potrebbe essere accolto dal Governo espungendo il penultimo paragrafo, dalle parole «a verificare la possibilità» fino alle parole «anni successivi;».

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, intende riformulare l'ordine del giorno nel senso indicato dal Governo?

VITALI (PD). Signora Presidente, accolgo la richiesta del relatore e del Governo, in quanto l'ordine del giorno G2.172 riguarda la questione del Patto di stabilità degli enti locali; se ne è parlato a lungo. È stato richiesto di sopprimere la parte relativa al superamento delle sanzioni, ma restano fermi due punti fondamentali per me e per il mio Gruppo: quello relativo alla revisione del Patto di stabilità interno, al fine di consentire gli investimenti degli enti locali (mi auguro che questo sia

possibile fin dalla discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge finanziaria) e - anche questo molto è importante - l'impegno al Governo a restituire integralmente quanto dovuto ai Comuni per il mancato gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Era insostenibile anche per la maggioranza la contraddizione tra il federalismo a parole e il centralismo esasperato nei fatti. Questo è il segno che in qualche modo i nostri argomenti cominciano a fare breccia. Non è certo la soluzione del problema, ma la maggioranza e il Governo stiano tranquilli: non molleremo la presa e continueremo a segnalare che è una questione fondamentale non solo per i Comuni, ma per tutta l'economia italiana.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.172 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G2.178, G2.208, G2.770 e G2.0.30.

SAIA, relatore. Signora Presidente, a mio avviso l'ordine del giorno G2.178 può essere accolto dal Governo. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. La Presidenza ha molta difficoltà a seguire; suppongo anche i colleghi senatori che abbiano questa velleità.

SAIA, relatore. Ritengo possa essere accolto anche l'ordine del giorno G2.208.

L'ordine del giorno G2.770 può essere accolto, sostituendo nel dispositivo le parole «ad emanare» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di emanare».

Infine, anche l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.0.30 può essere accolto.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.178 e G2.208 non verranno posti in votazione.

Sull'ordine del giorno G2.770 c'è una proposta di riformulazione: la accoglie, senatore Casson?

CASSON (PD). Sì, Presidente, accolgo la proposta del relatore, segnalando peraltro che la precisazione che richiede, e che accetto, mi sembra piuttosto un sofisma di fronte ad una indicazione normativa che già prevedeva che comunque il Ministro dovesse emanare il decreto entro 90 giorni, laddove è passato oltre un anno. Con questa precisazione e con questa segnalazione di obbligo ad emanare il decreto per fare funzionare il Fondo per le vittime dell'amianto, accolgo l'invito del Governo.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G2.770 (testo 2) non verrà posto in votazione. Ugualmente, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.30 non verrà posto in votazione.

Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno presentati all'articolo 3, precedentemente accantonati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.102.

SAIA, relatore. Propongo al rappresentante del Governo di accogliere tutti e tre gli ordini del giorno come raccomandazione.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Accetto la proposta del relatore con una sola precisazione sull'ordine del giorno G3.101. Al secondo paragrafo del dispositivo andrebbero cancellate le parole da «ad assicurare» fino alla parola «privilegiando», e sostituite con le parole «a privilegiare» (lo svolgimento rapido ed efficiente dei procedimenti penali e civili).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G3.100.

Nel momento in cui parliamo di provvedimenti sulla velocizzazione dei processi, non dovrebbe sfuggire all'attenzione un ordine del giorno che chiede appunto di migliorare l'efficienza del sistema giustizia. Chiedo al rappresentante del Governo e al relatore di valutarlo attentamente, ed eventualmente di proporci anche una riformulazione.

In caso contrario, insisto perché venga posto ai voti con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non essendoci richieste di intervento né da parte del relatore né da parte del rappresentante del Governo, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G3.101 è stato accolto dal Governo come raccomandazione, previa riformulazione: la accetta, senatore Li Gotti?

LI GOTTI (IdV). No, signora Presidente. Non accetto la raccomandazione, nel momento in cui stiamo leggendo il testo dell'ennesima norma vergogna, che determina un omicidio processuale del nostro sistema per favorire un imputato: nel momento in cui presentate questa vergogna, negate le risorse alla giustizia. Vergogna! *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti dal Gruppo PdL).*

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Li Gotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G3.102 è stato accolto come raccomandazione. Senatore Fosson, insiste per la votazione?

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Fosson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.102, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.103 e G3.104.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.103, mentre propongo di accogliere l'ordine del giorno G3.104 come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, accolgo l'ordine del giorno G3.103 e, come raccomandazione, il G3.104.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.103 non verrà posto ai voti. L'ordine del giorno G3.104 è stato accolto come raccomandazione. Senatrice Bianchi, insiste per la votazione?

BIANCHI *(PD)*. Signora Presidente, insisto per la votazione, ricordando che proprio la salute materno-infantile è stata individuata in sede di G8 come uno dei punti chiave in materia di sanità a livello internazionale e che proprio in quest'Aula, il 12 febbraio 2009, è stata presentata una mozione, a firma trasversale, dalla senatrice Boldi, dalla senatrice Bianconi e dalla sottoscritta, con cui si impegnava il Governo su questo argomento.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bianchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.104, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.105, G3.106, G3.107, G3.108, G3.109 e G3.110.

SAIA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3.105, mentre propongo l'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G3.106, G3.107, G3.108, G3.109 e G3.110.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, e quindi accolgo come raccomandazione gli ordini del giorno, ad eccezione del G3.105, che prefigura una linea di politica economica alternativa a quella dell'attuale Governo, che pur essendo comprensibile non è condivisibile. Il parere sul G3.105 è dunque contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.105.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.105, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.106, accolto dal Governo come raccomandazione, se insistono per la votazione.

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Fosson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.106, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.107, accolto dal Governo come raccomandazione, se insistono per la votazione.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.107, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.108, accolto dal Governo come raccomandazione, se insistono per la votazione.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Sì, insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.108, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.109, accolto dal Governo come raccomandazione, se insistono per la votazione.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Sì, insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.109, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.110, accolto dal Governo come raccomandazione, se insistono per la votazione.

BOSONE (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere un po' di attenzione sull'ordine del giorno G3.110, perché sul tema della salute non ci basta raccomandare qualcosa al Governo, dal quale invece vorremmo un impegno chiaro. Infatti, in questo momento nel Paese si percepisce una disuguaglianza che interessa anche la sanità: non si tratta soltanto di una disuguaglianza territoriale, perché inizia ad essere anche sociale. Abbiamo notato soltanto tagli alle tabelle del bilancio sulla sanità. Inoltre, nel disegno di legge finanziaria in esame non è prevista alcuna misura aggiuntiva tesa ad onorare la richiesta avanzata dalle Regioni, così come non vi sono misure di razionalizzazione del sistema; anzi è stato bocciato un ordine del giorno da noi proposto, che invece lo scorso anno era stato recepito dal Governo. Quindi, quest'anno abbiamo fatto addirittura un passo indietro sul tema della riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sanitario.

Abbiamo assistito con preoccupazione anche alla rottura del rapporto tra Governo e Regioni, all'interno di un patto per la salute che rappresenta la risoluzione del problema della sanità nel nostro Paese: da una parte si prevedono risorse e, dall'altra, si chiede più responsabilità alle Regioni nella spesa. Il 23 ottobre scorso è stato risolto il conflitto tra Governo e Regioni perché sono state accolte con soddisfazione le richieste avanzate dalle Regioni; eppure oggi non riscontriamo all'interno del disegno di legge finanziaria queste richieste di tipo economico. Tutto ciò ci preoccupa enormemente: è stato chiuso un patto, ma le risorse necessarie per onorarlo non vengono previste nella finanziaria!

Inoltre, le risorse richieste, sia per gli investimenti che per la spesa sanitaria, dovrebbero essere spalmate sul 2010, sul 2011 e sul 2012. Ritengo, dunque, che qualche impegno chiaro debba essere assunto dal Governo; altrimenti viene il sospetto che, tutto sommato, il Governo consideri la sanità come un *optional* per il Paese o comunque che quell'universalismo selettivo, cui fa riferimento il ministro Sacconi, preveda che qualcuno rimanga fuori dal sistema sanitario nazionale. Noi vogliamo ribadire che l'universalismo è o non è: non vi può essere universalismo che preveda al suo fianco qualche aggettivo diminutivo: penso che l'universalismo debba essere assolutamente preservato.

Come Partito Democratico, e concludo, vogliamo dire una parola chiara sulla sanità: noi siamo per la conservazione ed il miglioramento di un sistema sanitario che deve essere universale e solidaristico, secondo quanto prevede la Costituzione. Su questo punto siamo fermi, avendo assunto al riguardo un forte impegno nei confronti degli elettori. Vorrei dunque che anche da parte del Governo, e anche da parte vostra, colleghi della maggioranza, venisse assunto verso i cittadini un impegno in tal senso, al fine di garantire un sistema sanitario che assicuri a tutti uguale accesso alle cure.

Signora Presidente, insisto dunque per la votazione dell'ordine del giorno G3.110. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G3.110.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CURSI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (PdL). Signora Presidente, l'ordine del giorno G3.110 è stato formulato dal collega Bosone qualche settimana fa. Ad oggi esso risulta datato, visto che ho letto le dichiarazioni di un certo Vasco Errani, che mi risulta essere ancora il Presidente della Conferenza delle Regioni, dalle quali emerge chiaramente l'apprezzamento per l'atteggiamento del Governo e in particolare del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha concesso gli stanziamenti previsti e richiesti anche per il piano degli investimenti. Inviterei dunque il collega Bosone a rileggersi quelle dichiarazioni. Forse Vasco Errani non è più Presidente della Conferenza delle Regioni, ma allora il discorso cambia. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Bosone e Bassoli).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.110, presentato dal senatore Cosentino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è giunta alla Presidenza la richiesta di sospendere a questo punto i lavori e di togliere la seduta per consentire ai Gruppi di riunirsi.
Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

ANDRIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Signora Presidente, intervengo per chiedere che si prenda atto del mio voto favorevole all'ordine del giorno G2.149, che per errore non ho espresso.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signora Presidente, sulla base della discussione che abbiamo sviluppato questa mattina, il Governo ci ha detto che in mattinata sarebbe stata consegnata la relazione tecnica sull'emendamento del relatore. Chiedo alla Presidenza se tale relazione è pervenuta.

PRESIDENTE. Lo chiediamo direttamente al rappresentante del Governo, che è presente.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Mi dispiace, signora Presidente, ma la relazione non è ancora pervenuta.

MORANDO (PD). Signora Presidente, questo è un fatto assai serio, perché stamattina il Governo ha assunto un impegno formale, assicurando che, entro la mattinata, sarebbe arrivata la relazione tecnica. Tuttavia, la seduta antimeridiana si sta ormai avviando a conclusione, mentre alle ore 13 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Per le ragioni illustrate dal presidente

D'Alia questa mattina, c'è un problema piuttosto serio. Chiedo quindi alla Presidenza del Senato di concederci altro tempo per la presentazione dei subemendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Morando, mi pare che il termine per la presentazione degli emendamenti sia stato già spostato alle ore 13,30...

MORANDO (PD). Signora Presidente, mi scusi, non voglio insistere, ma «mi pare» non è una risposta adeguata: o quel termine è stato spostato alle ore 13,30, e allora va bene; nel caso in cui così non è, bisogna che ciò venga appurato.

PRESIDENTE. Senatore Morando, in verità mi ha interrotto prima che concludessi il mio discorso. Le stavo soltanto ricordando che il termine è già stato spostato alle ore 13,30; tuttavia, in questa situazione, e in mancanza di una relazione tecnica, interpellerei il presidente Schifani, e tutti i Gruppi saranno successivamente informati.

Come stabilito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 13,20)*.

**280ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2009
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del presidente SCHIFANI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790. Dal momento che la 5ª Commissione permanente non ha ancora concluso i suoi lavori, sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 18,02).

Onorevoli colleghi, la Commissione bilancio ha chiesto di poter continuare l'esame del maxiemendamento presentato dal Governo e dei restanti emendamenti.

Sospendo pertanto nuovamente la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18,03, è ripresa alle ore 19,05).

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,05)

La seduta è ripresa. *(Brusio).*

Chiedo ai colleghi che intendono continuare a parlare di recarsi presso l'annesso Salone Garibaldi. *(Brusio).*

Collegli, se non c'è la volontà di proseguire nei lavori dell'Assemblea si può chiudere la seduta odierna e rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in esame a domani mattina. Vorrei ricordare che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede sedute sino a sabato mattina e dunque non vi sono problemi connessi ad una eventuale nuova convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli ordini del giorno presentati all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G3.111, G3.112, G3.113, G3.114, G3.115, G3.116, G3.117, G3.118, G3.119 e G3.120.

SAIA, *relatore*. Sarei favorevole a che il Governo accogliesse tutti gli ordini del giorno in esame come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo tutti gli ordini del giorno come raccomandazione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, francamente non si riesce a lavorare con questo brusio. Suspendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,07, è ripresa alle ore 19,10*).

Riprendiamo i nostri lavori.

Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.111?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, insisto per la votazione e chiedo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.111, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G3.112?

MERCATALI (*PD*). Insistiamo, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mercatali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.112, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.113?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.113, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.114?

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, insisto per la votazione e chiedo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.114, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1780

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.115?

GHEDINI *(PD)*. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione. Non riteniamo sufficiente che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Vorrei però precisare le ragioni per le quali non siamo in condizione di accettare che nè questo ordine del giorno nè il successivo siano accolti solo come raccomandazione. Accettarlo, su un argomento legato ai redditi delle famiglie e alle condizioni di povertà in cui stanno scivolando migliaia di famiglie italiane, significherebbe continuare a confondere la realtà con la sua rappresentazione. La rappresentazione è quella delle dichiarazioni del ministro Tremonti che, a metà settembre, al *Meeting* di Rimini, affermò che il Governo aveva deciso di aiutare le famiglie; o anche quella delle dichiarazioni del sottosegretario Giovanardi che, a fine settembre, presso il Forum delle famiglie, promise interventi concreti contenuti nella manovra finanziaria.

Nel disegno di legge finanziaria non c'è nulla per le famiglie e per il sostegno dei redditi, e il nostro Paese sta scivolando nelle ultime posizioni in termini di disuguaglianza tra i redditi. Vi abbiamo proposto numerosi emendamenti che intervenivano sulla defiscalizzazione, sull'aumento degli assegni familiari e delle pensioni, ossia sull'aumento dei redditi di quelle categorie a cui appartengono le famiglie maggiormente in difficoltà in questa situazione di crisi. Vi abbiamo offerto un ventaglio di alternative possibili; nessuna di esse è stata accolta. Pertanto, è inutile raccomandarsi al Governo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.115, presentato dal senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1760

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G3.116?

GHEDINI (PD). Sì, insistiamo per la votazione e chiediamo che essa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.116, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1760

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.117?

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.117, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1760

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.118?

SERAFINI Anna Maria (PD). Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Serafini Anna Maria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.118, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.119?

SERAFINI Anna Maria (PD). Sì, signor Presidente, e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Serafini Anna Maria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.119, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.120 se insistono per la votazione.

GHEDINI (PD). Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.120, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.121, G3.122, G3.123, G3.124, G3.125, G3.126 e G3.127.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, propongo al Governo di accogliere tutti gli ordini del giorno come raccomandazione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Tuttavia, mi sembra la giornata della bontà, perché va bene accogliere gli ordini del giorno come raccomandazione, ma nella parte propositiva di alcuni di essi sono contenute valutazioni che, se avessimo dovuto esaminare un numero di ordini del giorno ragionevole e non così elevato, forse sarebbe stato il caso di cassare, in quanto non particolarmente gradevoli per il destinatario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.121 se insistono per la votazione.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.121, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.122 se insistono per la votazione.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.122, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.123 se insistono per la votazione.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.123, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.124 se insistono per la votazione.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.124, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.125 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.125, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.126 se insistono per la votazione.

CARLINO (*IdV*). Sì, signor Presidente, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.126, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.127 se insistono per la votazione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.127, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.Tab.A.1 e G3.Tab.A.2.

SAIA, relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno G3.Tab.A.1, ma con le seguenti modifiche: nel dispositivo, dopo le parole «a provvedere con» chiedo di eliminare la parola «estrema»; alla penultima riga, dopo la parola «impegnandosi», chiedo di sostituire le parole «per un importo di 3 miliardi» con le seguenti «ad individuare congrue risorse...».

Sono altresì favorevole all'ordine del giorno G3.Tab.A.2, ma qualora il dispositivo venga così riformulato: all'ultima riga, sostituire le parole «per un importo di 3 miliardi» con le seguenti «ad individuare congrue risorse...».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pistorio se accoglie le proposte di modifica avanzate dal relatore.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Comprendo che il Governo abbia necessità di sottrarsi ad un vincolo così stringente. Non ho motivi per non affidarmi a una ragione di ordine politico e finanziario più agevole. Accetto quindi di modificare i due ordini del giorno nel senso indicato dal relatore.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Accolgo gli ordini del giorno G3.Tab.A.1 e G3.Tab.A.2, così come modificati.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.Tab.A.1 (testo 2) e G3.Tab.A.2 (testo 2) non sono posti in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.Tab.A.700 e G3.0.817.

SAIA, relatore. Esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.Tab.A.700 e G3.0.817 non verranno posti in votazione.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.31 (testo 2).

SAIA, relatore. Invito il senatore Pichetto Fratin a ritirare l'emendamento 2.31 (testo 2), di fatto contenuto nell'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accoglie la proposta del relatore.

PICHETTO FRATIN (PdL). Sì, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.95.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.95.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.95, presentato dalla senatrice Baio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.98.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.98.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.98, presentato dal senatore Giaretta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.134.

SAIA, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, cosa intende fare?

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut). Ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.134 non verrà pertanto posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.147.

SAIA, relatore. Invito la senatrice Allegrini a ritirare l'emendamento.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo si associa all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, accede alla richiesta di ritirare l'emendamento 2.147?

ALLEGRIINI (PdL). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.168.

SAIA, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il mio parere è contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, anch'io invito il senatore Legnini a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, cosa intende fare?

LEGNINI (PD). Signor Presidente, questo emendamento tendeva a introdurre una norma a mio parere assolutamente condivisibile ed efficace, vale a dire la possibilità per le autonomie locali di rinegoziare i mutui con la Cassa depositi e prestiti, con zero oneri per la finanza pubblica. In un momento di difficoltà per gli enti locali, a noi tutti noto, questa misura potrebbe costituire un sostegno ed un sollievo. Mi meraviglia pertanto l'espressione di un parere contrario, peraltro in modo del tutto immotivato.

Siccome, tuttavia, è comunque una proposta seria e fondata, non ho difficoltà ad accogliere la richiesta di trasformare tale emendamento in ordine del giorno, ma credo sia un'occasione mancata per approvare una norma utile e senza oneri per il sistema delle autonomie locali.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.168 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.178.

SAIA, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo?

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, accetto la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.178 non verrà posto votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.185 (testo corretto).

SAIA, relatore. Signor Presidente, anche in questo caso, invito i presentatori a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Cosa intendono fare i presentatori?

LUSI (PD). Signor Presidente, come lei sicuramente ricorderà, questo argomento è stato trattato in questa sede a luglio, durante la conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, che conteneva l'articolo 25, recante: "Spese indifferibili", e prevedeva in particolare la restituzione delle imposte. In quella sede il Governo non accettò un ordine del giorno che lo impegnava nel prossimo emanando decreto-legge a correggere la norma dell'articolo 25, volendo rinviare tale correzione non al successivo, ma ad un futuro decreto-legge. Da allora, Presidente, sono stati emanati quattro decreti-legge, è rimasta una non sostanziale, ma totale differenza di gestione del regime di restituzione delle imposte per i terremotati abruzzesi rispetto a quelli di Umbria e Marche, e il Governo non ha apportato alcuna modifica.

Ora ci si chiede di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno: in realtà, cosa ci state chiedendo, di modificarlo in futuro? Non cambia assolutamente niente. Se il Governo e il relatore ci propongono di trasformare in un ordine del giorno tale emendamento assumendo l'impegno ad una modifica nel senso proposto nel prossimo decreto-legge, allora possiamo accettare tale richiesta. Questa avrebbe un senso, ma non lo ha chiederci di trasformare un emendamento siffatto, che è lo stesso di quattro mesi fa. La differenza di posizioni riguardava il testo di legge in cui introdurre tale modifica; ciò vuol dire che Governo e maggioranza erano d'accordo a modificare il regime di restituzione di queste imposte negli stessi termini che gli altri cittadini italiani hanno finora "subito". Se così fosse, saremmo d'accordo, altrimenti non ha proprio senso trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.185 (testo corretto).

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.185 (testo corretto), presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.198.

SAIA, relatore. Signor Presidente, invitiamo i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, che potrà eventualmente essere accolto come raccomandazione dal Governo. Altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere la proposta del relatore e del rappresentante del Governo.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, non intendo trasformare l'emendamento 2.198 in ordine del giorno, e men che meno posso accettare che il Governo lo accolga poi come raccomandazione.

A questo proposito, vorrei ricordare che sulla stessa materia ho presentato un subemendamento all'emendamento del relatore 2.3000, che è stato predisposto questa mattina ed avente un contenuto analogo, sia per quanto riguarda i contributi in ambito agricolo, sia per le provvidenze concernenti un evento calamitoso in una Provincia del Veneto. Mi sembrava di aver capito che quell'emendamento del relatore, dal punto di vista politico, rappresentasse una sorta di sintesi tra alcune esigenze del Governo e una serie di questioni emerse all'interno dei Gruppi parlamentari di maggioranza, come riconoscimento al lavoro dei membri del Parlamento per questioni che hanno una valenza significativa.

Ho lamentato nei confronti del Governo e del relatore la scarsa considerazione per l'emendamento 2.198, perfettamente omogeneo nei contenuti a quello del relatore di questa mattina; per tale motivo ho proposto dunque un subemendamento all'emendamento del relatore 2.3000, di analogo tenore.

Che adesso il Governo mi chieda di trasformare l'emendamento in ordine del giorno e addirittura di accettarne l'accoglimento come raccomandazione, è una proposta assolutamente surreale, che denuncia in modo molto chiaro la scarsissima considerazione che vi è per le nostre proposte da parte della maggioranza.

Non voglio entrare in polemica con nessuno, ma ho preso atto di proposte per così dire parziali riferite anche al territorio della Regione Sicilia, presentate da parte di colleghi della Lega Nord, e ne sono felice; l'unico soggetto politico al quale non viene consentito invece, in alcuna occasione, che una proposta si trasformi in norma è il Movimento per le Autonomie. Lo dico quindi con molta amarezza: questa è vicenda politicamente sgradevole.

Chiedo dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.198.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.198, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.205.

SAIA, relatore. Signor Presidente, invito la presentatrice a ritirare l'emendamento; diversamente il parere sarà contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, ritira l'emendamento?

ALLEGRINI (PdL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.207, identico all'emendamento 2.142.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, chiedo di potere aggiungere la mia firma e quella della senatrice Pinotti agli emendamenti 2.207 e 2.142.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, lo avevo già chiesto in precedenza ma, *ad abundantiam*, chiedo di aggiungere la mia firma ai due emendamenti 2.207 e 2.142.

LATRONICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (PdL). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma del senatore Fleres e Viceconte agli emendamenti 2.207, che anch'io sottoscrivo, e 2.142.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAIA, relatore. Signor Presidente, chiedo di mantenere accantonati questi due emendamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore. (*Brusio e commenti dai banchi dell'opposizione*).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, l'accantonamento dell'accantonamento è una nuova prassi?

SAIA, relatore. Allora, collega Legnini, non chiedo l'accantonamento, ma di passare all'esame degli emendamenti successivi!

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.207 e 2.142 sono accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.332a.

SAIA, relatore. Signor Presidente, chiedo il ritiro dell'emendamento 2.332a e la sua trasformazione in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'emendamento, senatore Latronico, se accetta la richiesta del relatore.

LATRONICO (PdL). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, ma cosa c'è scritto in quest'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.332a.

Faccio rilevare che stiamo trasformando molti emendamenti in ordini del giorno con questa formulazione. Naturalmente, se c'è un testo dell'ordine del giorno possiamo distribuirlo.

LATRONICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATRONICO (PdL). Signor Presidente, il tema è noto e riguarda le scuole non statali.

In sintesi, in premessa vi è un richiamo all'importanza che il tema comporta per l'offerta educativa e per il pluralismo educativo nel nostro Paese. Il dispositivo dell'ordine del giorno, se il vice ministro Vegas è d'accordo, impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, anche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, per le finalità di cui alla legge n. 203 del 2008, ad un'autorizzazione di spesa.

SBARBATI (PD). Un'autorizzazione di spesa pari a quanto?

LATRONICO (PdL). Pari a 120 milioni di euro, come scritto nel testo dell'emendamento. Possiamo anche modificare il testo, se la formula dispiace all'opposizione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il testo dell'ordine del giorno recita: «a valutare l'opportunità di...»; sotto questo profilo il Governo è d'accordo.

ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, anch'io desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

SBARBATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (PD). Signor Presidente, mi pare veramente incredibile il fatto che questa mattina identici emendamenti presentati dal Partito Democratico e dall'UDC siano stati respinti perché recavano un impegno di spesa. Anche in quest'ordine del giorno c'è un impegno di spesa: mi pare quindi che ci sia un doppio peso e una doppia misura nella valutazione.

Inoltre, voglio dichiarare che, come non ho votato gli emendamenti presentati dal Partito Democratico e dall'UDC, così non sono affatto d'accordo su quest'ordine del giorno, per il quale così graziosamente il Governo dà la sua disponibilità ad allargare le maglie della spesa, non fosse altro perché in questo dibattito non abbiamo ancora ben capito quanto conti la pressione esterna di un certo tipo sul Governo e quanto conti invece l'interesse per una scuola di qualità.

L'interesse per una scuola di qualità non privilegia le scuole private rispetto a quelle pubbliche, ma privilegia la scuola pubblica, che è tenuta ad esprimere nei confronti di tutti i cittadini innanzitutto la qualità del servizio e regole certe e giuste anche per la retribuzione e per la formazione dei docenti, cosa che in questo Paese sta facendo acqua da tutte le parti e che ha messo la nostra scuola ai margini della scuola europea: e voi vi preoccupate di finanziare le scuole private. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo può anche accettare di essere tacciato di beota, ma non di doppiopesista. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Noi, infatti, abbiamo dato un parere sugli ordini del giorno sempre accogliendoli come raccomandazione quando erano indicate le cifre. In questo caso è indicata la cifra, ma si tratta di una valutazione di opportunità rimessa al Governo; per essere precisi, le fattispecie sono diverse. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.332a non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.379.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, accoglie l'invito al ritiro?

VALDITARA *(PdL)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.379.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.381 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno; altrimenti, il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Possa, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno?

POSSA *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.381 (testo 2) tratta del recupero di circa 40 milioni di euro già stanziati a favore dei ricercatori: non capisco perché sia stato espresso un parere contrario. Ripeto che non c'è bisogno di copertura, vi è solamente da ricalibrare; se lo si esamina attentamente - ed invito il Governo a farlo - la formalità di accesso al fondo è già prevista. Non posso accettare assolutamente l'invito a trasformarlo in ordine del giorno.

RUSCONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, ho cercato, anche poco fa, di farmi dare la parola, perché volevo capire come mai il mio ordine del giorno sulle scuole paritarie, identico a quello del senatore Latronico, questa mattina sia stato bocciato dal Governo. Probabilmente, dovremmo esaminare gli ordini del giorno nelle sedute pomeridiane! Non trovo altra spiegazione rispetto alla *ratio*. Vorrei ricordare che, tranne due astensioni, tutto il Gruppo del Partito Democratico ha espresso un voto favorevole.

Io sono firmatario, non certamente il primo, dell'emendamento 2.381 (testo 2); il senatore Possa ha poc'anzi evidenziato che non vi sono aggravii di spesa; abbiamo compiuto un lungo lavoro per incentivare il reclutamento di ricercatori, che è pervenuto all'approvazione unanime da parte della 7ª Commissione permanente. Spero, pertanto, che tale proposta emendativa venga posta in votazione ed approvata, perché è estremamente importante e rappresenterebbe un segnale serio, *bipartisan* per l'università italiana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, anch'io sono stato destinatario di una bocciatura di un ordine del giorno sulle scuole paritarie di contenuto identico. Non voglio fare però alcuna polemica perché, approvati o no, gli ordini del giorno restano sempre lettera morta.

Vorrei chiedere al senatore Possa di essere autorizzato ad apporre la mia firma all'emendamento 2.381 (testo 2). Credo infatti che, per quanto il Governo e la maggioranza abbiano fretta di liquidare questa finanziaria per liberare il calendario del Senato per altri provvedimenti importanti, su alcune questioni di merito serie, come quella posta dal senatore Possa e da tanti altri colleghi di maggioranza e di opposizione, sarebbe il minimo indispensabile fare una breve riflessione sull'utilità delle proposte, per evitare che nelle prossime settimane il clima dell'Assemblea diventi insopportabile. Infatti, signor Presidente, non è possibile che su ogni questione, anche quelle fondate, anche quelle identiche ad altre presentate dalla maggioranza, si esprima un parere contrario, sbrigativamente, con aria di sufficienza e con grande approssimazione. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD)*.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, con il consenso del primo firmatario, senatore Possa, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 2.381 (testo 2).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma di tutti i senatori del Partito Democratico all'emendamento 2.381 (testo 2).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ascoltiamo il rappresentante del Governo. Vorrei essere messo nelle condizioni, almeno io, di ascoltare il vice ministro Vegas.

Onorevole Vegas, ha facoltà di parlare.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, mi permetto di reiterare l'invito al senatore Possa a ritirare l'emendamento 2.381 (testo 2), che potrà essere meglio valutato nel provvedimento sull'università. Credo che in quella sede potrà essere esaminato dal Senato in modo molto più approfondito di quanto non possa avvenire in questo caso. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, vorrei riuscire a parlare, altrimenti, non vi sono problemi e non parlo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si può continuare in questo modo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Tenendo conto anche della struttura dell'emendamento, il quale francamente porrebbe qualche problema, perché si basa su risorse del

2009 che verrebbero possibilmente utilizzate nel 2010; quindi, vi sarebbe uno slittamento della copertura di un anno.

Tra l'altro, la proposta emendativa non chiarisce neanche i profili quantitativi e, dunque, non sappiamo quanti sono i ricercatori interessati. Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno avere un minimo di prudenza anche per una definizione quantitativa. In ogni caso, è necessario prevedere in qualche modo una copertura. Capisco che la 5ª Commissione, nella sua enorme bontà, non si è soffermata su questo tema, ma esiste un problema di copertura perché - ripeto - vi è uno slittamento.

Mi permetto, dunque, di insistere affinché il senatore Possa trasformi eventualmente tale emendamento in un ordine del giorno e si riservi di rivolgere la questione alla sede opportuna, che non è questa, tenendo conto che - come dicevo - esistono problemi di copertura, forse non banali.

PRESIDENTE. Senatore Possa, il rappresentante del Governo le ha rinnovato l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Lo accoglie?

POSSA (PdL). Signor Presidente, non mi sento di poter accogliere l'invito al ritiro di questo emendamento, di cui sono profondamente convinto.

Vorrei aggiungere che i soldi di cui si parla nell'emendamento sono a decorrere dal 2009, non sono del 2009, e quindi sicuramente utilizzabili nel 2010 per far fronte alle esigenze di sviluppo del sistema della ricerca italiana. Poiché questi soldi ci sono e sono stati già stanziati, ma per una serie di technicalità sulle quali non vi voglio tediare si è nell'impossibilità attuale di utilizzarli, sono convinto che approvando l'emendamento non rechiamo alcun danno all'erario, essendovi la piena copertura. *(Applausi dal Gruppo PD. Brusio).*

PRESIDENTE. Collegli, lascio parlare tutti, ma in un'Aula i cui membri siano in condizione di potersi ascoltare.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, considerato che su questo emendamento esistono problemi da valutare e considerato che ormai ci stiamo avvicinando al termine della seduta, chiederei alla Presidenza di concludere i lavori. *(Vivaci proteste dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

PRESIDENTE. Collegli, la seduta va avanti; vorrei riportare ordine nella conduzione dei nostri lavori. Il calendario prevede che la seduta si concluda alle ore 20,30 e noi, salvo decisione unanime dell'intera Assemblea, non finiremo prima. Mi spiace dover dire al Governo che la Presidenza non riscontra elementi che possano consentire una conclusione anticipata dei lavori, a meno che non vi siano obiettivi impedimenti di carattere procedurale.

SAIA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, relatore. Signor Presidente, a questo punto chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.381 (testo 2). *(Proteste dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).* È ancora possibile perché abbiamo molti altri emendamenti da esaminare.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se concorda sull'accantonamento.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, lo accantoniamo.

POSSA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (PdL). Signor Presidente, le considerazioni che mi sono state fatte presenti mi inducono a ritirare l'emendamento. (*Proteste dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut*).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, nel prendere atto di questa immotivata retromarcia del senatore Possa, faccio rilevare che a questo punto l'emendamento non può essere ritirato perché sottoscritto da più di 150 senatori.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, lo vuole fare proprio?

LEGNINI (PD). È stato già fatto proprio da tutto il nostro Gruppo e quindi l'emendamento va votato.

PRESIDENTE. È stata avanzata una richiesta di accantonamento.

LEGNINI (PD). Ci opponiamo all'accantonamento, perché questo non è un modo corretto di procedere. Siamo in fase di esame degli emendamenti accantonati e l'accantonamento dell'accantonamento è una nuova prassi finora sconosciuta.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, poc'anzi ne abbiamo accantonato un altro e non vi è stato alcun problema. Sono stato contrario alla conclusione dei lavori, ma sull'accantonamento non mi sento di essere contrario perché l'abbiamo già fatto poc'anzi per un altro emendamento.

Senatore Legnini, accoglierei l'accantonamento perché comunque prima o poi l'emendamento verrà votato, se non ora domattina. Non vedo grandi differenze.

ASCIUTTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (PdL). In qualità di secondo firmatario dell'emendamento, sono favorevole anch'io all'accantonamento.

PRESIDENTE. Accantoniamo quindi l'emendamento 2.381 (testo 2), che poi voteremo. L'accantonamento non significa infatti che l'emendamento non verrà votato.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, vorrei capire se noi dobbiamo prendere in considerazione la volontà del Governo o la dichiarazione del primo firmatario dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Procacci, scusi se la interrompo. Il primo firmatario ha ritirato l'emendamento, che poi è stato fatto proprio da altri. Pertanto, l'emendamento vive. Vi è una richiesta di accantonamento da parte del relatore e del rappresentante del Governo che, se volessero dare parere contrario *ipso iure*, non la avanzerebbero. Io vedo la richiesta di accantonamento come un atteggiamento non preclusivo, perché, ove così fosse, il relatore e il rappresentante del Governo esprimerebbero subito un parere contrario e l'emendamento si voterebbe.

Questa è l'interpretazione della Presidenza. Ripeto che non vedo l'accantonamento dell'emendamento come una bocciatura, perché altrimenti lo si voterebbe.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.386.

SAIA, relatore. Chiedo il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, accoglie la richiesta di trasformazione in ordine del giorno?

VALDITARA (Pdl). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.386 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.391.

SAIA, *relatore*. Chiedo il ritiro dell'emendamento 2.391, in quanto nell'emendamento 2.3000 è specificata una parte in cui si possono individuare le risorse di cui all'emendamento in oggetto; altrimenti, il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la richiesta del relatore e del rappresentante del Governo?

LUSI (PD). Signor Presidente, a meno che il testo dell'emendamento presentato dal relatore non sia cambiato nuovamente - eravamo alla terza versione - in esso non c'è nulla che riguardi né queste risorse, né l'oggetto a cui destinarle. La disposizione riguarda tutt'altra partita, ossia il rifinanziamento di una norma del 2006, che francamente - ripeto - non ha nulla a che fare con il tema trattato nel mio emendamento, a meno che, come ho già detto, non ci sia un'ultima versione dell'emendamento 2.3000, che però la Commissione bilancio non ha ricevuto, perché nei testi che sono pervenuti a noi commissari non c'è una cosa di questo tipo.

Voglio ricordare che tale disposizione era già legge dello Stato e che l'avete cancellata con il vostro primo decreto-legge. Siccome l'emendamento 2.391 non è più di una sola parte dell'Aula, ma è condiviso anche da esponenti della maggioranza, suggerisco al relatore e al Governo una maggiore attenzione e consiglio loro di riflettere sull'opportunità di prendere in considerazione questa battaglia seria su una cosa che - ripeto - avete improvvidamente cancellato e che oggi vi viene riproposta. Stiamo infatti parlando non di una cosa drammatica, ma, forse, di un atto dovuto nei confronti di quella terra e di quell'opera.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Il capoverso 18-*octies* dell'emendamento 2.3000 prevede un fondo per le cosiddette finalizzazioni delle piccole opere e da questo si può individuare, se non l'intera cifra, almeno una parte di quello che il senatore Lusi sta chiedendo. A questo mi stavo riferendo.

LUSI (PD). Per capire: il relatore sta parlando della parte del nuovo emendamento contraddistinta come capoverso 18-*octies*?

SAIA, *relatore*. Sì, l'ho appena detto.

LUSI (PD). Non ho sentito. Quindi, ciò vuol dire che una parte di questo fondo è destinata a quest'opera?

SAIA, *relatore*. Collega, sono stato molto chiaro. Forse lei non sente, oppure mi spiego male io, ma mi sembra strano...

LUSI (PD). No, non è chiaro, senza offesa.

SAIA, *relatore*. È da nove anni che in occasione dell'esame dei disegni di legge finanziaria sento parlare di questa tratta, di cui lei ha ragione a preoccuparsi, in quanto presenta una serie di problematiche di carattere non solo tecnico che lei ha più volte esposto. Lei stesso ha convenuto

con me che ne parliamo ormai da nove anni. Io le dico che una parte della cifra sicuramente può essere già individuata nell'emendamento proposto, in maniera tale che per la prima volta riusciremo a dare un inizio di risposta al problema.

LUSI (PD). Quindi, la risposta è che una parte di questa cifra è destinata a quest'opera?

SAIA, *relatore*. Non ho detto questo. Ho detto che lei, siccome sa benissimo come funzionano le finalizzazioni, si farà carico di chiedere, nella quota prevista, una parte di questa.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Chiedo di aggiungere la firma mia e quella della senatrice Carlino all'emendamento 2.391.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.391, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.403.

SAIA, *relatore*. Invito i proponenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.409 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Nonostante la riformulazione, invito i proponenti a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, accetta l'invito del relatore?

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi che questo emendamento tratta la materia del totale monopolio concesso improvvidamente alle banche per l'asseverazione dei progetti di finanza di progetto. Improvvisamente sono stati esclusi da questa possibilità altre categorie, in particolare quella dei revisori dei conti.

L'emendamento propone di rimuovere questo monopolio e quanto meno di aprire anche ad altri operatori, come nel caso dei revisori dei conti, la possibilità di asseverare progetti di finanza di progetto. Quindi, non comporta alcun onere ed è in linea con le posizioni del Popolo della Libertà e del Governo in tema di concorrenza e mercato.

Posso comprendere che un provvedimento del genere, contenuto in un emendamento, possa trovare anche altre forme e veicoli, ma chiedo al relatore e al Governo un'ulteriore riflessione sull'argomento, e se non valga la pena di sanare subito questo *vulnus* un po' strano verificatosi negli anni scorsi, senza forse accorgersi bene di quanto stava accadendo, per cui, forse inconsapevolmente, si è istituito questo monopolio delle banche in questa forma di asseverazione dei progetti di finanza di progetto.

Certo, non è un argomento dirimpente, ma mi permetto di insistere con il relatore ed il Governo perché rivedano la loro posizione.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, mi permetto di insistere nell'invitare i presentatori alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, trattandosi di una materia un po' spuria rispetto alla finanziaria, ma soprattutto perché va considerata la direttiva sui servizi finanziari, che rappresenta la sede propria in cui discutere di tale materia.

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, ovviamente è la situazione attuale che contrasta con la direttiva indicata dal vice ministro Vegas. Quindi, votando a favore di questo emendamento si potrebbe sanare proprio questa incoerenza con la direttiva europea.

Ad ogni buon conto, considerato che il Governo insiste, ovviamente accetto la trasformazione dell'emendamento 2.409 (testo 2) in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.409 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.432.

SAIA, *relatore*. Invito il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, si tratta di un problema serio che - ahimè! - non si riesce a risolvere in questa sede per gli effetti collaterali che potrebbe produrre. Il Governo si rende conto dell'importanza della questione, ma crede che un ordine del giorno potrebbe aiutare a risolverla.

PRESIDENTE. Senatore Paravia, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 2.432 in un ordine del giorno?

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 2.432 proponeva l'adeguamento della dotazione di personale dell'Autorità per l'energia, senza oneri a carico dello Stato e a parità di contributo. Nel precedente provvedimento in materia di sviluppo e energia, collegato alla finanziaria, lo stesso emendamento non fu approvato e mi fu detto che sarebbe stato valutato in un provvedimento

successivo. A questo punto, francamente sono in imbarazzo, ma per disciplina di Gruppo ed essendo ovviamente convinto sostenitore del Governo, aderisco all'appello del vice ministro Vegas che - come me - è convinto che questo sia un provvedimento giusto, e trasformo l'emendamento 2.432 in ordine del giorno.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Con il consenso del collega Paravia, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.432.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.432 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 2.433.

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.437.

SAIA, *relatore*. Sull'emendamento 2.437, invito a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, intende trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

VALDITARA (*PdL*). Accetto l'invito del relatore e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.437 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.441.

SAIA, *relatore*. Invito il senatore Valditara a ritirare l'emendamento 2.441 e a trasformarlo in un ordine del giorno, eliminando la parte relativa agli oneri.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

VALDITARA (*PdL*). Accolgo l'invito e trasformo l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.441 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.448.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.448.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.448, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.588.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame. Peraltro, sulla materia pensionistica rinvio ad un altro disegno di legge.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concordo con il relatore, ma l'emendamento 2.588 potrebbe essere accolto come ordine del giorno che impegni a valutare la questione.

PRESIDENTE. Senatore Saccomanno, accetta di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

SACCOMANNO (PdL). Accetto l'invito del rappresentante del Governo a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.588 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.465.

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Astore, accetta di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

ASTORE (Misto). Signor Presidente, non accolgo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, che mi sembrano una presa in giro, perché quando chiedete che gli emendamenti siano accantonati, caro relatore e amici del Governo, e successivamente li respingete tutti, significa che nel frattempo è avvenuto qualcosa. Se si accantonano si presuppone che si voglia riflettere e approfondire il contenuto delle proposte.

Di questi ordini del giorno, caro relatore, ne ho presentati una decina. È inutile ripetere sempre le stesse cose. Credo che sia un problema importante, e non solo locale: l'emendamento 2.465 affronta il tema del finanziamento atto a garantire la prosecuzione delle opere di ricostruzione nelle zone del cratere sismico pugliese e molisano, dopo otto anni dal terremoto. È ben noto a tutti. Poi andremo a ribadire certi fatti quando il presidente Berlusconi, eletto in Molise, verrà con il casco a inaugurare il mio paese che sta per essere terminato in questi giorni.

Sulla situazione della ricostruzione siete in possesso di carte che vi ha mandato il Presidente della Giunta regionale, di centrodestra, che ha gestito il terremoto finora: su 855 progetti di ricostruzione della classe A (gli amici abruzzesi sanno bene a cosa mi riferisco, ma alla classe A si aggiungono quelle successive, fino alla classe E), ne sono state finanziati fino a ieri sera solo 380, con una percentuale di circa il 40 per cento sul totale. Dopo otto anni, qualcuno si può vantare che questa ricostruzione è terminata?

Volete ridare la casa a gente che sta nei *cottage*, come li chiamate voi, nelle periferie di piccoli paesi di 1.000 abitanti? Si tratta di un cratere di 20.000 abitanti, eppure voi, negli emendamenti, continuate a fare piccole "marchette" e favori a qualche deputato o partito della maggioranza. Per tutto ciò che riguarda le calamità naturali, l'intervento non viene neanche nominato. Mi riferisco alle calamità del 6 giugno; vorremmo sapere dal Governo in quali città devono essere destinati i milioni di euro e per chi sono queste "marchette", perché non è possibile che il territorio dove dovrebbero essere realizzati gli interventi non venga neppure nominato.

Quello che vi chiedo è una programmazione; vi chiedo di trattare le calamità naturali con una solidarietà di ordine nazionale, non come un problema locale, e vi chiedo di essere severi nell'istruttoria delle pratiche, cosa che non fate. Bisogna essere severi, condannare e perseguire chi dalle calamità naturali può ricavare vantaggi di ordine politico e finanziario: è questo il vero pericolo. Lo ha denunciato il Governo e l'avete denunciato anche voi, perché si sa che quando si parla di ricostruzione arrivano i lanzichenecchi, dal Sud e dal Nord. Tuttavia, non si deve negare una casa a chi l'ha persa: ecco perché vi chiedo di trattare tutti allo stesso modo. Da due anni non mettere una lira e il vice ministro Vegas sa benissimo che le risorse sono state chieste da ogni parte politica. Vi avevamo invitato a fare delle ispezioni: voi del Governo potete mandare benissimo degli ispettori amministrativi a verificare lo stato della situazione. Non ci costringete, nella nostra impotenza, a scaricare la rabbia su chi verrà ad inaugurare determinate opere.

Signor Vice Ministro, occorre fare una programmazione. Si può sapere quando questa gente riavrà la casa? Tra un anno, tra due anni? Credo che questo debba essere assolutamente fatto, evitando di chiedere, con una presa in giro, di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno. Che cosa vuol dire? So che un ordine del giorno verrebbe approvato anche all'unanimità, perché esprime un senso di giustizia. Non voglio sfidare il Parlamento chiedendo un voto, ma chiedo a tutti di fare un esame di coscienza. La ricostruzione dopo il terremoto deve essere assolutamente portata a termine, perché non è possibile iniziare un'opera e poi trascurarla. Vi ricordo - e non voglio offendere nessuno - che qui sono presenti persone che, da otto anni a questa parte, sono venute a rassicurare le popolazioni di quell'area.

Ritengo che l'intervento, pur nelle difficoltà finanziarie di cui mi rendo conto - vorrà dire che anziché impiegare due anni, ne impiegheremo quattro - debba essere completato, come accaduto, signor Presidente, anche per gli altri terremoti. Le code fanno male: lasciarle incompiute fa molto male; e in Italia di code ce ne sono tante.

Auspico pertanto che venga espresso un voto positivo e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dei senatori Negri e Bruno)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Astore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.465, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.475.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, intende ritirarlo?

STIFFONI (*LNP*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.516.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, invito la senatrice Allegrini a ritirare l'emendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, intende ritirarlo?

ALLEGRIINI (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.517.

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.534.

SAIA, *relatore*. Invito la senatrice Bonfrisco a ritirare l'emendamento, poiché è già contenuto all'interno dell'emendamento da me presentato.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, intende ritirarlo?

BONFRISCO (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.586.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fleres, intende ritirarlo?

FLERES (*PdL*). Sì, signor Presidente, accetto di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.589.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zanetta, intende ritirarlo?

ZANETTA (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.591.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zanetta, intende ritirarlo?

ZANETTA (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.597.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fleres, intende ritirare l'emendamento?

FLERES (*PdL*). Signor Presidente, vorrei invitare il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di una trasformazione di tale emendamento in ordine del giorno. Sono infatti convinto che quanto prima sarà il Governo a porre all'attenzione del Parlamento il tema della proroga dei termini dello scudo fiscale relativamente ad alcune fattispecie ben delimitate. Dunque, vorrei che rimanesse traccia della mia iniziativa.

Sono convinto che il tema vada posto, come sono convinto che il Governo potrà pensare ad una formulazione diversa e più articolata dell'emendamento. Vorrei dunque verificare la possibilità che il Governo lo accolga come ordine del giorno. In tal caso, procederei volentieri alla trasformazione.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi in proposito.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno in questione, ma senza l'indicazione di una data precisa che, essendo così lontana, potrebbe dare l'idea che non si applichi.

PRESIDENTE. Senatore Fleres, accogliere la proposta del Governo?

FLERES (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.597 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.600.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Maraventano, intende ritirarlo?

MARAVENTANO (*LNP*). Signor Presidente, chiedo al Governo se può essere accolto come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi in proposito.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sì, signor Presidente, il Governo lo accoglie come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.600 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.709.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro, signor Presidente, per questo come per i tre successivi emendamenti a firma del senatore Di Stefano. La motivazione è che la sostanza di essi è contenuta all'interno dell'emendamento presentato dal relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

ESPOSITO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO (*PdL*). Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti 2.709, 2.710, 2.711 e 2.712 e li ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.714, identico all'emendamento 2.715.

SAIA, *relatore*. Per questo e per l'emendamento successivo, sostanzialmente simile, formulo un invito al ritiro; altrimenti, il parere è contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo concorda, tenendo conto che quello che poteva essere inserito è già stato introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, le chiedo di poter intervenire pochi minuti per spiegare di cosa stiamo parlando, poiché a volte certi dinieghi sono veramente incomprensibili e fuori luogo.

Al di fuori del cratere, nella regione Abruzzo vi sono almeno 100 Comuni che hanno subito danni di varia intensità alle strutture private e pubbliche. Tali Comuni godono, allo stato, esclusivamente del contributo per la ricostruzione privata della prima casa. Gli enti pubblici, invece, non usufruiscono di alcun beneficio tra quelli contenuti nel decreto per il terremoto, per esempio per quel che riguarda gli edifici scolastici, gli edifici pubblici, le infrastrutture pubbliche e così via. Questo emendamento

tende a stabilire una cosa semplicissima: per quei Comuni che hanno subito danni dal terremoto ed esclusivamente per quei danni e solo per il 2010 si deroga dal Patto di stabilità, con copertura finanziaria prevista sul Fondo contenuto nel decreto n. 77 del 2009.

Francamente non comprendo come la maggioranza e il Governo possano rifiutare una norma come questa, che non può che produrre effetti benefici anche sotto il profilo finanziario, perché è del tutto evidente che se i Comuni interessati - peraltro sono non più di dieci, quindici e pertanto con un onere molto limitato - avranno la possibilità di fare con le proprie risorse la riparazione, la messa in sicurezza delle scuole piuttosto che degli edifici pubblici, non graveranno sui fondi per la ricostruzione.

Francamente continuo a non comprendere un rifiuto che appare totalmente immotivato, probabilmente dettato dal fatto che non si vuole comprendere qual è la realtà di questi Comuni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SAIA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, relatore. Propongo al senatore Legnini di trasformare l'emendamento 2.714 in ordine del giorno.

TANCREDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI (PdL). Signor Presidente, essendo questo emendamento identico all'emendamento 2.715, da me presentato, chiedo se sia possibile un suo accantonamento, visto che la copertura dell'emendamento è a valere sul cosiddetto decreto sisma, per discuterne domani.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi nel merito.

SAIA, relatore. Sono contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.714, identico all'emendamento 2.715.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.714, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.715, presentato dai senatori Tancredi e Di Stefano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Collegli, considerato che la Commissione bilancio è convocata per le ore 20,30, al fine di consentire ai colleghi suoi componenti una breve pausa, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 20,24).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

EMENDAMENTO 3.0.810 E SEGUENTI, TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINI DEL GIORNO

3.0.810 (già 2.446)

SERAFINI ANNA MARIA, ROILLO, BAIO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento"».

Consequentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.811 (già 2.543)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

3. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente».

Consequentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.0.812 (già 2.599)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2010, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

3.0.813 (già 2.26)

MARINO IGNAZIO, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, PORETTI, LEGNINI

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui

almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 4-*bis* hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 4-*bis* si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini del comma 4-*bis*, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa».

Consequentemente,

a) *alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

b) *all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:*

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

3.0.814 (già 2.122)

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, ASTORE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «domestici interessati.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonchè per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio";

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonchè di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-*ter* spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.0.815 (già 2.117)

FRANCO VITTORIA, BAILO, SERAFINI ANNA MARIA, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BARBOLINI

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"*i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;".

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:"».

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

6. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

3.0.816 (già 2.546)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Sostegno ai genitori*). - 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

Consequentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.0.817 (già 2.503)

PONTONE

Accantonato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 10 del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), al comma 1, dopo la lettera *b*), inserire la seguente *b-bis*:

«*b-bis*) il 50 per cento dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare».

Consequentemente, ridurre del 7 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.0.818 (già 2.445)

FRANCO VITTORIA, GHEDINI, SERAFINI ANNA MARIA, BAIO, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Congedo di paternità*) -1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella I, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

G3.111

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

nella manovra finanziaria per il 2010 non è stata inserita alcuna misura in favore della famiglia;

non prestare la dovuta attenzione alla famiglia significa non riconoscere il ruolo insostituibile che essa svolge al servizio dell'intera società;

tutti gli analisti economici riconoscono che l'unica ricetta possibile per risollevare l'economia reale ed in particolare per sostenere la domanda di consumi da parte delle famiglie è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva fiscale consentirebbe alle famiglie, soprattutto quelle con figli, di far fronte ai propri bisogni e di soddisfare le proprie necessità;

secondo il rapporto pubblicato dall'ISTAT, nel 2008 complessivamente sono 8.078.000 gli individui poveri, il 13,6 per cento dell'intera popolazione. Le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 2.737.000 e rappresentano l'11,3 per cento delle famiglie residenti, 1.126 mila sono invece quelle famiglie (il 4,6 per cento delle famiglie residenti) che risultano in condizione di povertà assoluta per un totale di 2.893.000 individui, il 4,9 per cento dell'intera popolazione. La povertà è direttamente correlata al numero dei componenti, figli e anziani, e si concentra soprattutto nel Sud d'Italia;

l'attuale meccanismo delle detrazioni familiari in luogo delle deduzioni ha notevolmente peggiorato la situazione delle famiglie italiane ed il Governo non ha ancora dato seguito al suo impegno di introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum delle associazioni familiari, il passaggio dalle detrazioni alle deduzioni potrebbe avvenire a costo zero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre con provvedimenti successivi il sistema delle deduzioni fiscali in luogo dell'attuale sistema delle detrazioni al fine di realizzare un fisco più equo e a misura delle famiglie italiane con carichi familiari».

G3.112

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

premessi che:

ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50 euro;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificato negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia,

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione».

G3.113

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero all'introduzione del quoziente familiare, più volte annunciata dal Governo e dalla maggioranza ma sempre rinviata a causa della insufficienza di risorse economiche».

G3.114

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

ad introdurre nel sistema fiscale italiano, grazie alle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'entrata in funzione dello scudo fiscale, misure agevolative in favore delle famiglie con figli».

G3.115

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

la condizione della distribuzione del reddito in Italia ha registrato un peggioramento crescente negli ultimi quindici anni, collocando il nostro Paese al sesto posto fra trenta Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per indice di disuguaglianza;

secondo la rilevazione ISTAT del marzo 2009, basata sull'introduzione di un nuovo indice di povertà assoluta, 975.000 famiglie, per un totale di 2.424.000 individui, sono risultati in povertà assoluta. In quest'ambito il Sud presenta le maggiori criticità, con un valore doppio rispetto ad altre compagini territoriali; dal punto di vista delle ripartizioni sociali, i soggetti più coinvolti risultano le famiglie numerose, con tre o più figli minori, le famiglie di anziani, le famiglie con capo famiglia una donna o un disoccupato o una persona occupata, ma con bassa qualifica;

questi dati indicano che un numero rilevantisimo di persone non dispone delle risorse per condurre uno *standard* di vita "minimo accettabile" con riferimento a tre aree di fabbisogni essenziali: alimentazione adeguata; disponibilità di un'abitazione di ampiezza congrua alla dimensione del nucleo familiare, riscaldata e dotata dei principali servizi, beni durevoli ed accessori; minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute;

la manovra finanziaria per gli anni 2010-2012 non tiene in alcun modo conto del quadro esposto in premessa; infatti, non reca alcuna incisiva misura di sostegno al potere d'acquisto di salari e pensioni e si connota, al momento, per la completa rinuncia ad intervenire sulla distribuzione dei redditi, in primo luogo attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione, sul sostegno alla domanda interna; così come è assente un intervento strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi sugli strumenti di protezione sociale e sul contrasto alle povertà;

impegna il Governo:

ad adottare le misure ed a prevedere le risorse necessarie al fine di sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni nel tentativo di dare una risposta concreta alle centinaia di famiglie che vivono in una condizione di povertà».

G3.116

[ROILO](#), [GHEDINI](#), [TREU](#), [BIONDELLI](#), [BLAZINA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#)

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

alla tabella C del provvedimento in esame, nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", la legge n. 328 del 2000, istitutiva del Fondo da ripartire per le politiche sociali, reca una riduzione di stanziamento rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2009;

le rilevazioni statistiche descrivono, dall'inizio degli anni 2000, dinamiche relative alla crescita di retribuzioni, pensioni, produttività e distribuzione della ricchezza prodotta in Italia, che evidenziano un grave problema di insufficiente potere d'acquisto delle famiglie;

tale scenario si manifesta nel rallentamento degli incrementi delle retribuzioni e delle pensioni reali, sia contrattuali che "di fatto", sia lorde che nette, soprattutto se confrontate con quello dei maggiori Paesi europei;

impegna il Governo:

a ripristinare lo stanziamento previsto per il Fondo da ripartire per le politiche sociali, quanto meno ai livelli previsti dalla scorsa legge finanziaria per l'anno 2009;

ad adottare con la massima tempestività interventi di politica fiscale a sostegno dei redditi dei singoli e delle famiglie, con particolare riguardo ai pensionati, alle famiglie con figli, ai lavoratori subordinati e parasubordinati a basso redditi e ai giovani precari, finalizzati a sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni e favorire, anche per questo tramite, la ripresa dei consumi e il rilancio dell'economia».

G3.117

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285».

G3.118

[SERAFINI ANNA MARIA](#), [BASTICO](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [RUSCONI](#), [BAIO](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [BLAZINA](#)

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

considerato che:

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese - la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta - e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli asili nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentarne la presenza, facilitarne l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del "fondo decennale" per gli asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

esso è stato rifinanziato solamente per l'anno 2009 e tale settore ha bisogno della massima continuità e certezza di finanziamento;

tenuto conto:

dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo del concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini dai tre anni all'età scolastica e per il 33 per cento nei confronti dei bambini di età inferiore ai tre anni;

l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDIA) del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3 per cento. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord,

fra cui emerge ad esempio l'Emilia-Romagna con il 29,7 per cento, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4 per cento in Calabria;

L'Unione Europea nell'ambito dell'*European symposium on improving early childhood education and care* (ECEC) svoltosi a Bruxelles il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come "investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio";

il Rapporto della Commissione Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia richiedendo di garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione I: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentarne il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro,

impegna il Governo:

a rifinanziare anche per gli anni successivi il fondo decennale per gli asili nido per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie, tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia;

ad incrementare lo stanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».

G3.119

[SERAFINI ANNA MARIA](#), [BASTICO](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [BAIO](#), [RUSCONI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [BLAZINA](#)

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in particolare non appare a tal fine sufficiente lo stanziamento previsto in favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che è peraltro interessato da sensibili riduzioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione di indagine contro l'esclusione sociale, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27 per cento con punte del 30 per cento nel Sud. L'Italia detiene pertanto un *record* assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà,

impegna il Governo:

a stanziare per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risorse adeguate all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti».

G3.120

GHEDINI, FRANCO VITTORIA, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premessi che:

il Paese sta affrontando una crisi congiunturale di portata rilevantissima, con segni conclamati di recessione economica, incremento della disoccupazione, aumento della povertà relativa;

in tale quadro, fra i soggetti più esposti agli effetti negativi della congiuntura sono anzitutto le donne;

è pertanto di assoluta evidenza come il tema del sostegno all'occupazione ed al reddito delle donne rappresenti, non solo strumento di attuazione e del principio democratico di parità, ma anche investimento strategico per il superamento della crisi economica, costituendo non solo una barriera all'impovertimento delle famiglie e dei minori, ma in sé una risorsa per il rilancio dell'economia: si stima, infatti, che per ogni cento donne occupate si generino quindici ulteriori posti di lavoro nei servizi alla famiglia, sostenuto oggi direttamente dalle donne,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per incrementare il tasso di occupazione femminile attraverso il sostegno dei redditi da lavoro delle donne, attraverso l'introduzione di un credito fiscale *ad hoc* per le lavoratrici madri, subordinate, autonome o parasubordinate;

a potenziare gli strumenti di conciliazione fra lavoro e vita personale e delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli, anche attraverso la riqualificazione dell'istituto dei congedi parentali e l'estensione della rete dei servizi all'infanzia;

a promuovere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro».

3.0.9 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI (*)

Accantonato

Dopo l'**articolo 3**, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardo di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori dei Gruppi PD, IdV e UDC

3.0.800 (già 1.0.1)

[FINOCCHIARO](#), [ZANDA](#), [LATORRE](#), [MORANDO](#), [BARBOLINI](#), [MERCATALI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MILANA](#), [ROSSI NICOLA](#)

Accantonato

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(*Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione*)

1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-bis dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

b) all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

3.0.900 (già 2.125)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI

Accantonato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

3.0.819 (già 1.0.8)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure fiscali e pagamenti a favore delle imprese)

1. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".

2. All'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

1-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1-bis a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

1-quater. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

1-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-quater è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2010, 2011 e 2012, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi».

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

10. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

14. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

15. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.820 (già 1.0.7)

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'imprenditoria giovanile)

1. Le persone fisiche che nel triennio 2010-2012 avviano un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 12,5 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con contributi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.821 (già 2.440)

AUGELLO

Accantonato

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile".

b) il comma 74 è abrogato».

3.0.822 (già 1.0.9)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI MARCO, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO,

MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI ANNA MARIA, SIRCANI, TEDESCO, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.
(*Crediti d'imposta*)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in

materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 9, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 1 a 8, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che costituisce limite massimo di spesa ai fini di cui ai commi da 1 a 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 8 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2010 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro».

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.823 (già 1.0.12)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di garanzia interbancario)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 2,5 miliardi di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-quater. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-quinquies. Entro il 31 gennaio 2010, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-sexies. Entro il 31 gennaio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma *4-quinquies*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-septies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a »prima richiesta« sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-octies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma *4-sexies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-novies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma.

4-decies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *4-novies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma *4-novies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-undecies. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e 31 dicembre 2012, per non più di dodici mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma *4-novies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*duodecies*. Entro il 31 gennaio i ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G3.121

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adoperarsi allo scopo di finalizzare le risorse derivanti dal rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano quale contributo al rilancio e sostegno dell'economia nazionale».

G3.122

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a finalizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero alla sottoscrizione di titoli di Stato al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese».

G3.123

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a evitare che, successivamente alla regolarizzazione ed al rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, gli stessi vengano nuovamente trasferiti in altri Paesi per motivi fiscali».

G3.124

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere che, nella assegnazione delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della adesione dei soggetti interessati alle disposizioni recate dal provvedimento in materia di rimpatrio di attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, vengano destinate delle risorse aggiuntive per estendere l'agevolazione agli investimenti in macchinari e attrezzature previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, attualmente limitata a quelli individuati alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, ad altre tipologie di settori e macchinari».

G3.125

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare le disponibilità finanziarie pubbliche a sostegno delle attività di ricerca al fine di contribuire allo sviluppo dell'innovazione del sistema produttivo del Paese».

G3.126

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

l'attuale situazione di crisi economica che sta colpendo duramente le imprese e i lavoratori rende necessaria l'assunzione di misure urgenti al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese,

impegna il Governo:

a riconoscere, tramite l'adozione di opportuni strumenti normativi:

- una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1° Gennaio 2009 a decorrere dal periodo di imposta 2010;

- una detrazione nella misura del 100 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalla tredicesima mensilità a decorrere dal periodo di imposta 2010».

G3.127

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 da concedere a tutte le imprese operanti in tutti i settori di attività escluse le imprese in difficoltà;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la norma precedente elevando al 40 per cento il credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta;

la stretta sui *bonus* agevolativi introdotta dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del contenimento della spesa pubblica sui crediti d'imposta, è pesata sul *bonus* ricerca per oltre un miliardo di euro;

il 6 maggio scorso sono state presentate in via telematica 45.000 domande per usufruire di tale agevolazione ma dopo soli trentacinque secondi i fondi (un miliardo e 627 milioni di euro) risultavano già esauriti;

il 76 per cento dei contribuenti che hanno partecipato alla competizione è stato escluso e non più di 7.000 imprese si sono accaparrati i fondi per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo dal 2008 al 2011;

delle 45.000 domande, ne sono state scartate circa 15.000 che rappresentavano un duplicato di altri formulari, mentre sarebbero oltre 10.000 le imprese che, sempre alla data del 29 novembre 2008, avevano intrapreso investimenti e che ora si sono viste negare l'agevolazione per carenze di fondi;

si tratta di investimenti già avviati e il cui credito d'imposta negato dalle entrate, con un importo variabile fra il 10 per cento ed il 40 per cento della spesa, vale 700 milioni di euro. A questi, poi, se ne devono aggiungere almeno altri 350, negati alle imprese che hanno avviato investimenti dopo il 29 novembre 2008;

la procedura impiegata dall'Agenzia delle Entrate ha vincolato l'accesso al *bonus* esclusivamente alla rapidità di invio della richiesta non tenendo conto della qualità e della bontà dei progetti presentati;

è opportuno rimarcare l'importanza che riveste la ricerca per lo sviluppo del Paese e per affrontare la crisi. Il ritardo in questo settore è un problema che riguarda l'Italia nel suo complesso, ma soprattutto il Mezzogiorno, dove gli investimenti in ricerca e sviluppo dipendono molto più che altrove dalle politiche pubbliche. Basta guardare il rapporto tra la spesa complessiva in ricerca e sviluppo e il Pil nel Centro Nord e al Sud: nelle aree meridionali è circa il 30 per cento meno rispetto al resto del Paese. Lo stesso vale per il numero di addetti al settore: 4 ricercatori su mille abitanti al Centro-Nord, 1,8 nel Mezzogiorno;

come segnalato dal rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per il 2009 il livello delle migrazioni di giovani laureati verso il Nord è tornato ai livelli di qualche decennio, infatti le strutturali difficoltà delle imprese meridionali ad assorbire il capitale umano proveniente dal proprio territorio sono aggravate dalla negativa congiuntura economica. In vistosa crescita le partenze dei laureati "eccellenti": nel 2004 partiva il 25 per cento dei laureati meridionali con il massimo dei voti; tre anni più tardi la percentuale è balzata a quasi il 38 per cento,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema di assegnazione del credito d'imposta per la ricerca, svincolando l'ammissione all'agevolazione da procedure basate sulla velocità di invio delle domande e puntando sulla qualità dei progetti;

a reperire nuove risorse finanziarie da destinare a tale agevolazione valutando l'opportunità di prevedere, all'interno delle risorse destinate al credito di imposta, una quota maggioritaria destinata alle imprese del meridione al fine di sostenerne i programmi e gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione presentati dalle imprese quale strumento per favorire l'occupazione e contrastare l'esodo del capitale umano dalle regioni del Sud».

3.0.824 (già 1.0.13)

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI, GARAVAGLIA MARIAPIA (*)

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(IVA settore turistico)

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro".

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".

7. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

9. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.11

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Accantonato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demaniali ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demaniali ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Le regioni competenti per territorio, sentite i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. Una quota corrispondente al dieci per cento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dallo gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela.

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera b) sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera b) nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili.

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinquanta anni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente:

"Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a tre mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente"».

3.0.7 (testo corretto)

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Accantonato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 4 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione le opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-

2012. Al maggiore onere, pari a 5 miliardi di euro all'anno, si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

3.0.10 (testo corretto)

[VALDITARA](#), [RAMPONI](#), [BALDASSARRI](#), [AUGELLO](#), [BALDINI](#), [SARO](#), [MENARDI](#), [TOFANI](#), [ALLEGRI](#), [CONTI](#), [MUSSO](#), [CURSI](#), [VETRELLA](#), [VALENTINO](#), [ZANOLETTI](#), [DIGILIO](#), [COLLI](#)

Accantonato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di investimenti in ricerca e sviluppo e di risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economica finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

5. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

6. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

3.0.825 (già 2.260)

[MORANDO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Anche tenuto anche della normativa di attuazione della delega di cui agli articoli 3 e 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, per gli stanziamenti iscritti nei bilanci a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in relazione alle previsioni di spesa corrispondenti a voci comunque riconducibili all'aggregato di contabilità nazionale denominato redditi di lavoro dipendente, dovrà annualmente determinarsi un incremento non superiore al 50 per cento del tasso di inflazione così come determinato annualmente dall'ISTAT ai sensi del protocollo di intesa concordato tra Stato e parti sociali il 22 gennaio 2009.

2. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le eventuali risorse derivanti da economie di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente vengono versate, entro

e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, in conto entrata al bilancio dello Stato per essere riversate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla disciplina vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento.

3. Per gli enti ed i soggetti appartenenti al settore pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma i risparmi di spesa derivanti dal precedente comma 1-*bis* costituiscono economie di spesa per l'esercizio relativo all'anno di riferimento».

3.0.826 (già 2.0.6)

MORANDO

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione della imposta di cui al comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla normativa vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento».

3.0.827 (già 1.0.11)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Irap)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma II, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

8. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

12. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

13. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.828 (già 2.0.32)

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Ritirato

Dopo l'**articolo 3**, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deducibilità IRAP per le piccole e medie imprese)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso e così sostituito: "2. L'imposta ha carattere reale ed è deducibile ai fini delle imposte sui redditi

esclusivamente per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, n. 2 e 3 del decreto ministeriale 18 aprile 2005."

2. Alle minori entrate si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-*bis*. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*ter*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-*quater*. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le

successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies*. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-*undecies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-*duodecies*. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-*terdecies*. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*quaterdecies*. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-*quinquiesdecies*. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente

diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

ORDINI DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

G2.200

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

l'andamento climatico dei mesi scorsi ha provocato una sovrapposizione dei calendari di maturazione delle principali produzioni frutticole italiane, con consistente forte offerta di prodotto concentrata in un periodo ristretto;

si registra un calo dei consumi di frutta in Italia ed in Europa, peraltro in diminuzione a causa della recessione generale;

questo insieme di circostanze ha determinato un forte deprezzamento, con prezzi all'origine particolarmente bassi, tali da non assicurare - in assenza di un adeguato recupero - la remunerazione dei costi di produzione;

si rileva una forte preoccupazione per le ripercussioni di questo stato di cose sull'agricoltura, sul lavoro e sui redditi delle imprese agricole, sull'occupazione, sull'indotto e sull'economia in generale,

impegna il Governo:

in questo particolare momento, a valutare l'opportunità di affiancare le organizzazioni dei produttori e le regioni nell'avvio di un'efficace ed immediata campagna di promozione dei consumi di frutta che coinvolga anche la grande distribuzione, valorizzando le caratteristiche nutrizionali e la qualità delle nostre produzioni e, nel contempo, a proporre all'Unione europea una modifica dei regolamenti comunitari relativi al settore ortofrutticolo per introdurre, a partire dal prossimo anno, la possibilità di assicurare il reddito delle imprese ortofrutticole utilizzando, a questo scopo, le risorse del fondo per la prevenzione e la gestione delle crisi di mercato;

ad adottare in tempi rapidi iniziative volte a reintegrare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'anno 2010;

ad attuare, di concerto con le regioni, efficaci e straordinarie politiche di sostegno e valorizzazione del settore agricolo, utili a contrastare la crisi e a creare le premesse per il rilancio dell'economia nazionale, nella quale l'agricoltura deve mantenere un peso di assoluto rilievo».

G2.201

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;

all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;

nel 2010, gli stanziamenti previsti nella missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" ammontano complessivamente a 710,3 milioni di euro e diminuiscono di un quinto (- 20 per cento) rispetto alle previsioni assestate del 2009;

il programma "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro alimentare, agro industriale e mezzi tecnici di produzione", nel quale si trovano gran parte delle autorizzazioni di

spesa destinate agli investimenti, subisce un taglio di oltre 171 milioni di euro (di cui ben 164,7 milioni riguardano la spesa in conto capitale), che vanno a sommarsi ai 423 milioni di euro tagliati nel 2008;

anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;

la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agroalimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;

gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,

impegna il Governo:

ad istituire un Fondo a sostegno dell'accesso al credito per le imprese operanti nel settore agroalimentare, con dotazione pari ad almeno 50 milioni di euro a decorrere dal 2010, al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, e a prevedere che alle risorse del Fondo possano accedere le regioni e le province autonome per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito».

G2.202

[ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [PIGNEDOLI](#), [RANDAZZO](#), [TEDESCO](#), [MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#), [BARBOLINI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premessò che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;

anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;

la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agro-alimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;

gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,

impegna il Governo:

ad autorizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa a rinegoziare i mutui accesi dai giovani imprenditori entro il 30 giugno 2010, al fine di assumere una delle iniziative necessarie ad affrontare l'emergenza credito in agricoltura».

G2.203

[BERTUZZI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [PIGNEDOLI](#), [RANDAZZO](#), [TEDESCO](#), [MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#), [BARBOLINI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premessò che:

la filiera bieticolo-saccarifera in Italia è interessata da una gravissima crisi, che rischia di compromettere definitivamente il futuro del settore e di provocare l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la perdita di numerosi posti di lavoro;

le difficoltà del settore bieticolo-saccarifero, in passato tra i più attivi del comparto agricolo nazionale, sono sorte a seguito dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata dalla Commissione europea nel 2006, in conseguenza della quale l'Italia ha dovuto rinunciare al 67 per cento della quota di produzione nazionale di zucchero;

la forte riduzione della quota di produzione assegnata al nostro Paese, nonché il contributo concesso per la dismissione delle infrastrutture di 730 euro a tonnellata di quota di produzione di zucchero dismessa, ha provocato la chiusura di quindici zuccherifici su un totale di diciannove presenti su tutto il territorio nazionale, con ciò distruggendo un patrimonio impiantistico di grande valore. Gli zuccherifici dismessi erano stati ammodernati ed aggiornati da pochi anni ed erano tra i più avanzati nel contesto comunitario;

l'Italia si trova ora con solo quattro strutture di produzione di questa importante derrata alimentare, in presenza di condizioni del mercato mondiale che, in forza dei crescenti consumi dei Paesi in via di sviluppo, porteranno ad un inevitabile aumento dei prezzi dello zucchero;

impegna il Governo:

ad autorizzare la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

a contrattare in sede comunitaria il riconoscimento degli aiuti alla ristrutturazione degli impianti di produzione di zucchero anche per la campagna produttiva 2010-2011;

a verificare lo stato di attuazione del processo di riconversione produttiva degli impianti bieticolo-saccariferi dimessi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

G2.204

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento immediatamente operativo per prevenire ed aiutare le imprese agricole in difficoltà economiche quando si verificano calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali che compromettono i raccolti e danneggiano le strutture produttive o le infrastrutture connesse all'attività agricola, come le opere irrigue, di bonifica e le strade interpoderali;

pur troppo tali fenomeni al giorno d'oggi sono sempre più frequenti mettendo sempre più in seria difficoltà tutta la filiera e il comparto agricolo bisognoso di serie politiche di rilancio;

sino ad oggi il Governo ha dimostrato scarsa o nessuna attenzione alle pressanti problematiche del mondo agricolo, mancano infatti interventi straordinari ed urgenti a sostegno del settore che versa in una profonda crisi;

infatti l'indice dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli è in continuo calo ed ha fatto segnare, nel mese di settembre, una variazione negativa del 12,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (- 16,7 per cento per i prodotti vegetali, con ribassi per i cereali del 26 per cento, e - 7,7 per cento per i prodotti della zootecnia). Su base congiunturale evidenti cali nei prezzi all'origine si sono avuti per cereali (- 5,1 per cento), colture industriali (- 9 per cento), ortaggi (- 3 per cento) e vini (- 1 per cento). I costi di produzione agricoli (indice ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti di produzione), si sono contenuti in maniera minore rispetto a quanto fatto registrare dai prezzi all'origine. Ad agosto 2009, infatti, su base tendenziale il calo dei costi è stato del 3,8 per cento mentre, rispetto al mese precedente, la riduzione è stata dello 0,5 per cento. Il reddito agricolo reale per addetto, secondo le rilevazioni dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), si è ormai ridotto del 20 per cento rispetto all'anno 2000 contro una crescita europea che, seppur influenzata positivamente dal processo di allargamento dell'Unione, è stata del 15,2 per cento (- 0,2 per cento nell'Unione europea a quindici);

in tale quadro il disegno di legge finanziaria per il 2010 non presenta disposizioni di interesse per il settore delle politiche agricole infatti non risulta nessun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'interno delle tabelle A (fondo speciale di parte corrente) e B (fondo speciale di conto capitale). Il totale degli stanziamenti per il suddetto Ministero presenti in tabella C (stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) risulta essere pari a 109,3 milioni per il 2010 e a 105,1

milioni per ciascuno degli anni 2011 e per il 2012 (246,7 milioni per il 2010 e 238,8 milioni per ciascuno degli anni 2011-2012 se si aggiungono gli stanziamenti presenti in tabella C nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura); la tabella D (rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale), e la tabella E (riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa) non presentano voci direttamente riconducibili alle aree di interesse agricolo e della pesca; la tabella F (leggi di spesa pluriennale) non opera variazioni allo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

a ciò si aggiunge che all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;

quindi, tra le altre cose, dall'analisi dei documenti di bilancio si evince il mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per il nuovo anno; né tanto meno in essi si prevede la copertura del pregresso 2008 e 2009;

impegna il Governo:

nell'ambito degli interventi immediati ed urgenti a garanzia della tenuta competitiva del settore agroalimentare, a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi tesi a rifinanziare la dotazione del Fondo in questione, ai fini della prosecuzione della positiva esperienza del sistema agevolato per i danni all'agricoltura derivanti da calamità naturali ed eventi eccezionali;

a prorogare per il 2010 le agevolazioni contributive agricole in zone svantaggiate e di montagna; a rifinanziare risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura ed estensione del 40 per cento al settore ittico; ad estendere il credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura a tutto il territorio nazionale; a prorogare le agevolazioni per il gasolio agricolo ed a disporre l'estensione all'intero settore».

G2.138

[GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [RUSCONI](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [CERUTI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [MARCUCCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [BLAZINA](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (cosiddetta "manovra d'estate") relativa alle nuove caratteristiche dei libri di testo scolastici e alle modalità ai tempi per la loro adozione, è finalizzata a contenere la spesa in capo agli studenti e alle loro famiglie;

pur riconoscendo la promozione dello sviluppo tecnologico nell'ambito della scuola ed in particolare in un settore delicato e spesso arretrato come quello dei libri di testo; auspicando che a tali indirizzi non si disgiunga un rafforzamento di strumenti tesi a favorire il diritto allo studio, adeguando gli stanziamenti statali per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ai nuovi livelli del diritto - obbligo formativo, ai conseguenti nuovi tetti di spesa, appare preoccupante che, obbligando tutte le scuole e le università a cambiare nel 2011 tutte le adozioni di testi, anche in materie con mercati minori, si possa determinare un aggravio di spesa per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato;

il Paese si trova ad affrontare una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le famiglie;

impegna il Governo:

ad assicurare la totale gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori;

a prevedere le iniziative necessarie a garantire una detrazione di imposta per un ammontare non inferiore al 30 per cento per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;

ad affiancare, in sede di attuazione della norma, al rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore (al singolare), la salvaguardia del diritto, anche morale, di tutti gli autori plurali (autori dei testi, eventuali traduttori, illustratori, fotografi), i cui contributi sono inclusi nell'opera collettiva usualmente designata come libro di testo».

G2.134

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Respinto

«Il Senato, premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le risorse che si renderanno disponibili a seguito della introduzione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, alla regolarizzazione del personale precario della scuola, docente ed ausiliario, cui non verrà, per questo anno, rinnovato il contratto».

G2.135

[RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [DELLA SETA](#), [CERUTI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [SOLIANI](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [VITA](#), [BASTICO](#), [ADAMO](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

rispetto alla legge di bilancio 2009 è prevista la riduzione di 135 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;

rispetto alla legge di bilancio 2008 già la scorsa legge di bilancio 2009 recava la riduzione di spesa di 133,4 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;

dal 2002 il contributo alle scuole paritarie è fermo a 536 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti e dunque ne riafferma la funzione pubblica;

nel disegno di legge finanziaria 2010 risulta un "taglio" ingiustificato di oltre 135 milioni di euro all'anno, che metterebbe anche le scuole aderenti alla Federazione italiana scuole materne (FISM) - che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie - in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la frequentano e comprometterebbe l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 40.000 dipendenti;

in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali;

premessi inoltre che:

la FISM, che rappresenta oltre 8.000 scuole materne paritarie cattoliche, ha denunciato la mancata erogazione di parte dello stanziamento previsto nel bilancio 2008, per circa 100 milioni di euro;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, consentendo così il servizio educativo al 35 per cento dei bambini italiani;

a dare conto della mancata erogazione dei finanziamenti, già approvati nel bilancio 2008, al fine di garantire il funzionamento delle scuole paritarie, già fortemente penalizzate dal taglio di oltre 133 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo definitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese;

a provvedere al più presto all'erogazione dei finanziamenti già autorizzati per l'anno 2008».

G2.100

[BARBOLINI](#), [MERCATALI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attualmente in vigore in quasi 1.200 comuni italiani, non può essere assoggettata al pagamento dell'IVA, avendo natura tributaria come la vecchia tassa sui rifiuti (TARSU), in ciò contraddicendo precedenti pronunce giurisprudenziali;

i 1200 comuni interessati e le aziende di gestione si trovano ora, in ragione della sentenza della Corte costituzionale, ad affrontare una situazione problematica che potrebbe comportare un maggiore onere a loro carico stimato in circa 500 milioni di euro;

considerato che,

i 1200 comuni si erano allineati ad assoggettare la TIA all'imposta sul valore aggiunto anche in forza della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 250/E del 17 giugno 2008 con cui si confermava l'imponibilità della tariffa ai fini IVA con aliquota ridotta al 10 per cento, come stabilito nella tabella A, parte III, n. 127-*sexiesdecies*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione e alla disciplina dell'IVA;

la sentenza, pur concludendo un dibattito che si trascina ormai da anni, ha introdotto un ulteriore elemento di complessità in un quadro normativo, quale quello del settore dell'igiene ambientale, ancora caotico e di assai difficile gestione;

è necessario che il Governo assuma l'iniziativa di un provvedimento che eviti, in difetto di un riordino dell'intera materia e del regime normativo che la concerne, il caos burocratico-amministrativo onde evitare che il peso di questa indeterminatezza venga interamente scaricato sulle imprese di erogazione del servizio, già a partire dalle prossime attività di fatturazione;

i comuni, che costituiscono il soggetto attivo del prelievo, debbono poter procedere alle modifiche regolamentari e dei criteri per assicurare lo svolgimento del servizio su basi certe, e le aziende di gestione, nella riscossione dell'IVA, agiscono esclusivamente come sostituto d'imposta in forza delle normative fiscali vigenti, per cui riscuotono per conto dello Stato l'IVA versata dai cittadini, che poi riversano interamente allo Stato,

impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, apposite disposizioni normative o interpretative che chiariscano la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della TIA, evitando di lasciare le Aziende di erogazione del servizio e i comuni nell'incertezza e nella prospettiva di probabili contenziosi, in ragione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009;

a stanziare adeguate risorse finalizzate a garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA impropriamente versata, e interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale».

G2.100 (testo 2)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, THALER AUSSERHOFER

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attualmente in vigore in quasi 1.200 comuni italiani, non può essere assoggettata al pagamento dell'IVA, avendo natura tributaria come la vecchia tassa sui rifiuti (TARSU), in ciò contraddicendo precedenti pronunce giurisprudenziali;

i 1200 comuni interessati e le aziende di gestione si trovano ora, in ragione della sentenza della Corte costituzionale, ad affrontare una situazione problematica che potrebbe comportare un maggiore onere a loro carico stimato in circa 500 milioni di euro;

considerato che,

i 1200 comuni si erano allineati ad assoggettare la TIA all'imposta sul valore aggiunto anche in forza della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 250/E del 17 giugno 2008 con cui si

confermava l'imponibilità della tariffa ai fini IVA con aliquota ridotta al 10 per cento, come stabilito nella tabella A, parte III, n. 127-*sexiesdecies*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione e alla disciplina dell'IVA;

la sentenza, pur concludendo un dibattito che si trascina ormai da anni, ha introdotto un ulteriore elemento di complessità in un quadro normativo, quale quello del settore dell'igiene ambientale, ancora caotico e di assai difficile gestione;

è necessario che il Governo assuma l'iniziativa di un provvedimento che eviti, in difetto di un riordino dell'intera materia e del regime normativo che la concerne, il caos burocratico-amministrativo onde evitare che il peso di questa indeterminatezza venga interamente scaricato sulle imprese di erogazione del servizio, già a partire dalle prossime attività di fatturazione;

i comuni, che costituiscono il soggetto attivo del prelievo, debbono poter procedere alle modifiche regolamentari e dei criteri per assicurare lo svolgimento del servizio su basi certe, e le aziende di gestione, nella riscossione dell'IVA, agiscono esclusivamente come sostituto d'imposta in forza delle normative fiscali vigenti, per cui riscuotono per conto dello Stato l'IVA versata dai cittadini, che poi riversano interamente allo Stato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e l'urgenza di:

emanare, entro brevi termini, apposite disposizioni normative o interpretative che chiariscano la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della TIA, evitando di lasciare le Aziende di erogazione del servizio e i comuni nell'incertezza e nella prospettiva di probabili contenziosi, in ragione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009;

stanziare adeguate risorse finalizzate a garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA impropriamente versata, e interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale».

(*) Accolto dal Governo

G2.101

SBARBATI, MUSI, MAGISTRELLI, GRANAIOLA, AMATI, CHIAROMONTE, FIORONI, CARLONI

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 17, stabilisce che sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari a 36 per cento delle spese sostenute, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per ristrutturazioni eseguite direttamente dai privati proprietari);

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per coloro che acquistano un immobile ristrutturato da un'impresa edilizia);

le suddette agevolazioni esistono sin dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e vanno ripartite in 10 anni per un importo massimo di 48.000 per unità immobiliare;

nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) è prevista solo l'agevolazione di cui alla lettera *a)* e non compare più quella descritta alla lettera *b)* che invece era prevista nelle leggi 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

visto che nella citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) si parla di proroga delle agevolazioni previste sia alla lettera *a)* che alla lettera *b)*;

solo chi avesse acquistato da un'impresa un immobile ristrutturato nell'anno 2007 non avrebbe diritto allo sgravio che esisteva nelle annualità precedenti al 2007 e in quelle successive fino al 2010;

il *call center* dell'Agenzia delle entrate e una nota del 15 aprile 2008 che il Ministero dell'economia e delle finanze ha inoltrato a quanti hanno evidenziato la evidente penalizzazione subita evidenziano la necessità di una modifica normativa per superare il vuoto normativo relativo all'anno 2007,

impegna il Governo:

a sanare questa anomalia con la legge finanziaria 2010, consentendo così a quanti avessero acquistato un immobile ristrutturato da impresa nell'anno 2007, di godere dell'agevolazione tributaria al pari di coloro che l'hanno acquistato negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e che l'acquistarono nel 2010».

G2.102

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie di immobili con tecnologie ecologiche e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».

G2.103

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

considerato che:

sono circa 200.000 i lavoratori attualmente interessati da provvedimenti ordinari di integrazione salariale per i quali sarebbe prossima la scadenza del termine di dodici mesi previsto dalla attuale normativa per l'erogazione del contributo;

in base alle normative vigenti solo alcune categorie di lavoratori possono usufruire dei principali strumenti di protezione sociale quali provvedimenti ordinari di integrazione salariale e indennità di disoccupazione, mentre altre categorie, tra cui i dipendenti delle piccole imprese e i giovani lavoratori con contratti temporanei, ne sono attualmente priveri;

la grave situazione dell'occupazione venutasi a determinare a seguito della crisi economica mondiale richiede di porre in essere una riforma generale del sistema dei cosiddetti "ammortizzatori sociali";

impegna il Governo:

a operare attraverso gli opportuni strumenti legislativi al fine di provvedere all'estensione da dodici a ventiquattro mesi del periodo massimo di erogazione dei provvedimenti di integrazione salariale;

ad assicurare, attraverso gli opportuni strumenti legislativi, il riconoscimento dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza e a prevedere l'estensione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, secondo i seguenti criteri:

- armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
- modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
- previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
- estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
- coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
- connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
- potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

G2.104

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, D'ALIA, FOSSON, CUFFARO, GIAI, POLI BORTONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premessi che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni - da sessanta a sessantacinque per la pensione di vecchiaia - prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A sessanta anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa venticinque anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di ventuno. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per

consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

- una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di cinque anni;

- l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;

la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2.105

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di utilizzare una parte delle risorse che affluiranno nelle casse dell'erario al fine di estendere tutte le tipologie di ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro precario che ne sono attualmente sprovvisti».

G2.106

ROILO, MERCATALI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

gli effetti della crisi economica attesi sul mercato del lavoro sono particolarmente preoccupanti. In Italia, nel secondo trimestre 2009, l'offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2008, una riduzione dell'1,0 per cento (- 241.000 unità). Rispetto al primo trimestre 2009, l'offerta di lavoro si riduce dello 0,2 per cento. Nel secondo trimestre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.203.000 unità, in forte calo su base annua (- 1,6 per cento, pari a 378.000 unità). Il risultato sintetizza il protrarsi della caduta dell'occupazione autonoma delle piccole imprese, l'accentuarsi del calo dei rapporti di lavoro dipendente a termine e la nuova riduzione del numero dei collaboratori. Il tasso di occupazione della popolazione tra quindici e sessantaquattro anni scende dal 59,2 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 57,9 per cento. Il numero delle persone in cerca di occupazione sale invece a 1.841.000 unità (+ 137.000 unità, pari al + 8,1 per cento rispetto al secondo trimestre 2008). Il tasso di disoccupazione aumenta, passando dal 6,7 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 7,4 per cento. Secondo

la Relazione previsionale e programmatica per il 2010, il tasso di disoccupazione nel 2009 sarà pari all'8,5 per cento e all'8,8 per cento nel 2010;

per effetto della crisi economica in atto, le ore di cassa integrazione autorizzate nel periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 sono aumentate del 223,3 per cento: da 190.970.862 ore del corrispondente periodo del 2007-2008 si è passati, infatti, a 615.554.894 ore negli ultimi 12 mesi. Inoltre, con la corresponsione di un importo medio annuo di circa 5.292 euro, per alleviare il periodo di disoccupazione, che può variare da 6 mesi a 1 anno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha liquidato anche 1.172.659 domande di disoccupazione con un incremento del 53 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le domande accolte hanno sfiorato il milione (984.286) con un incremento del 52,2 per cento;

impegna il Governo,

a prevedere, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, lo stanziamento necessario per stabilire che la durata del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, sia corrisposta fino al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori».

G2.107

GHEDINI, PASSONI, MERCATALI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

dal 1° ottobre 2009 oltre 14.700 lavoratrici e lavoratori dipendenti da circa cento imprese e cooperative che svolgono servizi di pulizia nei plessi scolastici, di cui oltre l'80 per cento nelle regioni meridionali, sono oggetto di procedure di mobilità, che porteranno al loro licenziamento al 31 dicembre 2009;

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha previsto, a partire dal 2000, il trasferimento nei ruoli statali del personale, amministrativo, tecnico ed ausiliario che alla data del 27 maggio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 245, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la spesa di 370 milioni di euro per la proroga delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

sulla parte maggiore di tali attività sono state regolarmente indette e svolte gare d'appalto, che hanno visto l'assegnazione ad imprese singole o a consorzi di imprese, attualmente titolari dei contratti di servizio;

nel corso del 2009, tramite provvedimenti successivi, sono state garantite le risorse minime necessarie alla prosecuzione dei contratti fino al 31 dicembre 2009;

l'incertezza circa la previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2010 delle risorse necessarie a garantire per i prossimi anni la continuità degli appalti in atto per il servizio di pulizia e custodia nelle scuole ha costretto le imprese dei servizi pulizia ad avviare le procedure di licenziamento collettivo, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di oltre 14.700 lavoratori della scuola che dunque si ritroveranno a partire dal gennaio 2010 senza rapporto di lavoro;

considerato che:

né nei programmi di spesa della missione n. 22 "Istruzione scolastica", né in altri programmi coerenti è rintracciabile una previsione di spesa a copertura dei contratti citati e a garanzia della continuità occupazionale per tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati;

impegna il Governo,

ad integrare detta previsione di spesa prevedendo uno stanziamento di risorse in misura non inferiore a 420, 450 e 480 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011, 2012 al fine di garantire la continuità contrattuale ai soggetti impegnati in progetti di LSU di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

G2.108

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare i controlli e le ispezioni per l'emersione delle posizioni irregolari al fine di contrastare il lavoro sommerso».

G2.109

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una parte delle disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle dotazioni a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante la mancanza di adeguate risorse umane e materiali necessarie allo svolgimento del ruolo ad essi affidato a protezione della incolumità e sicurezza dei cittadini».

G2.110

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, VITA

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790),

premessi che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è immediatamente intervenuto ed è tuttora impegnato nelle operazioni di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e per la messa in sicurezza delle aree urbane e territoriali colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;

i vigili del fuoco provenienti dai Comandi provinciali sono allocati presso tre campi base distribuiti sui comuni direttamente interessati dal sisma;

le attività di coordinamento delle operazioni sono svolte dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco Abruzzo e dalla DICOMAC (Direzione comando controllo) istituita presso la Scuola della Guardia di finanza de L'Aquila;

con riunioni quotidiane, a cui partecipano i responsabili di ogni singolo campo base e i responsabili del Comando provinciale de L'Aquila, dei Centri operativi misti (COM) e delle altre funzioni di supporto operativo, vengono affrontate le criticità e i problemi che si sono evidenziati nella giornata e programmati gli interventi da svolgere nei giorni successivi;

le riunioni hanno, tra l'altro, indotto alla standardizzazione delle procedure operative per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma e per le demolizioni urgenti di fabbricati non più recuperabili;

in tal modo, operano sulla base di indirizzi condivisi tra tutte le forze in campo, con risultati apprezzati da tutta la popolazione colpita dal sisma;

considerato che:

nella prima fase, sono stati utilizzati 2.700 vigili del fuoco in operazioni di emergenza, mentre attualmente il contingente utilizzato nelle operazioni di messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture del territorio è formato da 1.000 unità;

le operazioni vengono svolte con l'ausilio di 300 mezzi, molti dei quali con più di venticinque anni di vita;

le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in via prioritaria nel puntellamento delle strutture pericolanti, nella ricognizione delle abitazioni lesionate e danneggiate, e nel recupero di masserizie; a tali attività si affiancano gli interventi finalizzati all'assistenza della popolazione per il recupero dei beni personali, al ripristino della viabilità dei centri storici ed alla collaborazione con le Sovrintendenze per i beni architettonici e monumentali per la stabilizzazione e messa in sicurezza di edifici pregevoli per arte e storia (chiese, campanili, monumenti) ed il recupero, trasporto e messa in sicurezza di beni artistici mobili;

i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma sono utilizzati con orari di lavoro straordinario, tanto che ciascuno ha accumulato finora una media oltre 400 ore di straordinario,

impegna il Governo:

a garantire ai vigili del fuoco impegnati in Abruzzo nelle operazioni di soccorso ai terremotati e nella messa in sicurezza del territorio il pagamento integrale delle ore di straordinario finora svolte e a riconoscere ulteriori benefici economici in considerazione dell'impegno e delle difficoltà affrontate e da affrontare nell'opera di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse per l'anno 2010, allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso».

G2.110 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, VITA
(*)

Non posto in votazione ()**

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790),

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è immediatamente intervenuto ed è tuttora impegnato nelle operazioni di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e per la messa in sicurezza delle aree urbane e territoriali colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;

i vigili del fuoco provenienti dai Comandi provinciali sono allocati presso tre campi base distribuiti sui comuni direttamente interessati dal sisma;

le attività di coordinamento delle operazioni sono svolte dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco Abruzzo e dalla DICOMAC (Direzione comando controllo) istituita presso la Scuola della Guardia di finanza de L'Aquila;

con riunioni quotidiane, a cui partecipano i responsabili di ogni singolo campo base e i responsabili del Comando provinciale de L'Aquila, dei Centri operativi misti (COM) e delle altre funzioni di supporto operativo, vengono affrontate le criticità e i problemi che si sono evidenziati nella giornata e programmati gli interventi da svolgere nei giorni successivi;

le riunioni hanno, tra l'altro, indotto alla standardizzazione delle procedure operative per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma e per le demolizioni urgenti di fabbricati non più recuperabili;

in tal modo, operano sulla base di indirizzi condivisi tra tutte le forze in campo, con risultati apprezzati da tutta la popolazione colpita dal sisma;

considerato che:

nella prima fase, sono stati utilizzati 2.700 vigili del fuoco in operazioni di emergenza, mentre attualmente il contingente utilizzato nelle operazioni di messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture del territorio è formato da 1.000 unità;

le operazioni vengono svolte con l'ausilio di 300 mezzi, molti dei quali con più di venticinque anni di vita;

le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in via prioritaria nel puntellamento delle strutture pericolanti, nella ricognizione delle abitazioni lesionate e danneggiate, e nel recupero di masserizie; a tali attività si affiancano gli interventi finalizzati all'assistenza della popolazione per il recupero dei beni personali, al ripristino della viabilità dei centri storici ed alla collaborazione con le Sovrintendenze per i beni architettonici e monumentali per la stabilizzazione e messa in sicurezza di edifici pregevoli per arte e storia (chiese, campanili, monumenti) ed il recupero, trasporto e messa in sicurezza di beni artistici mobili;

i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma sono utilizzati con orari di lavoro straordinario, tanto che ciascuno ha accumulato finora una media oltre 400 ore di straordinario,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse della finanza pubblica:

a garantire ai vigili del fuoco impegnati in Abruzzo nelle operazioni di soccorso ai terremotati e nella messa in sicurezza del territorio il pagamento integrale delle ore di straordinario finora svolte e a riconoscere ulteriori benefici economici in considerazione dell'impegno e delle difficoltà affrontate e da affrontare nell'opera di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse per l'anno 2010, allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Incostante, Pinotti, Garavaglia Mariapia, Antezza, Barbolini, Mascitelli, Lannutti, Carlino e D'Alia

(**) Accolto dal Governo

G2.111

VITA, LUSI, BLAZINA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza, premesso che,

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione "Comunicazioni sostegno all'editoria - legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", gli stanziamenti per l'editoria relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012 sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno in questo settore;

tagli di questa misura, che si riferiscono ai contributi diretti all'editoria, intervengono su di un fondo già del tutto inadeguato rispetto al fabbisogno, mettendo così in discussione la sopravvivenza di decine di testate cooperative, non profit e di partito che rappresentano una risorsa essenziale per il pluralismo dell'informazione;

tenuto conto che:

il Parlamento, con il concorso di tutte le forze politiche, più volte negli ultimi anni è intervenuto, con grande sensibilità su questo tema, varando provvedimenti a salvaguardia dei contributi diretti all'editoria e ribadendo la natura di "diritto soggettivo" di tali provvidenze per la tutela del pluralismo, della democrazia dell'informazione e della libertà di stampa;

considerato che:

in seguito a numerose iniziative del settore, la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto, all'articolo 56, comma 2, uno stanziamento di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009/2010, che tuttavia, sembra non ancora assegnato;

considerato, inoltre, che:

il mondo dell'editoria vive un momento di grande difficoltà, dovuto alla flessione delle vendite e alla crisi della pubblicità;

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse finanziarie stanziare nell'attuale manovra finanziaria per garantire l'erogazione di contributi diretti a favore delle imprese editrici in misura necessaria a scongiurare la crisi e la chiusura di numerose testate, anche storiche, che rappresentano una risorsa fondamentale per la democrazia e l'informazione».

G2.112

[FRANCO VITTORIA](#), [RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [ADAMO](#), [BLAZINA](#), [ANTEZZA](#)

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso che:

l'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, destinato a un Piano contro la violenza alle donne;

si tratta di un fondo istituito in risposta ai dati drammatici sulla violenza contro le donne che vedono ben 14 milioni di vittime in Italia e che è destinato alla prevenzione, all'informazione alle donne che si sentono minacciate, ai numeri verdi, ai centri antiviolenza, alle case per le donne maltrattate e offese nonché al monito raggio delle molestie;

in Italia, secondo i dati ISTAT e del Ministero dell'interno, nel corso dell'ultimo anno, un milione di donne ha subito violenza fisica o sessuale e nei primi 6 mesi del 2007 62 sono state uccise, 141 sono state oggetto di tentato omicidio, 1.805 sono state abusate, 10.383 sono state vittime di sevizie o maltrattamenti;

si cerca di ridurre la questione della violenza sulle donne a questione legata alla sicurezza e all'immigrazione, senza tenere conto del fatto che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la violenza familiare,

impegna il Governo:

a reperire ulteriori risorse per contrastare il triste fenomeno in continuo aumento della violenza contro le donne, in qualsiasi ambiente o contesto sociale questa avvenga, al fine di favorire una cultura rispettosa delle donne, della loro dignità e della loro incolumità, creando una politica di sostegno e di prevenzione e non solo di repressione».

G2.112 (testo 2)

[FRANCO VITTORIA](#), [RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [BASTICO](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [ADAMO](#), [BLAZINA](#), [ANTEZZA](#), [INCOSTANTE \(*\)](#)

Non posto in votazione ()**

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso che:

l'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, destinato a un Piano contro la violenza alle donne;

si tratta di un fondo istituito in risposta ai dati drammatici sulla violenza contro le donne che vedono ben 14 milioni di vittime in Italia e che è destinato alla prevenzione, all'informazione alle donne che si sentono minacciate, ai numeri verdi, ai centri antiviolenza, alle case per le donne maltrattate e offese nonché al monito raggio delle molestie;

in Italia, secondo i dati ISTAT e del Ministero dell'interno, nel corso dell'ultimo anno, un milione di donne ha subito violenza fisica o sessuale e nei primi 6 mesi del 2007 62 sono state uccise, 141 sono state oggetto di tentato omicidio, 1.805 sono state abusate, 10.383 sono state vittime di sevizie o maltrattamenti;

la questione della violenza sulle donne non è solo legata alla sicurezza e all'immigrazione, bisogna tener conto del fatto che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la violenza familiare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse per contrastare il triste fenomeno in continuo aumento della violenza contro le donne, in qualsiasi ambiente o contesto sociale questa

avvenga, al fine di favorire una cultura rispettosa delle donne, della loro dignità e della loro incolumità, creando una politica di sostegno e di prevenzione e non solo di repressione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G2.113

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una percentuale del gettito affluente alle casse dello Stato per effetto delle misure previste dal provvedimento in tema di scudo fiscale, al finanziamento delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate e di polizia».

(*) Accolto dal Governo

G2.114

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a riservare una percentuale dell'ammontare di risorse che produrrà l'entrata in vigore delle disposizioni riguardante il rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, al settore della sicurezza e della difesa, destinando in particolare tali risorse al rinnovo dei contratti, all'incremento di personale e all'ammodernamento del materiale impiegato dalle Forze dell'ordine».

G2.115

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premessi che:

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza è significativamente compromessa dalla manovra finanziaria in esame;

segnatamente, si registrano rilevanti riduzioni di risorse per il coordinamento delle Forze di polizia; particolarmente gravi appaiono, a tal proposito, le riduzioni in riferimento ai programmi di contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza nonché in riferimento alle retribuzioni del personale;

appaiono altresì preoccupanti i tagli in riferimento alla gestione della Direzione investigativa antimafia nonché al programma relativo alla protezione dei collaboratori di giustizia;

considerato dunque che:

emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i concreti finanziamenti connessi alle risorse economicostrumentali a concreta disposizione delle Forze di polizia,

impegna il Governo:

ad assicurare una gestione razionale e proporzionata del comparto sicurezza ed ordine pubblico, assumendolo come una delle priorità assoluta nell'ambito delle funzioni esclusive dello Stato, non delegabile a nessuna forma privatistico-associativa come sancito da norme recentemente approvate dal Parlamento;

a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti».

G2.116

[GASBARRI](#), [SCANU](#), [PEGORER](#), [AMATI](#), [PINOTTI](#), [DEL VECCHIO](#), [NEGRI](#), [SERRA](#), [FOLLINI](#), [ANTEZZA](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge atto Senato n. 1790, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

il comparto contrattuale sicurezza e difesa comprende circa 550.000 operatori tra personale delle Forze armate e personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare;

la retribuzione corrisposta è legata ad un sistema parametrico direttamente collegato al grado rivestito;

una larga percentuale dei contrattualizzati del comparto sicurezza e difesa, è inquadrata nei parametri delle carriere iniziali del ruolo della truppa per le Forze armate e in quella degli agenti per le Forze di polizia;

le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 10, destinano per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 ai miglioramenti contrattuali del comparto rispettivamente 79,135 e 214 milioni di euro con i quali sarà possibile erogare soltanto la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale con conseguenze negative sul tenore di vita di migliaia di famiglie,

impegna il Governo:

a mettere a disposizione dei rinnovi contrattuali del comparto risorse finanziarie adeguate a sviluppare pienamente le dinamiche contrattuali sia dal punto di vista normativo che economico per garantire agli operatori del comparto, chiamati a svolgere funzioni essenziali per la sicurezza e la difesa, l'adeguato riconoscimento delle loro legittime aspettative».

G2.117

[CASSON](#), [MARITATI](#), [LATORRE](#), [DELLA MONICA](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premessi che:

la manovra finanziaria in esame non solo dispone forti riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative alle missioni sicurezza e giustizia, ma non prevede neppure alcuna misura a tutela

della sicurezza dei cittadini, né norme volte a promuovere e sostenere il contrasto al crimine organizzato, anche di natura transnazionale;

nel provvedimento in esame sono del tutto assenti norme volte a contrastare e a prevenire fenomeni così gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo economico del Paese quali l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell'economia e nel mercato, che pregiudicano il diritto costituzionalmente garantito alla libertà dell'iniziativa economica privata, compromettendo lo sviluppo di interi settori economici, soprattutto ma non solo nel Meridione;

considerato che:

al fine di contrastare la criminalità organizzata e contenere i gravi pregiudizi da essa arrecati allo sviluppo economico del Paese, nonché alla libertà, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, è necessario dotare le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la stessa magistratura, in particolare requirente, di risorse adeguate alle proprie funzioni;

la tendenza, sempre più frequente, del crimine organizzato, a strutturarsi in una dimensione transfrontaliera, dimostra la necessità di potenziare le attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e più in generale internazionale, favorendo la condivisione di informazioni ed il coordinamento delle indagini, anche avvalendosi dell'istituto delle squadre investigative sovranazionali previste dalla decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate per la promozione e la valorizzazione delle attività investigative inerenti il crimine organizzato, nonché a promuovere, anche attraverso la previsione di appositi stanziamenti, la cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla criminalità organizzata transnazionale, e a predisporre mezzi e strutture idonei a realizzare efficacemente gli obiettivi sanciti dalla citata decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI, in riferimento alle squadre investigative sopranazionali».

G2.118

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a riservare una quota delle risorse che l'erario incasserà dall'entrata in vigore del provvedimento riguardante lo scudo fiscale, al miglioramento della qualità del servizio offerto dalla Ferrovie dello Stato sulle tratte regionali maggiormente utilizzate dai pendolari».

G2.119

[FILIPPI MARCO](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [VIMERCATI](#), [DELLA SETA](#), [RANUCCI](#), [MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#), [BARBOLINI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

il disegno di legge all'esame non prevede alcun intervento a sostegno del trasporto pendolare, ed in particolare non viene introdotta la proroga della detrazione delle spese per

l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale al 31 dicembre 2010;

non è pienamente garantita la copertura dei corrispettivi di servizio tra Trenitalia, Stato e regioni concernenti il servizio universale sulle tratte regionali e interregionali, con il rischio conseguente di pesanti riduzioni di servizi che penalizzano ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati defianziati molti interventi relativi al potenziamento e allo sviluppo della rete ferroviaria italiana contenuti nel contratto di programma Stato-Rete ferroviaria italiana (RFI) 2008-2011 mentre non è stato definito lo stesso programma di finanziamento delle grandi opere previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per realizzare il rilancio del trasporto ferroviario in Italia e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il funzionamento del comparto del trasporto ferroviario regionale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari».

G2.120

[FILIPPI MARCO](#), [RANUCCI](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [VIMERCATI](#), [MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#), [BARBOLINI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

l'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria e la linea dell'Alta velocità/Alta capacità (AV/AC) ferroviaria Napoli - Bari sono grandi priorità nella politica infrastrutturale dell'intero Paese;

per il finanziamento integrale del progetto di ammodernamento dell'autostrada A3 occorrono almeno 1,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed urgente per completare tutti i lavori lungo l'autostrada A3 in questa legislatura, obiettivo assolutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con certezza e rapidità per garantire celerità nella definizione dei progetti e delle procedure di appalto in itinere, nonché nella rapida apertura di altri cantieri;

anche, alla luce delle intese Stato - regione Campania del luglio scorso è indispensabile garantire lo stanziamento da parte del Governo delle risorse necessarie per assicurare la realizzazione della linea dell'AV/AC destinata a congiungere le due grandi aree metropolitane di Napoli e di Bari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire fin dal 2010 le risorse necessarie per garantire il completamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria e della linea dell'Alta velocità - Alta capacità ferroviaria Napoli - Bari».

G2.121

[DONAGGIO](#), [CASSON](#), [FISTAROL](#), [FILIPPI MARCO](#), [RANUCCI](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [VIMERCATI](#), [MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

la manovra per l'anno 2010 non prevede alcun adeguamento dei fondi da destinare alle opere accessorie e di integrazione del passante di Mestre, ivi compresa la realizzazione della terza corsia sull'autostrada Venezia-Trieste, delle opere per il porto di Chioggia, per il riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, per l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada statale Romea nonché i fondi dell'ANAS e delle Ferrovie destinati alle infrastrutture per il territorio veneto;

tenuto conto che, negli ultimi provvedimenti, il Governo sta provvedendo ad una riallocazione di risorse per affrontare le emergenze economiche assumendo il rilancio infrastrutturale come strumento di importanza secondaria,

impegna il Governo:

ad adottare al più presto le opportune iniziative volte a provvedere al ripristino delle risorse sia per il sistema ferroviario metropolitano veneto, sia delle risorse per le opere di integrazione del passante di Mestre, del porto di Chioggia, per il riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada statale Romea, nonché al ripristino dei fondi per le opere di competenza dell'ANAS».

G2.122

FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

il sistema delle infrastrutture del Paese costituisce l'elemento portante del sistema economico ed è pertanto necessario che vengano portate a termine o messe in sicurezza tutte le opere la cui importanza strategica è stata riconosciuta come prioritaria;

numerose analisi e valutazioni sono state elaborate sia da esponenti del mondo economico e produttivo, sia da esperti nel settore della logistica e dei trasporti, che hanno individuato chiare priorità di intervento;

in particolare sono stati giudicati non più rinviabili gli interventi relativi alla realizzazione, al completamento o alla messa in sicurezza alle seguenti opere: completamento effettivo dell'Alta velocità e dei collegamenti con aeroporti e porti, con particolare riguardo all'Alta velocità/Alta capacità (AV/AC) Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali elencati in premessa e che rivestono carattere prioritario ed indifferibile per la crescita economica del Paese;

a prevedere in ogni caso un adeguato rifinanziamento dei capitoli di bilancio di competenza dell'ANAS, al fine di garantire i necessari interventi di manutenzione e modernizzazione della rete autostradale italiana;

a destinare le necessarie risorse finalizzate al controllo e alla vigilanza delle concessionarie autostradali;

ad individuare nuove risorse a favore degli interventi previsti dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2.123

FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRA, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede alcun intervento, salvo le misure parziali riferite all'autotrasporto, in materia di sicurezza stradale;

con i vari provvedimenti approvati sin dall'inizio della legislatura sono stati cancellati tutti i finanziamenti dedicati agli interventi per la sicurezza stradale;

l'incidentalità stradale rappresenta in Italia la principale causa di mortalità e di invalidità derivante da incidenti stradali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del provvedimento in esame al fine di individuare le risorse necessarie per contrastare efficacemente l'inammissibile tributo di incidenti, morti e feriti sulle strade italiane;

a ripristinare le adeguate risorse finalizzate all'incremento dei controlli stradali».

G2.123 (testo 2)

FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRA, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede alcun intervento, salvo le misure parziali riferite all'autotrasporto, in materia di sicurezza stradale;

con i vari provvedimenti approvati sin dall'inizio della legislatura sono stati cancellati tutti i finanziamenti dedicati agli interventi per la sicurezza stradale;

l'incidentalità stradale rappresenta in Italia la principale causa di mortalità e di invalidità derivante da incidenti stradali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del provvedimento in esame al fine di individuare le risorse necessarie per contrastare efficacemente l'inammissibile tributo di incidenti, morti e feriti sulle strade italiane;

a valutare l'opportunità di ripristinare le adeguate risorse finalizzate all'incremento dei controlli stradali».

(*) Accolto dal Governo

G2.124

CASSON, PEGORER, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BARBOLINI, BIONDELLI, BLAZINA, CHIAROMONTE, FILIPPI MARCO, GHEDINI, FONTANA, GARRAFFA, LEGNINI, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, ROILO, VIMERCATI

Ritirato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);

la n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

ad oggi tale regolamento non risulta ancora emanato, nonostante la valenza sociale che questo atto rappresenta per il Paese;

premesso inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso della Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo "per amianto" una persona ogni cinque minuti.

se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, da Livorno a Taranto, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera b), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INA1L, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato inoltre che:

nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, le risorse destinate alla missione "Tutela della salute" subiscono un'ulteriore riduzione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2009;

gli stanziamenti previsti per questo settore danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

ed ancora, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, sono previste riduzioni di spesa per la missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e nell'ambito di questa missione sono ridotti anche gli stanziamenti del "Fondo da ripartire per le politiche sociali";

nel disegno di legge di bilancio, nell'ambito della tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella missione n. 20 "Tutela della salute", per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 "Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza" prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma n. 3.2, "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

considerato infine che:

appare in modo chiaro e drammatico come "il problema amianto" investa diverse aree di intervento:

- l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di vita;

- i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di trattamento, nonché l'incremento della quota di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);

- la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale, impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per far fronte in modo adeguato ad un problema, ignorato per anni dallo Stato, che coinvolge migliaia di lavoratori e di famiglie al fine di dare una risposta - seppur tardiva - a tutti questi cittadini, nel rispetto di quei diritti costituzionali, sanciti dagli articoli

3, 32 e 38 della Costituzione e da leggi dello Stato, purtroppo molte volte negati dal comportamento dilatorio e defatigante di enti previdenziali inadempienti».

G2.125

SERAFINI ANNA MARIA, BAILO, FRANCO VITTORIA, GHEDINI, BIONDELLI, BLAZINA, PEGORER, ROILO, SOLIANI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premessi che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

fra le attività a tutela dei minori che rischiano di essere particolarmente compromesse si segnalano quelle relative all'affidamento dei minori, disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 184 del 1983 "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare";

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 184 del 1993 sono le regioni, "nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" che "definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi";

considerato inoltre che:

nella realtà dei fatti molte di queste cosiddette "case famiglia", soprattutto nelle regioni meridionali, non dispongono delle risorse necessarie per continuare a svolgere al meglio la loro delicata ed importante attività;

non sono rari i casi in cui la conduzione di queste comunità è affidata solo alla buona volontà ed ai sacrifici di chi ci lavora;

accade, purtroppo, che si siano verificati casi in cui le case famiglie siano state chiuse per mancanza di fondi e che il personale addetto si siano fatto carico dei minori affidati a queste comunità,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per far fronte a questo drammatico problema ed a prendersi la responsabilità di questi sfortunati minori che sono affidati a strutture pubbliche e che non possono affrontare anche il trauma del distacco da queste comunità in cui in molti casi trovano un vero ambiente familiare».

G2.126

SOLIANI, CASSON, MERCATALI, LEGNINI, PEGORER, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premessi che:

gli eventi alluvionali che si verificano ogni anno e le conseguenze catastrofiche che ne derivano in termini di danni alle coltivazioni e purtroppo, talvolta, in termini di vite umane, rendono

sempre più urgenti interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione economica del territorio delle regioni fluviali;

da ultimo la violenta alluvione che ha colpito Messina ed i paesi circostanti dà la misura del tragico ritardo con cui sono - o meglio dovrebbero - essere realizzati interventi di sicurezza idraulica ed idrogeologica;

ogni anno le opere idrogeologiche, le abitazioni, le aziende agricole, soprattutto le colture, le serre e gli impianti di produzione altamente tecnologici subiscono danni considerevoli con gravi ripercussioni, quindi, sull'attività produttiva ed economica del territorio;

le regioni dovrebbero attuare interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche;

oltre a questi interventi occorrerebbe procedere al recupero ed alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici;

tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per il ripristino e l'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio delle regioni fluviali, nonché per effettuare interventi destinati alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche e alla tutela delle risorse idriche;

a realizzare adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici che sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2.127

BUBBICO, DELLA SETA, PEGORER, VITA, ROILO, MERCATALI, GHEDINI, LEGNINI, INCOSTANTE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

la legge finanziaria, e lo stesso bilancio, sono vistosamente inadeguati alla soluzione delle problematiche dell'ambiente e della tutela del territorio. In particolare, di assoluta gravità appare la fortissima riduzione delle previsioni di spesa in un campo, la conservazione dell'assetto idrogeologico, che riguarda uno degli aspetti di più acuto degrado dei nostri sistemi ambientali e che rappresenta un tema prioritario anche rispetto alla sicurezza dei cittadini. Così, al termine di un anno che ha drammaticamente confermato - con il terremoto dell'Aquila, con la tragedia di Messina - la condizione di insicurezza abitativa in cui vivono centinaia di migliaia di italiani, collegata al rischio sismico e al rischio idrogeologico e largamente alimentata da un uso spesso distorto del territorio e da standard insufficienti di sicurezza di buona parte del nostro patrimonio abitativo, nel bilancio di previsione per il 2010 gli stanziamenti per la difesa del suolo toccano il loro minimo storico (dai 510 dell'ultima legge finanziaria del Governo Prodi ai 270 di quest'anno ai 120 previsti per l'anno prossimo), e viene del tutto azzerato lo stanziamento relativo ai piani strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati. Al tempo stesso, nella legge finanziaria non vi è traccia di quel piano di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio che pure il Governo aveva inizialmente inserito nel decreto terremoto ma che poi ha inopinatamente ritirato;

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse per la difesa del suolo e per la prevenzione dei rischi idrogeologici;

a potenziare il sistema di analisi della vulnerabilità del territorio, degli edifici e delle infrastrutture al fine di migliorare la capacità previsiva di eventi catastrofici;

a sostenere tali interventi con specifiche dotazioni finanziarie e secondo protocolli condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Autorità di bacino;

a destinare tutte le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di assetto idrogeologico (PAI) approvati dalle Autorità di bacino;

a promuovere attraverso specifici programmi e risorse finanziarie, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la cura e la manutenzione del territorio al fine di perfezionare le condizioni di stabilità, anche attraverso la manutenzione del reticolo idrografico e migliorare la qualità del paesaggio;

a rendere più efficace il sistema di allerta attraverso il potenziamento dei centri funzionali presenti nelle regioni e delle strutture centrali presso il Dipartimento della protezione civile».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.128

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

il 65 per cento del territorio nazionale - con circa 4.600 comuni interessati - è sottoposto a rischio idrogeologico;

il rischio è stato talvolta determinato da un uso troppo spesso irrazionale delle risorse naturali e da una politica di sfruttamento intensivo del territorio, che è divenuto in tal modo fragile e vulnerabile;

la difesa del suolo - insieme alla tutela delle acque - e una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe costituire una delle priorità nel nostro paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con frequenza elevata da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane, così come tristemente visto con i recenti fatti di Messina;

a fronte di questa drammatica situazione il fondo esistente, per questi importanti interventi, presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è di 737,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2009, di 546 milioni di euro, è stato cioè ridotto del 42,6 per cento;

il taglio dei fondi del Ministero risulterebbe complessivamente di circa due terzi, scendendo da 1,6 miliardi di euro del 2008 ai 737 milioni di euro per l'anno prossimo ai 579 milioni di euro nel 2012;

L'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", con 595,9 milioni di euro, e nella missione n. 17 "Ricerca e innovazione", con 91,3 milioni di euro, missioni per le quali sono stati previsti tagli ai fondi stanziati per i programmi che a tali missioni afferiscono;

in particolare, il programma "Conservazione dell'assetto idrogeologico" riceve una dotazione di 120,8 milioni di euro per il 2010, con una variazione in diminuzione di 150,9 milioni di euro rispetto al 2009;

il programma "Prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" ha uno stanziamento di 150,7 milioni di euro (-75,5 milioni di euro rispetto alle previsioni per l'assestato del 2009);

il programma "Sviluppo sostenibile" ha uno stanziamento di 66,8 milioni di euro con una riduzione di 196 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009.

il programma "Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche" ha uno stanziamento di 110,7 milioni di euro con una variazione negativa di 79,4 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009; il programma "Ricerca in materia ambientale", nell'ambito della missione n. 17, riceve uno stanziamento di 91,3 milioni di euro per il 2010 con una riduzione di 22,9 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché la prevenzione e messa in sicurezza del territorio stia dentro una programmazione strutturata e generale e non affrontata con interventi a pioggia in risposta al verificarsi di eventi calamitosi, a ripristinare, a tal fine, gli stanziamenti relativi ai programmi affluenti alle principali missioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

G2.129

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

è stato stimato che circa 4.600 comuni sono sottoposti a forte rischio idrogeologico, cioè il 65 per cento dell'intero territorio nazionale;

tuttavia un uso irrazionale delle risorse naturali e una politica spregiudicata di sfruttamento intensivo del territorio, hanno reso fragile e vulnerabile buona parte del nostro territorio;

la difesa del suolo, insieme alla tutela delle acque, e ad una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe costituire una delle priorità nel nostro Paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con elevata frequenza da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdite di vite umane;

a fronte della drammatica situazione descritta la consistenza dei fondi riservati ad alcune attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destano grande delusione che diviene ancor maggiore nel momento in cui si assumono a parametro di riferimento le previsioni del bilancio per il 2009, anziché quelle dell'assestamento dello stesso anno;

i fondi per la tutela ambientale trasferiti lo scorso anno dallo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a quello del Ministero dell'economia e delle finanze non sono stati poi utilizzati per finalità ambientali, come si evince dall'assestamento;

lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2010, caratterizzato da una riduzione di oltre il 40 per cento in termini di competenza, evidenzerebbe la progressiva marginalizzazione di quel Dicastero rispetto alle scelte del Governo, come dimostrano in modo emblematico e vistoso i documenti di bilancio;

da una dichiarazione (ANSA) rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacoio il 2 ottobre a Messina dopo il nubifragio costato la vita a più di venti persone: "Quest'anno il Ministero aveva previsto per la Sicilia 16 milioni di euro, ma ora, dopo questa tragedia, la cifra dovrà essere rimodulata";

nonostante le parole del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo esistente, per questi importanti interventi, presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è di 737,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2009, di 546 milioni di euro;

il taglio dei fondi del Ministero risulterebbe complessivamente di circa due terzi, scendendo da 1,6 miliardi di euro del 2008 ai 737 milioni di euro per l'anno prossimo ai 579 milioni di euro nel 2012;

i tagli più ingenti ricadono proprio nella fondamentale missione n. 18, relativa allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente, a subire le maggiori riduzioni sono i programmi relativi alla conservazione dell'assetto idrogeologico e allo sviluppo sostenibile;

in particolare, il programma "Conservazione dell'assetto idrogeologico" riceve una dotazione di 120,8 milioni di euro per il 2010, con una variazione in diminuzione di 150,9 milioni di euro rispetto al 2009;

il "programma sviluppo sostenibile" ha uno stanziamento di 66,8 milioni di euro con una riduzione di 196 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009.

nei giorni della tragedia di Messina il Governo sembra non avere alcuna consapevolezza della fondamentale importanza degli stanziamenti per la conservazione dell'assetto idrogeologico e mostra di voler ridurre la questione della difesa del suolo negli angusti termini dell'efficienza dei soccorsi di protezione civile;

viene da chiedersi se non si sia di fronte ad un disegno di sostanziale svuotamento delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad una contestuale riduzione dei problemi ambientali a questioni di mero controllo della spesa pubblica;

impegna il Governo:

affinché le risorse stanziati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano in via prioritaria destinate ad un piano straordinario per il ripristino e per la rinaturalizzazione delle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico delle aree nella provincia di Messina».

G2.130

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di destinare parte del gettito che lo scudo fiscale produrrà al reintegro del Fondo per la protezione civile di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195».

(*) Accolto dal Governo

G2.131

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a prevedere di destinare una quota delle entrate derivanti dall'applicazione della presente disciplina per la realizzazione di una bonifica radicale e sicura delle zone della provincia di Cosenza e di Crotona interessate dal ritrovamento di materiali e di rifiuti tossici pericolosi sia in mare che all'interno di scuole ed edifici privati e di procedere nella ricerca di eventuali ulteriori zone utilizzate come discariche abusive di rifiuti pericolosi al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e del delicato ecosistema del Mediterraneo».

G2.132

DE TONI, RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

considerato che la tabella C del disegno di legge finanziaria 2010 reca uno stanziamento di 31 milioni di euro nel 2010 e di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la difesa del mare (legge 31 dicembre 1982, n. 979);

impegna il Governo:

a prevedere, anche in termini di somma urgenza, l'assegnazione di adeguate risorse finalizzate ad una mappatura dei luoghi di affondamento di navi adibite al trasporto illecito di rifiuti, allo svolgimento di indagini epidemiologiche e al monitoraggio dei possibili livelli anomali di inquinamento ambientale nelle zone interessate, nonché all'effettuazione degli interventi di bonifica

e di messa in sicurezza dei siti che si rendessero necessari, favorendo a tal fine il coinvolgimento ed il coordinamento delle amministrazioni competenti, e provvedendo al potenziamento delle risorse umane e finanziarie delle Procure della Repubblica impegnate nelle indagini relative ai casi di gestione illegale dei rifiuti in questione».

G2.133

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare le maggiori risorse derivanti dall'entrata in vigore dello scudo fiscale a finanziare il piano di intervento di bonifica dei siti di interesse nazionale individuati sul territorio ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e del successivo correttivo decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

G2.139

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

al fine di evitare che la riduzione dell'entità del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) possa comportare ricadute negative per fondazioni lirico-sinfoniche, cinema, attività teatrali di prosa, attività musicali, danze circhi e spettacolo viaggiante ed altro, ad assumere immediate misure per destinare al FUS in via straordinaria, una quota parte del gettito che deriverà dall'applicazione della nuova disciplina riguardante lo scudo fiscale».

G2.140

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, MERCATALI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790),

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 112, stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, per le zone colpite dal terremoto avvenga in ventiquattro rate mensili a decorrere da gennaio 2010;

la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 per le zone colpite dal terremoto avvenga in ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010;

nessun tipo di sospensione è prevista per i soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009;

nel terremoto dell'Umbria-Marche del 1997 e del Molise-Puglia del 2002, la sospensione è avvenuta, rispettivamente, per dodici e sette anni successivi all'evento sismico, i pagamenti sono stati richiesti nella misura del 40 per cento del dovuto ed in 120 rate;

in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere, anche attraverso provvedimenti urgenti, alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dello scorso aprile, le medesime disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni di Umbria, Marche e delle province di Campobasso e Foggia (ordine del giorno n. 9/2561-A/136, presentato dal senatore Mantini);

per le zone franche urbane, stabilite all'articolo 10, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, è stato assegnato un totale di 45 milioni di euro per quattro anni e non 45 milioni di euro per ciascun anno;

che in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere finanziario, un consistente incremento delle risorse volte a finanziare la zona urbana nelle aree del cratere sismico del 6 aprile scorso (ordine del giorno n. 9/2561-A/62);

gli ordini del giorno contraddistinti con i numeri 9/2561-A62 e 9/2561-A136 sono stati entrambi accolti dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 2009,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le modifiche necessarie per estendere alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 - sia quelle residenti nei comuni del cratere che quelle residenti fuori dei comuni dello stesso e che abbiano subito danni, di qualsiasi ordine e grado, direttamente connessi al medesimo sisma - le stesse disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni delle regioni Umbria e Marche, nonché delle province di Campobasso e Foggia;

a rifinanziare il fondo stabilito all'articolo 10, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, e relativo alle zone franche urbane, per 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

G2.141

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente

il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a destinare una percentuale delle risorse che verranno introitate dall'erario al completo degli interventi riguardanti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile in Abruzzo, con particolare riferimento al centro storico de L'Aquila che risulta maggiormente carente di risorse da destinare al recupero del suo patrimonio artistico-architettonico».

G2.142

LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, MERCATALI, GHEDINI, ROILÒ

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

premesso che:

con i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998, le imprese ubicate nei territori delle regioni Abruzzo e Molise venivano escluse dal campo dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

a seguito di sentenze del tribunale amministrativo (TAR) del Lazio (nn. 8374 e 8375 del 14 ottobre 2003) e del Consiglio di Stato (n. 66 e 67 del 13 gennaio 2006) i richiamati decreti sono stati annullati per carenza di motivazione per la parte afferente al mancato riconoscimento dello sgravio dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle imprese operanti nella regione Abruzzo;

il Governo e i Ministeri non hanno dato esecuzione alle predette sentenze ed è stato proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal TAR del Lazio con sentenza n. 10968 del 24 ottobre 2006, che ha nominato un commissario *ad actus*, il quale con decreto n. 35860 del 15 luglio 2008, con forte sorpresa delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi, ha riconfermato il contenuto dei richiamati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997;

le imprese della regione Abruzzo beneficiarie dei predetti sgravi hanno proposto ricorso per impugnare il provvedimento adottato dal Commissario, ad oggi ancora senza esito;

nel frattempo, l'INPS, sulla base del decreto del Commissario, ha attivato le procedure per il recupero delle somme dovute a titolo di sgravi dalle imprese beneficiarie della regione Abruzzo, delegando a tal fine la società Equitalia;

il contenzioso fra l'INPS e i datori di lavoro beneficiari dei predetti sgravi contributivi è stato affrontato con l'approvazione di una apposita disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che tuttavia rimane ancora inattuata;

l'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS relativi agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del medesimo Ministero del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997 e che in attesa dell'emanazione del decreto siano sospese le procedure esecutive nel frattempo predisposte dall'INPS,

considerato che:

ad oggi il decreto di cui all'articolo 1, comma 754 della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) non è stato ancora adottato, lasciando aperta la questione della regolazione definitiva di debito e credito delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi nei confronti dell'INPS, impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, il decreto previsto dall'articolo 1, comma 754 della legge n. 296 del 2006, al fine di disciplinare in via definitiva le modalità di rimborso delle maggiori somme già versate o l'estinzione delle somme ancora non versate dalle imprese abruzzesi nei confronti dell'INPS, relative agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei citati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997».

G2.142 (testo 2)

LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, MERCATALI, GHEDINI, ROILO

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

premessi che:

con i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998, le imprese ubicate nei territori delle regioni Abruzzo e Molise venivano escluse dal campo dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

a seguito di sentenze del tribunale amministrativo (TAR) del Lazio (nn. 8374 e 8375 del 14 ottobre 2003) e del Consiglio di Stato (n. 66 e 67 del 13 gennaio 2006) i richiamati decreti sono stati annullati per carenza di motivazione per la parte afferente al mancato riconoscimento dello sgravio dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle imprese operanti nella regione Abruzzo;

il Governo e i Ministeri non hanno dato esecuzione alle predette sentenze ed è stato proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal TAR del Lazio con sentenza n. 10968 del 24 ottobre 2006, che ha nominato un commissario *ad actus*, il quale con decreto n. 35860 del 15 luglio 2008, con forte sorpresa delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi, ha riconfermato il contenuto dei richiamati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997;

le imprese della regione Abruzzo beneficiarie dei predetti sgravi hanno proposto ricorso per impugnare il provvedimento adottato dal Commissario, ad oggi ancora senza esito;

nel frattempo, l'INPS, sulla base del decreto del Commissario, ha attivato le procedure per il recupero delle somme dovute a titolo di sgravi dalle imprese beneficiarie della regione Abruzzo, delegando a tal fine la società Equitalia;

il contenzioso fra l'INPS e i datori di lavoro beneficiari dei predetti sgravi contributivi è stato affrontato con l'approvazione di una apposita disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che tuttavia rimane ancora inattuata;

l'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS relativi agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del medesimo Ministero del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997 e che in attesa dell'emanazione del decreto siano sospese le procedure esecutive nel frattempo predisposte dall'INPS,

considerato che:

ad oggi il decreto di cui all'articolo 1, comma 754 della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) non è stato ancora adottato, lasciando aperta la questione della regolazione definitiva di debito e credito delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi nei confronti dell'INPS, impegna il Governo:

a valutare se emanare, entro brevi termini, il decreto previsto dall'articolo 1, comma 754 della legge n. 296 del 2006, al fine di disciplinare in via definitiva le modalità di rimborso delle maggiori somme già versate o l'estinzione delle somme ancora non versate dalle imprese abruzzesi nei confronti dell'INPS, relative agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei citati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997».

(*) Accolto dal Governo

G2.136

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790);

premessi che:

nella città dell'Aquila esiste una emergenza "alloggi universitari" anche per i numerosissimi studenti fuori sede;

tale emergenza rischia di rendere vanti tutti gli impegni profusi per il rilancio dell'università nella città dell'Aquila in seguito al sisma del 6 aprile;

nella città dell'Aquila esistono due case dello studente, oltre a quella crollata a causa del terremoto;

le due case dello studente in oggetto sono strutture antisismiche che non sono state scalfite dal sisma, esse sono state costruite dal Comune dell'Aquila utilizzando i fondi della regione Abruzzo;

le due strutture, terminate nel 2002 una, nel 2008 l'altra, sono completamente inutilizzate;

la prima struttura, ultimata nel 2002 si trova in zona Casale Marinangeli, quartiere Coppito. Si tratta di una struttura di 3.000 metri quadrati con trentacinque posti letto, venti camere, una sala mensa, una sala per i *computer*, una palestra e una biblioteca. La struttura è completa di tutto (servizi, tecnologie, e così via), manca solo dell'arredamento;

la seconda struttura, ultimata nel 2008, si trova nella zona di Roio Piano, dispone di 800 metri quadrati coperti, quaranta posti letto e stanze con angolo cottura. L'edificio è stato costruito sul terreno dove sorgeva una vecchia scuola elementare, alcune palazzine della quale sono state utilizzate per realizzare la nuova casa dello studente;

le opere non possono avere un cambio di destinazione d'uso poiché realizzate con fondi vincolati al diritto allo studio;

il 13 ottobre 2009 è stata approvata una mozione nella quale il Governo si impegna ad affrontare il problema degli alloggi nella città dell'Aquila valutando la possibilità di utilizzare da subito gli stanziamenti previsti per la casa dello studente;

impegna il Governo:

a riferire sullo stato di attuazione delle due case dello studente ultimate e mai utilizzate;

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché le due case siano rese operative e poste a disposizione degli studenti già dall'anno accademico 2009-2010».

(*) Accolto dal Governo

G2.143

[FINOCCHIARO](#), [ZANDA](#), [LATORRE](#), [MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [BUBBICO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [ROSSI NICOLA](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SARBATI](#), [TOMASELLI](#), [ANTEZZA](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

il sistema delle imprese italiane unanimemente lamenta la riduzione della quantità del credito ed il peggioramento consistente della sua qualità: l'offerta di credito si è dimezzata rispetto al 2008;

la gravissima crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando ha messo in evidenza gravi insufficienze del sistema di supervisione e limiti della regolamentazione introdotta dall'accordo "Basilea 2";

gli evidenti effetti pro-ciclici di questo accordo incidono in questa fase critica in modo estremamente negativo amplificando le fluttuazioni del ciclo economico: quando si rendono necessari interventi di espansione l'accordo impone restrizioni, mentre nelle fasi di forte liquidità non sono previsti limiti alla assunzione di rischi;

questo significa che le banche che applicano, per la concessione del credito, i *rating* di "Basilea 2" non potranno che ridurlo ulteriormente alla luce dei bilanci aziendali del 2009, anno che sta registrando un forte calo della produzione industriale con il conseguente crollo del fatturato;

le criticità che derivano dalla impostazione pro-ciclica di "Basilea 2" sono note alle autorità competenti, richiamate con preoccupazione dalla Banca d'Italia, e le correzioni sono allo studio;

tuttavia i tempi della crisi e la particolare situazione del nostro paese che vede una massiccia presenza di piccole e medie imprese particolarmente penalizzate da questa situazione, non ci consentono di attendere passivamente che si trovi l'accordo internazionale necessario e siano formalizzate le correzioni;

è indispensabile intervenire tempestivamente per arginare la svalutazione del merito di credito che l'applicazione di "Basilea 2" impone ed occorre che nei sistemi di *rating* adottati dalle banche siano inseriti meccanismi automatici di correzione delle misure del rischio,

impegna il Governo:

in attesa della formalizzazione delle modifiche agli accordi di Basilea ad attivarsi in tutte le sedi necessarie per conseguire una moratoria degli accordi di "Basilea 2" in relazione agli effetti prociclici richiamati, senza la quale tutte le altre iniziative per far affluire credito all'economia sono ininfluenti».

G2.144

[DE ECCHER](#), [GIORDANO](#), [DI STEFANO](#), [SERAFINI GIANCARLO](#), [DE FEO](#), [SANCIU](#), [BEVILACQUA](#), [DIGILIO](#), [SCARPA BONAZZA BUORA](#), [BENEDETTI VALENTINI](#), [SCARABOSIO](#), [BALBONI](#), [PASTORE](#), [ALLEGRI](#), [SANTINI](#), [LANNUTTI](#) (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1790, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, prevede l'adozione di un regolamento per ridefinire l'assetto proprietario della Banca d'Italia e promuovere le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale in possesso di soggetti diversi dallo Stato o altri enti pubblici;

allo stato risultano azionisti della Banca d'Italia nell'ordine: Banca Monte dei Paschi (2,5 per cento), BNL Spa (2,8 per cento), Banca Carige Spa (4 per cento), Cassa di Risparmio di Bologna (6,2 per cento), Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa (2,1 per cento), Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa (2 per cento), Intesa San Paolo Spa (30,3 per cento), UniCredito Italiano Spa (15,7 per cento), Banco di Sicilia Spa (6,3 per cento), Assicurazioni Generali Spa (6,3 per cento) etc;

la situazione in essere ha manifestato la propria anomalia strutturale anche in occasione del passaggio, all'interno del decreto anticrisi, della tassa sulle plusvalenze auree posta in discussione dal Presidente della Banca centrale europea (BCE), Jean Claude Trichet intervenuto, queste sono sue parole, per garantire l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia;

la stessa BCE non può dirsi indipendente in quanto gli azionisti privati della Banca d'Italia ne controllano direttamente la *tranche* riservata alla nostra Nazione, pari al 14,5 per cento, e per di più, dal punto di vista strettamente teorico, aziende di qualunque parte del mondo potrebbero acquisire nel tempo il controllo degli istituti di credito in questione;

appare contraddittorio, grave e oggettivamente insostenibile che l'azione di vigilanza e controllo sull'intero sistema bancario sia lasciata, in evidente condizione di conflitto di interesse, in capo ad una struttura che proprio da quest'ultimo si trova a dipendere,

impegna il Governo:

a dare attuazione, secondo le modalità e la tempistica che riterrà più opportune, a quanto necessario e peraltro normativamente già stabilito, per riportare in mano pubblica la proprietà della Banca centrale italiana».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.145

[DONAGGIO](#), [FILIPPI MARCO](#), [RANUCCI](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [VIMERCATI](#), [MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#), [SARBATI](#)

V. testo 2

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il provvedimento all'esame, nel settore marittimo portuale, non prevede alcun intervento mirato;

l'attesa alla proroga dei benefici previdenziali e fiscali per la gente di mare, limitatamente alle figure impegnate nel settore della pesca marittima, lagunare e nelle acque interne non è stata ancora adottata;

l'economia portuale rappresenta uno tra i più qualificati settori di intervento per lo sviluppo del Paese;

dal 2001 la portualità italiana non ha ricevuto alcun finanziamento statale e i provvedimenti disposti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sono stati annullati da successivi provvedimenti dell'attuale Governo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire, nell'ambito dei contributi comunitari per le infrastrutture, almeno due miliardi di euro per il proseguimento e lo sviluppo della portualità italiana e a prevedere un contributo alla rottamazione e al riuso dei ricavi dei dragaggi dei fondali dei porti italiani, auspicando la rapida approvazione del regolamento sui dragaggi portuali di fatto già licenziato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (ex-APAT) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

G2.145 (testo 2)

[DONAGGIO](#), [FILIPPI MARCO](#), [RANUCCI](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [VIMERCATI](#), [MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#), [SBARBATI \(*\)](#), [DE TONI \(*\)](#)

Non posto in votazione ()**

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il provvedimento all'esame, nel settore marittimo portuale, non prevede alcun intervento mirato;

l'attesa alla proroga dei benefici previdenziali e fiscali per la gente di mare, limitatamente alle figure impegnate nel settore della pesca marittima, lagunare e nelle acque interne non è stata ancora adottata;

l'economia portuale rappresenta uno tra i più qualificati settori di intervento per lo sviluppo del Paese;

dal 2001 la portualità italiana non ha ricevuto alcun finanziamento statale e i provvedimenti disposti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sono stati annullati da successivi provvedimenti dell'attuale Governo,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a reperire, anche nell'ambito dei contributi comunitari per le infrastrutture, adeguati finanziamenti per il proseguimento e lo sviluppo della portualità italiana e a prevedere un contributo alla rottamazione e al riuso dei ricavi dei dragaggi dei fondali dei porti italiani, auspicando la rapida approvazione del regolamento sui dragaggi portuali di fatto già licenziato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (ex-APAT) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G2.146

[CARLINO](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [ASTORE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [PEDICA](#), [RUSSO](#)

Respinto

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

in base a quanto stabilito dall'atto Senato n. 1790, articolo 2, commi 9 e seguenti, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

considerato che:

le risorse stanziare risultano di fatto appena sufficienti ad assicurare ai lavoratori il godimento dell'indennità di vacanza contrattuale;

non vi è alcuna certezza circa i tempi e i modi del reperimento di ulteriori risorse e, di conseguenza, del rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego in quanto, in base al comma 9 del medesimo articolo 2 dell'atto Senato n. 1790, tutto ciò viene rinviato successivamente alla "definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche", processo tuttora in corso ma di cui ancora non si conoscono né i tempi né i modi di attuazione;

la generale situazione di grave incertezza causata dall'attuale grave crisi economica rende urgente la definizione in tempi certi dei livelli retributivi di ciascuna categoria di lavoratori e dunque il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente scaduti,

impegna il Governo:

a provvedere ad un aumento delle risorse stanziare ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per il settore del pubblico impiego;

a procedere entro tempi certi all'avvio delle apposite procedure di concertazione e di contrattazione per i rispettivi comparti del pubblico impiego al fine di pervenire alla definizione dei nuovi contratti collettivi nazionali per il triennio 2010-2012».

G2.147 (già em. G/1790/87/5(testo 2))

FLERES, ALICATA, PISCITELLI, FERRARA, PICHETTO FRATIN, TANCREDI, DI STEFANO, GERMONTANI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1790 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»,

premesso che:

l'articolo 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo) del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008, al comma 1 stabilisce che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165 del 2001, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni;

la suddetta norma prevede altresì che la richiesta di esonero dal servizio debba essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di assumere iniziative volte a consentire al personale di cui al comma 1 dell'articolo 72 citato in premessa la possibilità di chiedere sino al 2012 compreso, di essere esonerato dal servizio nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, considerato che come evidenziato dalla relazione tecnica del Governo sull'articolo 72 del menzionato decreto, una tale possibilità determina un notevole risparmio per la pubblica amministrazione».

(*) Accolto dal Governo

G2.148

DONAGGIO, FILIPPI MARCO, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

l'emergenza abitativa costituisce ancora adesso un problema per le fasce sociali medio-basse del Paese e per il quale è necessario predisporre un piano di interventi concreto ed efficace;

la già difficile situazione di molte famiglie è stata aggravata dalla forte recessione economica in atto che rischia di produrre conseguenze molto gravi sulle disponibilità economiche dei nuclei familiari, non solo delle fasce più deboli;

le misure individuate fino ad ora dal Governo in materia non sembrano sufficienti ed è necessario un impegno maggiore, sia sotto il profilo strategico, sia sotto l'aspetto dell'individuazione delle risorse,

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, persegue essenzialmente l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato a canoni accessibili e sostenibili da un numero crescente di famiglie; tale previsione si sostanzia in particolare attraverso l'introduzione di una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti, libera contrattazione o canone concertato, e mediante l'istituzione del fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate;

tra le evidenti e positive ricadute della norma vi è inoltre il sistema delle agevolazioni fiscali introdotto a favore dei proprietari e degli inquilini;

l'attivazione del citato fondo di sostegno ha dato un ulteriore e significativo contributo alla ricerca di una risposta alle esigenze abitative delle famiglie con un reddito mediobasso; i contributi concessi dal fondo nazionale consentono quindi alle famiglie che non riescono ad accedere al sistema dell'edilizia sovvenzionata, pur avendone i requisiti, di rivolgersi all'offerta di alloggi del libero mercato;

la difficile situazione economica di molte famiglie, aggravata dalla preoccupante congiuntura economica attuale, rende necessaria l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto alla casa,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare risorse a favore degli interventi previsti dalla citata legge n. 431 del 1998;

a mantenere invariato il livello delle risorse allo scopo destinate anche al fine di evitare pesanti contraccolpi che si ripercuotono nei confronti degli inquilini».

G2.149

[BOSONE](#), [BIANCHI](#), [BASSOLI](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [DI GIROLAMO LEOPOLDO](#), [MARINO IGNAZIO](#), [GUSTAVINO](#), [PORETTI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza, premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene alcuna disposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG (*Diagnosis Related Groups*), la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche e private accreditate;

sarebbe necessario prevedere risorse per incentivare la qualità del sistema sanitario e delle prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche al fine di integrare il sistema dei DRG;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta identica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito all'impegno assunto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per il recupero dell'efficienza del Sistema sanitario nazionale mediante un'Agenzia nazionale di controllo quantitativo e qualitativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai relativi costi *standard*;

ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell'assistenza prevedendo l'integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante, che garantisca un *rating* di qualità, parametri di *outcome* clinico che soddisfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico».

G2.150

[BOSONE](#), [BIANCHI](#), [BASSOLI](#), [CHIAROMONTE](#), [COSENTINO](#), [DI GIROLAMO LEOPOLDO](#), [MARINO IGNAZIO](#), [GUSTAVINO](#), [PORETTI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza, premesso che:

la crisi finanziaria in atto, lungi dall'essere risolta, sta mettendo a dura prova l'economia del nostro Paese andando a colpire l'intero sistema imprenditoriale ad ampio spettro;

in particolare le imprese che operano nel settore biomedicale, composto in gran parte da realtà di medie e piccole dimensioni a vocazione tecnologica, vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che risultano insolventi, in diverse regioni, a far data ormai da alcuni anni;

tale circostanza sta mettendo in ginocchio il futuro e l'espansione di un settore vitale, che rappresenta la punta più avanzata delle potenzialità tecnologiche in campo sanitario ed è espressione di altissima professionalità;

ad aggravare gli effetti della situazione venutasi a determinare vi sono anche le inevitabili ricadute sull'occupazione,

impegna il Governo:

a istituire un apposito Fondo nazionale di garanzia per il credito delle imprese operanti nel settore biomedicale, opportunamente ristrutturato, almeno per quanto riguarda le regioni commissariate».

G2.151

BASSOLI, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza, premesso che:

il 21 giugno 2002 a Copenhagen l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'Europa territorio "*polio free*", cioè libera dalla poliomielite, ma i cittadini colpiti dalla malattia della poliomielite e dai suoi effetti tardivi, denominati sindrome *post-polio*, si trovano ad affrontare nuove problematiche che non trovano giuste risposte nelle istituzioni;

dall'inizio degli anni Ottanta, nei portatori di esiti di poliomielite, sono continuamente aumentate le segnalazioni di tardivo e improvviso deterioramento delle funzioni necessarie alle attività quotidiane, tanto da ipotizzare che i diversi problemi, riscontrabili a distanza di anni da un episodio acuto di polio, fossero riconducibili ad un'unica eziopatogenesi capace di aggravare notevolmente la loro già invalidante patologia;

questo deterioramento, ben conosciuto negli altri Paesi, è denominato con diversi termini: "effetti tardivi della polio", "sequele *post-polio*", *post-polio* o "disfunzione dei muscoli *post-polio*"; questa "atrofia progressiva muscolare" oggi viene più comunemente definita dai clinici e dai ricercatori come "sindrome conseguente alla malattia della poliomielite" o più semplicemente come l'ha definita il medico Einarson "sindrome *post-polio*" (PPS);

benché oggi in Italia la poliomielite non rappresenti più un problema sanitario, vi è un numero molto elevato di persone, stimate in circa settantamila, sopravvissute alla poliomielite (*poliosurvivor*), che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Dagli atti del XXXII Congresso della Società italiana di neurologia, tenutosi a Rimini nel 2001, possiamo apprendere che l'incidenza della sindrome *post-polio* sui cittadini sopravvissuti alla polio è di circa l'80 per cento, con oltre 56.000 casi stimati;

i cittadini sopravvissuti alla polio, dopo l'eradicazione della poliomielite nel nostro Paese, hanno assistito a un progressivo disinteresse, se non addirittura a una vera e propria indifferenza, nei loro confronti. Indifferenza manifestata in primo luogo nella dismissione dei vari centri di ricerca, di recupero e di riabilitazione, seguita alla totale mancanza di informazione da parte dei medici e vissuta nel quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio* che, abbiamo visto, sono in costante crescita;

gli studi effettuati in Europa hanno portato alla conclusione che la sindrome *post-polio* dev'essere considerata e classificata come una patologia progressiva;

è quindi necessario realizzare a livello nazionale almeno quattro o cinque centri in grado di studiare, diagnosticare e curare la patologia poliomielitica e i suoi effetti tardivi, in collegamento con strutture universitarie che effettuano ricerche sul secondo neurone di moto e sulle cellule staminali;

i sintomi principali della sindrome *post-polio* sono: dolori muscolari e articolari, debolezza della muscolatura residua, crampi e fascicolazioni, affaticamento, ipostenia muscolare, perdita delle capacità funzionali motorie pre-esistenti, intolleranza al freddo, nuove atrofie muscolari e presenza

di disturbi psichici. Inoltre, negli esiti di polio con interessamento bulbare, la sindrome *post-polio* provoca più frequentemente disturbi cardiovascolari e respiratori;

per tali ragioni è necessario che lo Stato riconosca l'esistenza della sindrome conseguente alla malattia della poliomielite e la consideri come facente parte delle sequele ultime e ingravescenti della poliomielite stessa, ed inoltre che essa sia trattata come malattia neurologica cronica e invalidante, inserendola quindi tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, in tal modo fornendo una risposta appropriata al problema;

a tal fine è necessaria l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome. Questi centri dovrebbero lavorare in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche regionali in cui verrebbero effettuati gli interventi di terapia riabilitativa in regime di ricovero;

è altresì necessaria l'istituzione di idonei corsi di formazione da inserire nel programma nazionale per la formazione continua prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi ed i relativi protocolli terapeutici della sindrome *post-polio*,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome al fine di dare una risposta - seppur tardiva - a queste migliaia di persone che hanno visto sempre sottovalutato il loro problema a causa della totale mancanza di informazione da parte dei medici, del quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio*».

G2.152

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare risorse sufficienti, a valere sul gettito atteso dall'entrata in vigore dello scudo fiscale, per stabilizzare la misura del 5 per mille, agevolazione attesa da organizzazioni di volontariato, enti di ricerca scientifica e sanitaria, ed associazioni ambientaliste e di promozione sociale che lamentano forti ritardi nell'erogazione del contributo».

G2.153

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, PIGNEDOLI, SIRCANI, SOLIANI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione

degli obblighi comunitari, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte; alle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea; al procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

ad oggi risultano aperte sedici procedure di infrazione ai sensi del suddetto articolo 228, due delle quali sono oggetto di disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge; due procedure di infrazione sono giunte allo stadio di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee e sei di esse sono allo stadio di parere motivato;

considerato che:

il contenzioso comunitario può provocare serie conseguenze finanziarie dovute all'irrogazione da parte della Corte di Giustizia di pesanti sanzioni pecuniarie a carico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento su quale voce di bilancio tali sanzioni pecuniarie gravano e a quanto ammontano complessivamente».

(*) Accolto dal Governo

G2.154

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, SOLIANI, LEGNINI, GHEDINI, VITA, ROILO

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010 e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010,

preso atto che:

il Governo non ha provveduto a rifinanziare in modo adeguato i diversi fondi destinati alle attività delle minoranze linguistiche e previsti da specifiche leggi nazionali e precisamente:

- legge 23 febbraio 2001, n. 38, per la minoranza linguistica slovena;
- legge 21 marzo 2001, n. 73, per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia,

considerato che:

il mancato adeguamento sopra descritto mette in grandi difficoltà l'organizzazione e l'associazionismo delle minoranze, nonché l'attività di supporto alle stesse attraverso gli enti locali;

tale situazione comporta di fatto una diminuzione del livello di tutela delle minoranze presenti in Italia in contrasto con i principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi specifiche italiane e dalle convenzioni internazionali e trattati sottoscritti dal Governo italiano, non da ultimo il Trattato di Lisbona;

la minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia e la minoranza italiana in Slovenia e Croazia rappresentano per tali territori una ricchezza da non disperdere e contribuiscono in modo rilevante alla crescita dei rapporti transfrontalieri;

la giusta attenzione per le rispettive minoranze comporta un tassello importante anche nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia, che negli ultimi anni hanno subito una positiva evoluzione,

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica nei confronti delle minoranze linguistiche, adottando misure necessarie alla loro tutela e valorizzazione e ad incrementare i fondi previsti per le loro attività».

G2.155

RUSCONI, BLAZINA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BASTICO, CERUTI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI (*)

Non posto in votazione ()**

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

è da tempo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro sollecitano interventi di carattere fiscale;

le misure di contenimento della spesa pubblica adottate con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e confermate con la

legge 22 dicembre 2008, n. 204 (legge di bilancio 2009) colpiscono, insieme agli altri, il settore dello sport, a cominciare dai trasferimenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

in particolare, le associazioni segnalano che è dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante, all'articolo 90, disposizioni per l'attività dilettantistica, che non viene adeguata la soglia massima dei proventi commerciali per accedere alla forfetizzazione di IVA e di IRES;

l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi ai fini della formulazione del reddito; la deducibilità delle spese di pubblicità; l'ammontare delle erogazioni liberali,

impegna il Governo:

a valutare, ove lo consentano le condizioni di stabilizzazione del bilancio pubblico, nel contesto di un impegno generale per contrastare le avversità del ciclo economico, la possibilità di dare risposte positive, nei termini richiamati, a un settore di così grande importanza sociale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Giambrone, Bugnano, Baldassarri, Sibilla, Serafini Giancarlo e Delogu

(**) Accolto dal Governo

G2.701 (già em. 2.701)

GERMONTANI, FLERES

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

la crisi economica in atto ha colpito l'economia italiana cagionando un calo dei consumi e una fase del ciclo recessiva;

a causa della struttura del debito italiano, prevalentemente pubblico, è essenziale adottare con urgenza provvedimenti volti allo stimolo dei consumi, attraverso la collaborazione con i capitali privati, per ottenere un efficace ritorno ad una fase di espansione del ciclo economico;

è altresì importante coordinare detti provvedimenti, con politiche di lotta all'evasione fiscale che supportino il contemporaneo reperimento di risorse economiche da parte dello Stato;

provvedimenti di «politica economica della fiducia» sono già stati adottati in ambito UE e negli Stati di diritto comune come gli USA, dimostrandosi utili e concretamente efficaci a generare espansione dei consumi;

la moneta elettronica rappresenta un ideale veicolo di queste politiche economiche, nonché un intrinseco strumento di lotta all'evasione fiscale nelle transazioni commerciali;

il legislatore europeo è già intervenuto in passato con provvedimenti quali la «garanzia legale» sui beni acquistati nel mercato unico e il diritto di recesso per gli acquisti a distanza;

in sede legislativa comunitaria; è emerso come l'efficacia di questi provvedimenti non possa prescindere da un'indicazione chiara e definita dei termini della misura adottata, volta ad impedire distorsioni in sede applicativa da parte degli operatori di mercato;

è altresì importante prevedere efficaci vincoli e sanzioni verso comportamenti capaci di vanificare l'investimento propulsivo del processo sostenuto dallo Stato lo stesso indirizzo trova piena armonia e conferma nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo, dove è ribadita l'importanza data sia alla creazione di un mercato unico dei pagamenti elettronici, sia al sostegno alla fiducia del consumatore nell'uso di questi strumenti. (commi 22, 32, 34, e 36 del testo rilevante ai fini del SEE);

la transazione elettronica attraverso carte di credito o debito (bancomat) non produce costo aggiuntivo per il consumatore rispetto l'uso di moneta contante;

la gestione della moneta contante produce costo per gli Istituti di Credito, in luogo della redditività invece offerta dalle commissioni generate sulle transazioni elettroniche;

il reddito generato da queste commissioni, va a costituire una base imponibile facilmente controllabile per lo Stato;

la teoria micro-economica dell'«utilità paretiana» del consumatore, fondamento dell'economia moderna, spiega che il consumatore deciderà di consumare (e di farlo con uno strumento di pagamento in luogo di un altro), solo ed esclusivamente se riterrà l'azione capace di assicurare un vantaggio o soddisfare una necessità;

affinché il vantaggio sia percepito come tale (e il provvedimento efficace), occorre indicare un termine economico congruo e una chiarezza esemplare sulle prestazioni minime garantite,

nonché individuare efficaci e puntuali deterrenti a comportamenti scorretti verso il consumatore da parte degli attori coinvolti nel processo di creazione della fiducia;

è altresì importante che i soggetti privati, chiamati a collaborare nell'attuazione di un processo economico virtuoso, siano opportunamente motivati,

impegna il Governo:

1. Ad adottare un provvedimento in favore degli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, individuando agevolazioni fiscali, sgravi o altre contribuzioni in misura percentuale al valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano adottato dal singolo Istituto.

2. La misura adottata dal Governo potrà essere anche contingentata alla capienza di un fondo individuato dal Governo nella misura minima di ' 15.000.000,00 (quindicimilioni) e altresì finanziata attraverso l'applicazione di una nuova imposta, pari a massimo Euro 50,00, da applicarsi a tutti gli esercizi di vendita al pubblico che non si dotino di strumenti atti a ricevere il pagamento attraverso moneta elettronica.

3. Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contempli obbligatoriamente, fra le proprie prestazioni, una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato «soddisfatti o rimborsati» ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia (garanzia legale).

4. Ai fini del godimento del provvedimento in favore dell'Istituto di Credito, il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche.

4.1 Le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione.

4.2 La garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 ' (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento.

4.3 La compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di Credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di Vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza.

4.4 Qualora la dichiarazione di cui al punto 4.3 venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di Credito, per un importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione)

4.5. Il monte delle transazioni sulle quali sarà calcolato il beneficio in favore dell 'Istituto di Credito, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

G2.701 (testo 2)

GERMONTANI, FLERES

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

la crisi economica in atto ha colpito l'economia italiana cagionando un calo dei consumi e una fase del ciclo recessiva;

a causa della struttura del debito italiano, prevalentemente pubblico, è essenziale adottare con urgenza provvedimenti volti allo stimolo dei consumi, attraverso la collaborazione con i capitali privati, per ottenere un efficace ritorno ad una fase di espansione del ciclo economico;

è altresì importante coordinare detti provvedimenti, con politiche di lotta all'evasione fiscale che supportino il contemporaneo reperimento di risorse economiche da parte dello Stato;

provvedimenti di «politica economica della fiducia» sono già stati adottati in ambito UE e negli Stati di diritto comune come gli USA, dimostrandosi utili e concretamente efficaci a generare espansione dei consumi;

la moneta elettronica rappresenta un ideale veicolo di queste politiche economiche, nonché un intrinseco strumento di lotta all'evasione fiscale nelle transazioni commerciali;

il legislatore europeo è già intervenuto in passato con provvedimenti quali la «garanzia legale» sui beni acquistati nel mercato unico e il diritto di recesso per gli acquisti a distanza;

in sede legislativa comunitaria; è emerso come l'efficacia di questi provvedimenti non possa prescindere da un'indicazione chiara e definita dei termini della misura adottata, volta ad impedire distorsioni in sede applicativa da parte degli operatori di mercato;

è altresì importante prevedere efficaci vincoli e sanzioni verso comportamenti capaci di vanificare l'investimento propulsivo del processo sostenuto dallo Stato lo stesso indirizzo trova piena armonia e conferma nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo, dove è ribadita l'importanza data sia alla creazione di un mercato unico dei pagamenti elettronici, sia al sostegno alla fiducia del consumatore nell'uso di questi strumenti. (commi 22, 32, 34, e 36 del testo rilevante ai fini del SEE);

la transazione elettronica attraverso carte di credito o debito (bancomat) non produce costo aggiuntivo per il consumatore rispetto l'uso di moneta contante;

la gestione della moneta contante produce costo per gli Istituti di Credito, in luogo della redditività invece offerta dalle commissioni generate sulle transazioni elettroniche;

il reddito generato da queste commissioni, va a costituire una base imponibile facilmente controllabile per lo Stato;

la teoria micro-economica dell'«utilità paretiana» del consumatore, fondamento dell'economia moderna, spiega che il consumatore deciderà di consumare (e di farlo con uno strumento di pagamento in luogo di un altro), solo ed esclusivamente se riterrà l'azione capace di assicurare un vantaggio o soddisfare una necessità;

affinché il vantaggio sia percepito come tale (e il provvedimento efficace), occorre indicare un termine economico congruo e una chiarezza esemplare sulle prestazioni minime garantite, nonché individuare efficaci e puntuali deterrenti a comportamenti scorretti verso il consumatore da parte degli attori coinvolti nel processo di creazione della fiducia;

è altresì importante che i soggetti privati, chiamati a collaborare nell'attuazione di un processo economico virtuoso, siano opportunamente motivati,

impegna il Governo:

1. A valutare l'opportunità di adottare un provvedimento in favore degli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, individuando agevolazioni fiscali, sgravi o altre contribuzioni in misura percentuale al valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano adottato dal singolo Istituto.

2. La misura adottata dal Governo potrà essere anche contingentata alla capienza di un fondo individuato dal Governo nella misura minima di ' 15.000.000,00 (quindicimilioni) e altresì finanziata attraverso l'applicazione di una nuova imposta, pari a massimo Euro 50,00, da applicarsi a tutti gli esercizi di vendita al pubblico che non si dotino di strumenti atti a ricevere il pagamento attraverso moneta elettronica.

3. Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contempli obbligatoriamente, fra le proprie prestazioni, una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato «soddisfatti o rimborsati» ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia (garanzia legale).

4. Ai fini del godimento del provvedimento in favore dell'Istituto di Credito, il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche.

4.1 Le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione.

4.2 La garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 ' (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento.

4.3 La compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di Credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori

dall'Autorità di Vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza.

4.4 Qualora la dichiarazione di cui al punto 4.3 venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di Credito, per un importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione)

4.5. Il monte delle transazioni sulle quali sarà calcolato il beneficio in favore dell'Istituto di Credito, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

(*) Accolto dal Governo

G2.108a [già em.2.108 (testo corretto)]

GERMONTANI, FLERES

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso (31 dicembre 2006) e fino alla chiusura del periodo d'imposta 31 dicembre 2009, alle imprese venisse attribuito un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e fino al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo fossero riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha trasformato gli incentivi da automatici a selettivi assegnando i fondi secondo un criterio meramente cronologico, quindi premiando non i migliori progetti di ricerca, ma semplicemente quelli presentati più velocemente in una sorta di gara telematica;

il 6 maggio 2009, data scelta dal Governo per l'invio delle domande all'Agenzia delle Entrate, sono bastati appena 37 secondi per dare fondo al plafond stanziato di 1,62 miliardi di euro;

le richieste successive, circa 22.000, ovvero il 76 per cento del totale delle domande di rimborso pervenute all'Agenzia delle Entrate, sono state, quindi, automaticamente scartate;

numerose Associazioni Industriali hanno intrapreso azioni legali nei confronti dell'amministrazione finanziaria, contestando la violazione del principio di non retroattività della legge tributaria e l'introduzione di un effetto distorsivo della concorrenza,

impegna il Governo,

a prevedere un incremento del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale da riconoscere la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati.

G2.108a (testo 2)

GERMONTANI, FLERES

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso (31 dicembre 2006) e fino alla chiusura del periodo d'imposta 31 dicembre 2009, alle imprese venisse attribuito un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e fino al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo fossero riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha trasformato gli incentivi da automatici a selettivi assegnando i fondi secondo un criterio meramente cronologico, quindi premiando non i migliori progetti di ricerca, ma semplicemente quelli presentati più velocemente in una sorta di gara telematica;

il 6 maggio 2009, data scelta dal Governo per l'invio delle domande all'Agenzia delle Entrate, sono bastati appena 37 secondi per dare fondo al plafond stanziato di 1,62 miliardi di euro;

le richieste successive, circa 22.000, ovvero il 76 per cento del totale delle domande di rimborso pervenute all'Agenzia delle Entrate, sono state, quindi, automaticamente scartate;

numerose Associazioni Industriali hanno intrapreso azioni legali nei confronti dell'amministrazione finanziaria, contestando la violazione del principio di non retro attività della legge tributaria e l'introduzione di un effetto distorsivo della concorrenza,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere un incremento del Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale da riconoscere la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati.

(*) Accolto dal Governo

G2.600 [già emm. 2.154 (testo 2)]

D'ALI'

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),

considerato che:

il regime di agevolazioni fiscali previsto per le ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede percentuali di deducibilità inferiori e non cumulabili rispetto al regime fiscale previsto per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

nell'attuale situazione economica, appare necessario sostenere le piccole e medie imprese che operano nel settore delle ristrutturazioni edilizie, incoraggiando il recupero delle tipologie abitative tipiche presenti all'interno dei centri storici e nell'ambito più ampio degli insediamenti abitativi locali, favorendo al contempo l'emersione di una parte significativa del fatturato sommerso legato a tali attività;

l'emersione e quindi l'assoggettamento al prelievo fiscale di una parte considerevole dell'economia connessa alle ristrutturazioni edilizie possono essere favoriti dalla possibilità di cumulare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 449 del 1997 e con quelli disposti dalla legge n. 244 del 2007;

il cumulo dei benefici può costituire un elemento di stimolo per i possessori di abitazioni con caratteristiche architettoniche tipiche dei contesti locali in cui sono inserite, inducendoli a realizzare lavori di ristrutturazione rispettosi delle caratteristiche architettoniche tipiche di tali abitazioni nonché conformi a criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 gli interventi di ristrutturazione in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscano cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

a valutare, altresì, l'opportunità di estendere a dicembre 2011 il termine ultimo per fruire dei benefici fiscali in materia di ristrutturazione edilizia con recupero energetico previsti dal citato articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007;

a prevedere inoltre una specifica normativa per l'adeguamento ai criteri di sicurezza antisismica e di difesa dalle criticità legate al problema del dissesto idrogeologico, stabilendo contestualmente per ognuna delle suddette previsioni i limiti di importo della spesa complessiva e del relativo incentivo.

(*) Accolto dal Governo

G2.172 (già em. 2.172)

VITALI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la situazione finanziaria degli enti locali è particolarmente critica, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno che opereranno in modo ancor più stringente per l'anno a venire, della mancata restituzione integrale ai comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e dell'ulteriore riduzione dei trasferimenti dallo Stato per il 2010;

le regole vigenti in materia di Patto di stabilità interno hanno l'effetto di creare residui passivi nei bilanci degli enti locali, i quali si calcola ammontino a ben 44 miliardi di euro per il 2009;

tali ingenti risorse risultano congelate mentre comuni e province non riescono né a fare nuovi investimenti né a pagare gli stati di avanzamento di opere già appaltate, con conseguenze estremamente negative sulle imprese e sulla crisi economica e sociale in atto;

sarebbe invece necessario favorire gli investimenti degli enti locali, soprattutto nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, escludendo le relative spese dal Patto di stabilità per l'anno 2010, o quantomeno escludendo da tali vincoli il cofinanziamento di opere autorizzate dal CIPE;

molti comuni virtuosi si trovano nella impossibilità di rispettare i vincoli del Patto di stabilità interno per il 2009, con la conseguenza di dover subire pesanti sanzioni a partire dal 2010,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di rivedere le regole del Patto di stabilità interno favorendo gli investimenti degli enti locali, in modo particolare per quanto riguarda il cofinanziamento di opere autorizzate dal CIPE;

a verificare la possibilità di sospendere l'applicazione delle sanzioni per i comuni virtuosi che non rispettano i vincoli del Patto di stabilità interno per il 2009 esclusivamente per spese di investimento, impegnando li a rientrare entro i limiti stabiliti negli anni successivi;

ad attuare l'impegno assunto in varie sedi di compensare integralmente i comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale.

G2.172 (testo 2)

VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la situazione finanziaria degli enti locali è particolarmente critica, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno che opereranno in modo ancor più stringente per l'anno a venire, della mancata restituzione integrale ai comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e dell'ulteriore riduzione dei trasferimenti dallo Stato per il 2010;

le regole vigenti in materia di Patto di stabilità interno hanno l'effetto di creare residui passivi nei bilanci degli enti locali, i quali si calcola ammontino a ben 44 miliardi di euro per il 2009;

tali ingenti risorse risultano congelate mentre comuni e province non riescono né a fare nuovi investimenti né a pagare gli stati di avanzamento di opere già appaltate, con conseguenze estremamente negative sulle imprese e sulla crisi economica e sociale in atto;

sarebbe invece necessario favorire gli investimenti degli enti locali, soprattutto nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, escludendo le relative spese dal Patto di stabilità per l'anno 2010, o quantomeno escludendo da tali vincoli il cofinanziamento di opere autorizzate dal CIPE;

molti comuni virtuosi si trovano nella impossibilità di rispettare i vincoli del Patto di stabilità interno per il 2009, con la conseguenza di dover subire pesanti sanzioni a partire dal 2010,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di rivedere le regole del Patto di stabilità interno favorendo gli investimenti degli enti locali, in modo particolare per quanto riguarda il cofinanziamento di opere autorizzate dal CIPE;

ad attuare l'impegno assunto in varie sedi di compensare integralmente i comuni del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale.

(*) Accolto dal Governo

G2.178

LANNUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere le opportune iniziative normative volte a prorogare il termine previsto per usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, fino al 31 dicembre 2010.

(*) Accolto dal Governo

G2.208

[GARAVAGLIA MASSIMO](#), [VACCARI](#), [VALLARDI](#), [BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [FILIPPI ALBERTO](#), [DIVINA](#), [MURA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in base alla risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008 dell'Agenzia del territorio, Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, gli impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità devono essere iscritti nella categoria catastale "D/I-opifici" e che ai fini della determinazione della rendita su cui calcolare l'Ici va considerata anche la superficie dei pannelli fotovoltaici;

questa decisione appare irragionevole, in quanto i "parchi" fotovoltaici non costituiscono un opificio in senso tecnico, non sussistendo connessione strutturale tra i pannelli e il terreno;

la decisione di applicare l'Ici ai pannelli fotovoltaici genererebbe poi alti costi a carico dei produttori, ostacolando lo sviluppo del fotovoltaico in Italia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di esentare dal pagamento dell'Ici gli impianti fotovoltaici con disposizione normativa.

(*) Accolto dal Governo

G2.770 (già emm. 2.11, 2.457 e 2.411)

[CASSON](#), [ROILO](#), [PEGORER](#), [MERCATALI](#), [ADRAGNA](#), [BIONDELLI](#), [BLAZINA](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [GHEDINI](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [FILIPPI MARCO](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);

la legge n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

ad oggi tale regolamento non risulta ancora emanato, nonostante la valenza sociale che questo atto rappresenta per il Paese;

premessi inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso della Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo "per amianto" una persona ogni cinque minuti. Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, da Livorno a Taranto, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella

realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera b), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INAIL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato inoltre che:

nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, le risorse destinate alla missione "Tutela della salute" subiscono un'ulteriore riduzione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2009;

gli stanziamenti previsti per questo settore danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

ed ancora, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, sono previste riduzioni di spesa per la missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e nell'ambito di questa missione sono ridotti anche gli stanziamenti del "Fondo da ripartire per le politiche sociali";

nel disegno di legge di bilancio, nell'ambito della tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella missione n. 20 "Tutela della salute", per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 "Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza" prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma n. 3.2, "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

considerato infine che:

appare in modo chiaro e drammatico come "il problema amianto" investa diverse aree di intervento:

- l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggono la patologia a cagione della contiguità di vita;

- i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di

trattamento, nonché l'incremento della quota di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);

- la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, il decreto di cui all'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché per disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore delle vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

ad istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto;

ad istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari;

a rimuovere qualsiasi interpretazione controversa delle disposizioni vigenti che, utilizzate in modo improprio dall'INAIL, dall'INPS e dall'IPSEMA, hanno finora impedito il rilascio di un numero rilevante di certificazioni di esposizione all'amianto a favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti e conseguentemente impedito il loro accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente;

G2.770 (testo 2)

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, FILIPPI MARCO, DONAGGIO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);

la legge n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

ad oggi tale regolamento non risulta ancora emanato, nonostante la valenza sociale che questo atto rappresenta per il Paese;

premessi inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso della Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo "per amianto" una persona ogni cinque minuti. Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, da Livorno a Taranto, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella

realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera b), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Larderello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INAIL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato inoltre che:

nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, le risorse destinate alla missione "Tutela della salute" subiscono un'ulteriore riduzione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2009;

gli stanziamenti previsti per questo settore danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

ed ancora, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, sono previste riduzioni di spesa per la missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e nell'ambito di questa missione sono ridotti anche gli stanziamenti del "Fondo da ripartire per le politiche sociali";

nel disegno di legge di bilancio, nell'ambito della tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella missione n. 20 "Tutela della salute", per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 "Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza" prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma n. 3.2, "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

considerato infine che:

appare in modo chiaro e drammatico come "il problema amianto" investa diverse aree di intervento:

- l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggono la patologia a cagione della contiguità di vita;

- i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di

trattamento, nonché l'incremento della quota di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);

- la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale;

tutto ciò premesso, impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

emanare, entro brevi termini, il decreto di cui all'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché per disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore delle vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposte all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto;

istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari;

rimuovere qualsiasi interpretazione controversa delle disposizioni vigenti che, utilizzate in modo improprio dall'INAIL, dall'INPS e dall'IPSEMA, hanno finora impedito il rilascio di un numero rilevante di certificazioni di esposizione all'amianto a favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti e conseguentemente impedito il loro accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente;

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G2.0.30

RIZZI, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

esaminato in particolare il contenuto dell'articolo 2;

preso atto degli effetti disastrosi della crisi economico-finanziaria che ha colpito le economie mondiali;

considerato necessario intraprendere ogni possibile azione per favorire la permanenza sui mercati internazionali delle nostre aziende e per agevolare la nascita di nuove imprese;

considerato che è necessario sostenere le volontà e le capacità delle persone che hanno sempre lavorato come dipendenti e che vogliono sperimentare nuove iniziative imprenditoriali;

preso atto che esistono migliaia di lavoratori precari della pubblica amministrazione e che molti di questi potrebbero, se opportunamente incentivati, dare vita a nuove imprese nei settori più disparati, generando valore aggiunto per l'economia e minori costi per le amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a sperimentare forme di incentivi a favore dei lavoratori dipendenti precari della pubblica amministrazione che intendano dare vita a nuove forme imprenditoriali autonome.

(*) Accolto dal Governo

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

G3.100

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MERCATALI, LEGNINI, INCOSTANTE (*)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la manovra finanziaria in esame appare assolutamente priva di misure volte a favorire la riduzione dei tempi dei processi; in particolare di quelli civili, la cui eccessiva durata costituisce un forte ostacolo allo sviluppo economico del Paese, distogliendo spesso gli imprenditori stranieri dall'intenzione di investire in Italia;

l'eccessiva durata dei procedimenti e in primo luogo riconducibile alla carenza di personale amministrativo e giudiziario in organico, nonché alla quasi totale assenza di procedure telematiche per la realizzazione di atti procedurali tipici quali *in primis* le notificazioni, le citazioni, le comunicazioni alle parti;

la piena funzionalità ed efficienza dell'amministrazione della giustizia è peraltro ostacolata dalla definizione delle circoscrizioni giudiziarie, assai poco razionale e non più adeguata alle caratteristiche attuali di ordine demografico, geografico e strutturale del nostro Paese,

considerato che:

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a disporre un'efficace ristrutturazione degli uffici giudiziari, sottoponendo a un'organica revisione anche la definizione delle circoscrizioni giudiziarie, stanziando altresì le risorse adeguate per la piena realizzazione del processo telematico e per un complessivo miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, anche favorendo l'assunzione di personale amministrativo e giudiziario in organico».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.101

[LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [ASTORE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#), [RUSSO](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premessi che:

nonostante il sistema giudiziario rappresenti condizione necessaria per lo sviluppo morale, sociale ed economico del Paese, la sua efficienza appare significativamente e gravemente compromessa dalla manovra finanziaria in esame;

riduzioni di risorse economico-strutturali si registrano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia civile e penale, nel comparto della gestione dei detenuti e della loro rieducazione nonché in riferimento agli stanziamenti per il gratuito patrocinio;

considerato in particolare che:

attraverso l'approvazione di recenti norme da parte del Parlamento, si è provveduto ad implementare la legislazione riferita alla giustizia, introducendo nuove fattispecie di reati e quindi determinando ulteriori costi a carico del sistema giustizia, ed in particolare si è provveduto ad estendere il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale, è stato ampliato il novero dei reati per i quali si applicano le misure cautelari, determinando così maggiori spese connesse ai costi di custodia. È stata inoltre introdotta la Banca dati nazionale del DNA, nonché il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, la cui applicazione determina ulteriori rilevanti oneri a carico del sistema giustizia,

impegna il Governo:

a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della giustizia, considerato che tale settore versa in condizioni di emergenza compromettendo, di fatto, lo sviluppo economico, sociale e morale del Paese;

ad assicurare una gestione razionale delle già risibili risorse stanziare, privilegiando lo svolgimento rapido ed efficiente dei procedimenti penali e civili, con particolare riferimento alla loro informatizzazione;

ad assicurare adeguate risorse volte a garantire la riqualificazione del personale amministrativo del comparto della giustizia».

G3.102

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare, stante la situazione drammatica in cui versano le carceri italiane, le entrate derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, alla ristrutturazione delle sezioni carcerarie esistenti, alla costruzione di nuovi padiglioni in quelli esistenti, oltre al completamento di nove carceri, già in fase avanzata, e la realizzazione di diciotto nuovi penitenziari così come previsto dal piano carceri, annunciato dal Governo, che lamenta la mancanza di risorse».

G3.103

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare al finanziamento degli stanziamenti in favore dei Paesi in via di sviluppo, una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale».

(*) Accolto dal Governo

G3.104

BIANCHI, BASSOLI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessi che:

la gravidanza ed il parto sono eventi fisiologici che possono talvolta complicarsi anche in modo non prevedibile e con conseguenze gravi per la donna, per il nascituro e per il neonato, ed è

pertanto necessario che ad ogni parto venga garantito un livello essenziale ed appropriato di assistenza ostetrica, pediatrica, neonatologica;

la tutela della salute sia in ambito materno che in ambito infantile costituisce un impegno che assume una rilevanza strategica nel sistema socio-sanitario per il riflesso che tali interventi hanno sulla qualità del benessere psico-fisico dei cittadini;

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato quale obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino;

ogni anno circa 530.000 donne e 3 milioni di neonati muoiono a causa di complicazioni legate alla gravidanza e al parto, inoltre circa 6 milioni di bambini muoiono prima di compiere i cinque anni. Quasi tutti i decessi si verificano nei Paesi in via di sviluppo; ciò rappresenta una delle principali e persistenti disuguaglianze in materia socio-sanitaria tra Paesi con redditi bassi e quelli con redditi alti; nell'Africa sub-sahariana, una donna su sedici è esposta al rischio di mortalità materna; nei paesi poveri, la mancanza del personale qualificato fa sì che le complicazioni ginecologiche e ostetriche evitabili o trattabili non siano curate;

nei Paesi in via di sviluppo o in quelli in transizione, si stima che ogni anno si verifichino 45 milioni di aborti, 19 milioni dei quali in condizioni non sicure: il 40 per cento di questi aborti è operato in donne tra i quindici e i ventiquattro anni; gli aborti in condizioni non sicure causano la morte di circa 68.000 donne ogni anno, cioè il 13 per cento di tutte le morti legate alla gravidanza. Ogni anno, si verificano circa 3.400 milioni di nuovi casi di malattie batteriche sessualmente trasmesse, che colpiscono soprattutto giovani donne tra i quindici e i ventiquattro anni; queste infezioni possono causare sterilità;

la presenza di personale medico qualificato durante la nascita e l'accesso ai servizi ostetrici di emergenza sono fattori critici per la riduzione della mortalità materna, ma la distanza e la povertà ne limitano l'accesso per le donne in molti Paesi in via di sviluppo e in particolare nei Paesi sub-sahariani;

il *Millennium Summit* del 2000 fissa il *framework* per l'impegno politico attraverso obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG). Migliorare la salute materna è il quinto degli otto MDG e si prefigge di ridurre il tasso di mortalità materna di tre quarti, tra il 1990 e il 2015;

il *Millennium Summit* del 2005 ed il *Countdown 2015 Meeting* del 2008 hanno sottolineato con preoccupazione la lentezza dei progressi in relazione al quinto obiettivo del Millennio e, riconoscendo che questo obiettivo non poteva essere raggiunto senza migliorare l'accesso alla salute riproduttiva, hanno raccomandato che, dal gennaio 2008, il piano di azione dell'OMS comprenda anche l'obiettivo di raggiungere, entro il 2015, l'accesso universale alla salute riproduttiva;

la riduzione nella mortalità infantile e neonatale è stata più significativa negli ultimi venti anni;

nonostante ciò, solo diciassette Paesi su sessantotto di quelli a mortalità più elevata hanno progredito in maniera sufficiente per raggiungere il quarto obiettivo di sviluppo del Millennio, ovvero la riduzione della mortalità infantile di due terzi tra il 1990 e il 2015; la maggior parte dei Paesi con alta mortalità materno-infantile e che non hanno fatto progressi è in Africa;

considerato che:

gli impegni internazionali del Governo italiano in materia di cooperazione riguardano la proporzione tra l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) - come definite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - e la ricchezza prodotta nel Paese misurata dal Prodotto interno lordo (PIL);

nel finanziamento italiano da destinare alla cooperazione allo sviluppo vanno tenuti presenti gli impegni puntuali assunti a livello politico nel corso di riunioni internazionali: alle Nazioni Unite (ad esempio gli obiettivi del Millennio o le iniziative di riforma del funzionamento del sistema societario denominate «*Delivering as One*»), al G-8, all'Unione europea;

le priorità della cooperazione italiana allo sviluppo sono state riportate in nove linee programmatiche: riduzione della povertà, piano d'azione per l'Africa, sviluppo sostenibile, lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, educazione per tutti, sicurezza alimentare e lotta alla povertà rurale, l'*e-government* per lo sviluppo, azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo, diritti di bambini, adolescenti e giovani;

per l'Italia, la lotta contro la povertà si situa in primo luogo nel continente africano. La strategia di attuazione in questo continente si fa secondo il "Piano d'azione per l'Africa", che è stato adottato nel corso del vertice G8 di Kananaskis;

nel 2005 l'Italia ha investito 2.745.000 dollari sulla salute materno-infantile e sulla salute della riproduzione per i Paesi in via di sviluppo;

L'Italia nel 2009 ha la presidenza del G8 ed il miglioramento della salute materno-infantile è stato individuato come uno dei punti chiave in materia di sanità a livello internazionale, considerato inoltre che:

alla tabella C, Ministero degli affari esteri, nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" e del programma "Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali" è prevista una riduzione di spesa alla voce "legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987", recante stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo,

impegna il Governo a:

fornire un maggiore sostegno economico e politico alle priorità della cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo;

reperire le risorse necessarie al fine di promuovere programmi di salute pubblica, attraverso il supporto finanziario al *budget* dei Paesi con ritardo nel progresso verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio nn. 4 e 5, particolarmente in Africa;

incrementare, a fronte del contributo economico dell'Italia stanziato per attività di sanità internazionale, la partecipazione di professionisti ed istituzioni italiane alla definizione delle priorità e delle politiche di salute a livello globale, anche nel campo della ricerca, al fine di sviluppare interventi di prevenzione e trattamento delle complicazioni della gravidanza che possano trovare applicazione in situazioni di limitate risorse;

mantenere i finanziamenti per la salute materno-infantile a livello globale e, anche in questo periodo di crisi economico-finanziaria, in linea con il progressivo aumento registrato negli ultimi anni da parte dei Paesi dell'OCSE, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi del Millennio nn. 4 e 5».

G3.105

[FINOCCHIARO](#), [ZANDA](#), [LATORRE](#), [MERCATALI](#), [ADRAGNA](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [BIANCHI](#), [BIANCO](#), [BRUNO](#), [CABRAS](#), [CARLONI](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIAROMONTE](#), [CHIURAZZI](#), [COSENTINO](#), [CRISAFULLI](#), [DE LUCA](#), [DEL VECCHIO](#), [DE SENA](#), [FILIPPI MARCO](#), [FOLLINI](#), [GARRAFFA](#), [INCOSTANTE](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [MARINARO](#), [MARINI](#), [MARITATI](#), [MAZZUCONI](#), [MONGIELLO](#), [MORANDO](#), [MUSI](#), [PAPANIA](#), [PROCACCI](#), [ROSSI NICOLA](#), [SANNA](#), [SARBATI](#), [SCANU](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [SIRCANA](#), [TEDESCO](#), [TOMASELLI](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da più di un anno investe pesantemente l'economia nazionale si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute sul livello dei redditi da lavoro delle famiglie;

gli effetti della crisi sono aggravati dalla visione strategica che il Governo ha di tale parte del nostro Paese. Gli interventi dell'esecutivo sono caratterizzati da una visione localistica dei problemi del Mezzogiorno, da cui discendono interventi improvvisati che per loro natura allontanano l'area dal contesto europeo, facendole perdere qualsiasi possibile ruolo e centralità nel contesto mediterraneo;

in tale contesto, il livello di inadeguatezza del Governo è evidenziato dalle frizioni interne alla stessa maggioranza che hanno portato il Governo, lo scorso luglio, ad annunciare il varo di un "Pacchetto per il Sud", che ad oggi non risulta ancora adottato e di cui non si conoscono ancora i contenuti reali;

i dati diffusi dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) hanno evidenziato, nel 2008, una recessione economica particolarmente grave nel Sud: nel 2008 il PIL del Mezzogiorno ha segnato una contrazione del -1,1 per cento; tra il 2002 e il 2008 il PIL è cresciuto del 5,6 per cento in termini reali nel Centro-Nord e del 2,2 per cento nel Sud. Non si era mai registrato dal dopoguerra un periodo di sette anni in cui lo sviluppo del Sud fosse costantemente inferiore a quello del Centro-Nord. Il PIL del Sud, alla luce delle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (-5,2 per cento), tornerebbe al di sotto dei livelli che aveva dieci anni prima;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese è confermato dal dato del PIL per abitante: nel 2008 nel Mezzogiorno è stato pari a 17.971 euro, ovvero pari circa al 59 per cento di quello a disposizione per gli abitanti del Centro- Nord che è stato pari a 30.681 euro;

gli effetti più gravi della crisi si stanno riflettendo sul mercato del lavoro meridionale dove tra aprile 2008 e aprile 2009 l'occupazione si è ridotta di 271 mila unità, -4,1 per cento; contrazione assai più sostenuta di quella registrata nelle regioni del Centro-Nord (-107 mila unità, pari -0,6 per cento). Il tasso di occupazione della popolazione in età da lavoro si è ridotto dal 47 per cento al 45 per cento; quello femminile dal 31,8 per cento al 30,7 per cento, confermandosi uno dei più bassi tra tutte le regioni dell'Unione europea;

rilevato che:

gli effetti della crisi internazionale sul Mezzogiorno sono stati aggravati nel corso dell'ultimo anno dall'azione dell'esecutivo che ha provveduto a smantellare, in modo sistematico, le politiche economiche e fiscali che finora hanno costituito un punto di sostegno reale per tutti i settori produttivi presenti sul territorio;

fra queste si segnala in tutta evidenza lo smantellamento sistematico degli incentivi a favore delle imprese, in particolare quelli di natura automatica, che uscendo dalla logica della discrezionalità premiavano le imprese maggiormente dinamiche. In particolare, i crediti di imposta per gli investimenti sono stati sostanzialmente bloccati, mentre i contratti di programma risultano derubricati dall'agenda dell'esecutivo;

nell'ambito delle politiche industriali, il programma "Industria 2015", che pure era stato concordato e sviluppato con il contributo delle imprese e delle loro associazioni, non è stato adeguatamente sostenuto, anche con risorse finanziarie aggiuntive, contribuendo per tale via a ridurre il numero delle *partnership* fra imprese del Nord e quelle del meridione e a rallentare lo sviluppo delle reti di imprese a diffusione nazionale;

le erogazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che nel 2002 ammontavano a 1 miliardo di euro circa, sono progressivamente diminuite, toccando nel 2008 i 124 milioni di euro, 93 dei quali destinati ai soli bandi industria e servizi. Questo strumento non è stato rifinanziato né è stata data attuazione alle modifiche intervenute con la legge 3 agosto 2007, n. 127, con ciò confermando l'abbandono di un'importante politica di sviluppo industriale per le aree del Mezzogiorno;

il principale strumento finanziario per gli interventi nel Mezzogiorno, ovvero il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato praticamente azzerato nel breve volgere di un anno ed una parte consistente delle risorse finanziarie sono state reindirizzate per esplicita scelta dell'esecutivo verso finalità diverse da quelle originariamente previste e programmate;

per effetto di tali interventi, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate, con risorse aggiuntive rispetto a quelle comunitarie, ha perso l'originaria finalità: quella di sviluppare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

all'inizio dello scorso anno, le risorse del FAS erano pari a 64 miliardi e 379 milioni di euro, di cui l'85 per cento vincolate a favore delle aree meridionali e il restante 15 per cento a favore delle zone sottoutilizzate del Centro-Nord. Nel marzo del 2009 la dotazione del FAS risultava pari a circa 54 miliardi di euro, a seguito di riduzioni per circa 10,5 miliardi di euro e dell'assegnazione, per circa 1,2 miliardi di euro, di risorse revocate alla programmazione 2000-2006 in quanto non impegnate o programmate alla data del 31 maggio 2008;

con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 marzo 2009, la disponibilità residua del Fondo veniva ripartita assegnando circa 27 miliardi di euro ai programmi regionali e interregionali (di cui 21,8 miliardi a quelli delle regioni meridionali e agli obiettivi di servizio) e circa 25,4 miliardi di euro ai fondi nazionali, suddivisi tra Fondo per l'occupazione e la formazione (4 miliardi), Fondo infrastrutture (12,4 miliardi) e Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (9 miliardi). Tali ultime risorse sono destinate, per esplicita ammissione dell'esecutivo, per interventi che nulla hanno a che vedere con la programmazione di interventi di sviluppo del mezzogiorno;

in aggiunta, le risorse del FAS di competenza delle regioni, a causa dei ritardi del CIPE nell'approvazione dei programmi già definiti, ad oggi risultano ancora non utilizzate, fatta eccezione per il caso della Sicilia;

dalla riprogrammazione delle risorse del FAS consegue lo smantellamento di quanto programmato nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed un forte indebolimento delle risorse aggiuntive disponibili per le politiche regionali di sviluppo, ivi comprese quelle destinate ad accrescere il capitale sociale dell'area nei settori dell'istruzione, dell'assistenza per l'infanzia e per gli anziani, dei rifiuti urbani e dei servizi idrici;

nel complesso, le continue modifiche degli strumenti di intervento nel Mezzogiorno, con conseguente riprogrammazione delle risorse stanziata ed impegnata, hanno aumentato in misura significativa il livello di incertezza tra i soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi

programmati e tra coloro che dovrebbero essere beneficiari degli interventi medesimi, annullando per tale via l'efficacia di qualsiasi iniziativa intrapresa;

ciò evidenzia che esiste non solo un problema di gestione delle risorse e degli interventi da attuare, ma anche di corretto ed ordinato rapporto fra i diversi livelli istituzionali. La titolarità delle risorse e i poteri attribuiti alle regioni attraverso il nuovo titolo V della Costituzione, richiedono, come contrappeso, una forte azione dell'esecutivo, una visione strategica di livello nazionale, che consenta alle singole regioni di avere chiaro il proprio ruolo nell'ambito delle azioni di sviluppo del Paese;

la totale assenza di una visione strategica del Paese, e quindi delle politiche di sviluppo e di sostegno del Mezzogiorno, è confermata dall'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), che appare gravemente carente, in particolare, nell'individuazione degli strumenti per conseguire gli annunciati obiettivi di sviluppo territoriale e dai contenuti preannunciati della finanziaria per gli anni 2010-2012;

considerato che:

la crisi economica internazionale, la diminuzione del PIL e le perduranti difficoltà del nostro sistema produttivo stanno non solo pregiudicando le possibilità di ripresa e di creazione di nuova occupazione nel nostro Paese, ma ormai iniziano a riflettersi sulla precarietà e sull'instabilità di un numero elevatissimo di posti di lavoro esistenti, e sulla tenuta di interi comparti produttivi e vaste aree del territorio, in particolare nel Mezzogiorno;

l'onda lunga della crisi è ora attesa, con i suoi pericolosi effetti, sul mondo del lavoro. Ad evidenziare tale fattore sono, tra gli altri, i dati ISTAT relativi alla rilevazione sulle forze lavoro del secondo trimestre 2009. Nel corso dell'ultimo anno nelle aree territoriali del Mezzogiorno sono stati persi oltre 271 mila posti di lavoro (-4,1 per cento);

a livello settoriale, le percentuali più alte di perdita di posti di lavoro si registrano nel settore dell'agricoltura (-8,75 per cento a fronte di un + 3,5 per cento del Nord e del +-17,7 per cento nel Centro) e nel settore dell'industria (-7,7 per cento, a fronte di un -1,5 per cento del Nord e del 4,2 per cento del Centro), mentre nel settore dei servizi le perdite sono più contenute (-2,5 per cento, a fronte di un -0,9 per cento del Nord e del +1,4 per cento del Centro);

nel Mezzogiorno, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12 per cento delle forze lavoro (10,3 per cento tra i maschi e il 15 per cento tra le donne) a fronte di una media nazionale del 8,8 per cento;

sulla base degli ultimi dati disponibili, ad aprile 2009 nel settore industria e artigianato meridionale, sono state autorizzate 9,9 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e 4,4 milioni di cassa integrazione straordinaria (CIGS) pari a circa il 22 per cento dell'Italia per entrambe le modalità. Rispetto al mese di marzo si è registrato un forte incremento della CIGO meridionale (+77,76 per cento molto più elevato dell'Italia +-27,75 per cento) mentre l'incremento della CIGS si è mantenuto in linea con il resto del Paese. Nel complesso, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il Mezzogiorno ha fatto ricorso in maniera massiccia alla cassa integrazione (+808,9 per cento per la CIGO nel Sud e 100,98 per cento per la CIGS, contro il +864,17 per cento della cigo italiana e 100,98 per cento della CIGS italiana);

i settori dell'industria meridionale che hanno fatto registrare il maggior numero di ore di cassa integrazione ordinaria sono state le industrie meccaniche (che con circa 6,5 milioni di ore concesse assorbono il 65 per cento di quanto concesso al CIGO Mezzogiorno complessivamente), le industrie chimiche e quelle della concia. I settori che hanno registrato un monte ore minore sono stati invece: le attività agricole, quelle dell'energia elettrica e gas e le estrattive;

preso atto che:

il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento, sono la precondizione essenziale per lo sviluppo economico dell'area. Purtroppo, al di là di annunci reiterati su infrastrutture di dubbia fattibilità e utilità come il ponte sullo Stretto di Messina, l'esecutivo non ha ancora provveduto a stanziare risorse adeguate alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno;

dall'inizio della legislatura il tema delle infrastrutture è stato affrontato prevalentemente con le modalità del varo di programmi e l'apertura di numerosi cantieri, disperdendo in numerose iniziative ingenti risorse che al contrario potrebbero essere utilizzate per migliorare, in tempi brevi e certi, le infrastrutture esistenti e per portare a termine quelle già avviate o prossime ad entrare in funzione;

nell'ambito delle grandi opere infrastrutturali, si registrano forti ritardi nella realizzazione di grandi opere come il corridoio n. 8 (Palermo-Berlino) e il corridoio n. 5 (che collegherà la rete europea ai Paesi Balcanici attraverso la Puglia) dove l'impegno dell'esecutivo rimane poco incisivo;

le opere strategiche individuate nell'Allegato infrastrutture al DPEF per gli anni 2010-2013 contengono una copertura finanziaria parziale delle opere da realizzare. L'aggiornamento del programma di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001 reca un valore deliberato pari a 116,8 miliardi di euro, con una disponibilità di 66,9 miliardi ed un fabbisogno pari a 49,9 miliardi. Gli impegni di spesa ammontano nel triennio a 10,9 miliardi di euro di fondi pubblici e 19 miliardi di fondi privati; oltre il 2011 sono impegnati 13,7 miliardi di euro;

ad aggravare la situazione, amplificando i tempi previsti per la realizzazione delle opere, intervengono poi anche fattori di governo delle iniziative. Gli obiettivi di infrastrutturazione dei piani approvati dal CIPE non sempre coincidono con le esigenze di sviluppo territoriale delle regioni e degli enti locali. Il mancato coordinamento degli interventi tra le regioni e il Governo, anche per integrare risorse che l'Unione europea assegna ai due differenti livelli di governo, è un elemento che crea ritardi e confusione nelle iniziative di infrastrutturazione del Mezzogiorno;

valutato che:

alla luce della crisi internazionale e dell'azione del Governo si pone in tutta evidenza l'esigenza di predisporre un nuovo progetto nazionale per la crescita e la valorizzazione delle potenzialità del Mezzogiorno;

tale iniziativa poggia su solide fondamenta sociali e su un ricco tessuto economico. Ampi strati della società civile e dell'imprenditoria, hanno ampiamente superato la logica e la cultura del sussidio e vogliono affrancarsi dall'isolamento, talvolta anche morale, causato dai lunghi anni di intervento pubblico assistenzialista e clientelare;

nelle regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità nella loro localizzazione territoriale, almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferro sa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria aerospaziale, automotive, *Information end communication technology*, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti, *terminal container*. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del *Made in Italy*: agro alimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;

in ciascuno di questi settori si sono affermate competenze, qualità e innovazione che hanno avvicinato il modello di sviluppo delle imprese del Mezzogiorno a quello prevalente di altre aree del paese e comunitarie. In tale ambito le imprese hanno interiorizzato le funzioni aziendali "strategiche" di pianificazione, ricerca e sviluppo, informatica e tecnologia e sviluppato un più intenso utilizzo degli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto;

in numerose ambiti locali si sono affermati distretti di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nel lotto delle migliori d'Italia. In tale ambito operano alcune Università, come quella di Catania, che rappresentano l'avanguardia nazionale nel settore;

nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti manifatturieri e agro-alimentari in Puglia, Campania, Sicilia, che soffrono in questa fase di crisi soprattutto per le condizioni di accesso al credito;

nel complesso, il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno evidenzia la presenza di elementi di discontinuità rispetto al passato e rivela l'emergere di una maggiore consapevolezza circa le proprie criticità e la maniera di superarle. Le imprese che hanno implementato innovazioni, ad esempio, hanno ben chiaro il nesso tra competitività e introduzione dell'innovazione introdotta. Più in generale, sembra piuttosto diffusa, la necessità di procedere da un modello competitivo basato sul solo controllo dei costi interni ad uno schema fondato sulla qualità e l'innovazione;

tuttavia il passaggio dalla semplice percezione, seppur diffusa, della necessità di ripensare il proprio modello competitivo, richiede nuove modalità di intervento e di sostegno per favorire l'affermazione di un modello di sviluppo economico più adatto alle attuali dinamiche della competizione globale;

rilevato che:

le maggiori difficoltà di crescita del Mezzogiorno si registrano nell'ambito dell'accesso al credito e della sicurezza per le imprese. In tale ambito si registra un forte ritardo negli interventi dell'esecutivo volti a garantire un più adeguato;

evidenti fattori di ritardo sono rappresentati dagli interventi della pubblica amministrazione e nell'erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza. Da tali servizi dipende la qualità quotidiana della vita dei cittadini e il sistema di riferimento per le imprese: legalità, sicurezza, istruzione, assistenza agli anziani, asili nido, sanità, mobilità urbana e metropolitana, raccolta e trattamento

dei rifiuti, sistema idrico, depurazione delle acque, mobilità delle merci e delle persone a livello transregionale ed europeo, manutenzione e valorizzazione dei beni pubblici e collettivi, a partire dai beni culturali e ambientali e soprattutto di quelli a valenza turistica,

impegna il Governo:

a ristabilire le originarie dotazioni finanziarie per il Mezzogiorno, a partire dal FAS, confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali anche in ossequio delle disposizioni contenute nell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

a sbloccare le risorse del FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali, impegnando le regioni a partecipare a progetti e programmi di carattere sovra regionale la cui cabina di regia sia coordinata e condivisa;

ad adattare misure urgenti per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;

a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni (anche in relazione alle nuove responsabilità derivanti dal federalismo fiscale) e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;

a ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno rilanciando il programma strategico Industria 2015 favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese e rendendo immediatamente operative le Zone franche urbane;

a proporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il "*digital divide*", da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie dello Stato, ANAS, Telecom, e così via per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno del 45 per cento contro l'attuale 34,9 per cento;

a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;

a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori del Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espongono a rischi/costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;

a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle piccole-medie imprese e a ridurre il costo del denaro;

a ripristinare il corretto metodo di programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 15 del regolamento CEE n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 per il periodo 2007-2013, informando periodicamente il Parlamento;

ad istituire un'apposita cabina di regia, come previsto dall'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con la partecipazione del Governo e delle regioni finalizzata ad individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno».

G3.106

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

nonostante i drammatici rilievi contenuti nel rapporto 2009 dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) sul Mezzogiorno, la questione meridionale non trova spazio nelle previsioni della legge finanziaria per il 2010 all'esame;

i provvedimenti anticrisi avrebbero dovuto quantomeno essere indirizzati in particolar modo al sostegno delle aree più deboli del Paese in questa particolare contingenza economica negativa, pur tuttavia nulla o poco è previsto in termini di provvedimenti in favore del Meridione;

un segnale evidente del disagio presente nel meridione è dato dal fenomeno della migrazione di giovani laureati verso il Nord, acuito dalla crisi e dalle difficoltà delle imprese meridionali, tornato ai livelli di qualche decennio fa: si stima che dal 1997 al 2008 circa 700 mila persone abbiano abbandonato il Mezzogiorno;

le occasioni di impiego dei giovani meridionali rischiano di ridursi ulteriormente a causa delle difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese denunciato in particolare proprio nel Mezzogiorno. Queste difficoltà, aggravate dalla congiuntura economica potrebbero, come paventato da Confindustria, costringere le imprese meridionali, in un momento così critico, a ricorrere alle organizzazioni criminali trovando nell'usura l'unico sbocco per reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza;

il cronico ritardo infrastrutturale inoltre mina alla base le possibilità per le imprese meridionali di competere alla pari con quelle presenti nelle altre aree del Paese e dell'Unione europea;

allo stato attuale, sembrerebbe quindi non esserci una adeguata politica e per questo vedersi aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà socio-economica cui sono esposte le aree deboli del Meridione, dove si concentrano le famiglie più numerose e più povere del Paese, dove i lavoratori sono meno tutelati in quanto ancora rilevante è la quota del lavoro sommerso e dove gli imprenditori, travolti dalla bufera della recessione produttiva, sono, perciò, più a rischio,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative concrete ed in tempi rapidi volte a riconsiderare la politica dell'esecutivo nei confronti del Meridione, atteso che dalla tutela e quindi dal riavvio di una crescita delle aree meridionali passa il rilancio del Paese, e che solo un approccio che tenga conto degli squilibri territoriali può garantire una ripresa stabile e duratura».

G3.107

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere misure che indirizzino le risorse rimpatriate al rafforzamento del patrimonio netto delle banche in generale e della istituenda Banca del Sud in particolare, al fine di rendere maggiormente accessibile il credito alle piccole e medie imprese del Paese, particolarmente provate dalla stretta sul credito conseguente alla crisi finanziaria».

G3.108

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indirizzare parte del gettito che deriverà dallo scudo fiscale ad interventi in favore di quelle aree del Paese, soprattutto del Mezzogiorno, che sono state colpite in questi ultimi mesi da ondate di maltempo ed eventi calamitosi che hanno distrutto in particolare le coltivazioni aggravando ancor più la situazione dell'agricoltura del Paese, anche mediante un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale».

G3.109

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a stanziare una quota percentuale delle risorse affluenti alle casse dello Stato per effetto dell'entrata in vigore delle norme relative allo scudo fiscale, alla realizzazione e completa mento delle infrastrutture strategiche mancanti e necessarie per lo sviluppo del Meridione».

G3.110

COSENTINO, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessi che:

le risorse del Fondo sanitario nazionale per il 2010-2011 sono assolutamente sottostimate, nonostante il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia dichiarato che "i fondi sono sufficienti e per il 2010-2011 sono previsti 3,5 miliardi in più, che vanno gestiti secondo criteri premiali per chi se lo merita e punitivi per le amministrazioni inefficienti";

secondo le regioni per il 2010-2011 c'è una sotto stima di 7 miliardi di euro che renderà impossibile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

è difficile affermare che non ci siano tagli: basta citare come esempio il fatto che per il 2010 non è stato rifinanziato il Fondo per la non auto sufficienza;

si ricorda infatti che nell'ambito della missione n. 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma n. 24.9 "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", non è previsto il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006,

n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

premessò inoltre che:

nell'incontro tra il Governo e le regioni del 1° ottobre 2008 fu evidenziata la necessità di avviare al più presto il tavolo per la definizione del nuovo Patto per la salute 2010-2012, in cui stabilire le regole ed i fabbisogni condivisi, nel rispetto dei vincoli generali previsti dal Patto europeo di stabilità e crescita, considerando che le regioni valutano sotto stimato il fabbisogno 2010-2011;

il Presidente della Conferenza delle regioni, che da mesi ribadisce la necessità di procedere ad un nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 e che a questo proposito da mesi si aspetta una proposta dall'Esecutivo, a tutt'oggi non arrivata, denuncia ormai da molti mesi la sotto stima del Fondo sanitario nazionale previsto per il 2010-2011, di almeno 7 miliardi;

il Presidente del Consiglio dei ministri, il 1° ottobre 2008, firmò con le regioni un accordo in quattro punti nel quale si prendeva atto di tale sotto stima;

come sottolineato dal Presidente della Conferenza delle regioni in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 luglio 2009, da oltre un anno le regioni chiedono al Governo un incontro per definire il Patto per la salute, "consapevoli della necessità di costruire un sistema equilibrato e responsabile, mentre il Governo unilateralmente introduce misure che precostituiscono la cornice istituzionale e finanziaria del futuro accordo. Ci si riferisce in particolare alla definizione degli stanziamenti per gli anni 2010, 2011 e 2012 in materia di spesa sanitaria, alla riduzione del tetto sulla farmaceutica, alla disciplina per la remunerazione delle visite fiscali che pone a carico del fondo tali oneri di fatto riducendone le disponibilità finanziarie; alle regole per i commissariamenti ad esempio la procedura abnorme per la regione Calabria e la necessità di definire la situazione relativa alla regione Campania - e per la regolazione dei piani di rientro a fronte dei quali le regioni perdono sovranità";

la tenuta dei conti sanitari in sede locale è l'obiettivo che il Governo vuole imporre alle regioni, a cominciare da quelle con in conti "in rosso". Per l'attuazione di questi obiettivi non mancano per legge indicazioni concrete: tagli dei posti letto e del personale, ma anche *ticket* automatici in caso di deficit perfino a carico degli esenti;

per le regioni il Patto (che dovrà essere triennale, non biennale come propone il Governo) dovrà seguire la falsariga di quello in scadenza, eliminando dunque tutti i passaggi che invadono le competenze regionali (come il taglio dei posti letto), potenzialmente incostituzionali, e gli automatismi sui *ticket* per chi sfora il bilancio;

il rischio concreto è altrimenti che tutte le regioni - comprese quelle virtuose - con le poche risorse disponibili rischiano di essere inadempienti;

premessò inoltre che:

se il Governo andrà avanti sul Patto per la salute senza l'accordo con le regioni compirà un atto grave e dubbio da un punto di vista costituzionale, con il rischio di colpire in modo molto pesante le regioni del Sud, che hanno bisogno di politiche di investimento;

l'incontro tra le regioni e il Governo per definire il nuovo Patto per la salute è stato fissato per il 23 ottobre 2009,

impegna il Governo:

a prevedere un piano straordinario di investimenti, al fine di evitare un ulteriore divario tra il Nord ed il Sud del paese, nella consapevolezza peraltro che anche le regioni "virtuose" diventeranno inevitabilmente inadempienti e che per le regioni del Sud scatteranno automaticamente tasse e *ticket* e si abbasseranno i servizi e le prestazioni a scapito dei cittadini» .

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
(1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

ORDINI DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

G3.111

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

nella manovra finanziaria per il 2010 non è stata inserita alcuna misura in favore della famiglia;

non prestare la dovuta attenzione alla famiglia significa non riconoscere il ruolo insostituibile che essa svolge al servizio dell'intera società;

tutti gli analisti economici riconoscono che l'unica ricetta possibile per risollevare l'economia reale ed in particolare per sostenere la domanda di consumi da parte delle famiglie è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva fiscale consentirebbe alle famiglie, soprattutto quelle con figli, di far fronte ai propri bisogni e di soddisfare le proprie necessità;

secondo il rapporto pubblicato dall'ISTAT, nel 2008 complessivamente sono 8.078.000 gli individui poveri, il 13,6 per cento dell'intera popolazione. Le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 2.737.000 e rappresentano l'11,3 per cento delle famiglie residenti, 1.126 mila sono invece quelle famiglie (il 4,6 per cento delle famiglie residenti) che risultano in condizione di povertà assoluta per un totale di 2.893.000 individui, il 4,9 per cento dell'intera popolazione. La povertà è direttamente correlata al numero dei componenti, figli e anziani, e si concentra soprattutto nel Sud d'Italia;

l'attuale meccanismo delle detrazioni familiari in luogo delle deduzioni ha notevolmente peggiorato la situazione delle famiglie italiane ed il Governo non ha ancora dato seguito al suo impegno di introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum delle associazioni familiari, il passaggio dalle detrazioni alle deduzioni potrebbe avvenire a costo zero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre con provvedimenti successivi il sistema delle deduzioni fiscali in luogo dell'attuale sistema delle detrazioni al fine di realizzare un fisco più equo e a misura delle famiglie italiane con carichi familiari».

G3.112

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50 euro;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificato negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia,

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione».

G3.113

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero all'introduzione del quoziente familiare, più volte annunciata dal Governo e dalla maggioranza ma sempre rinviata a causa della insufficienza di risorse economiche».

G3.114

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

ad introdurre nel sistema fiscale italiano, grazie alle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'entrata in funzione della scudo fiscale, misure agevolative in favore delle famiglie con figli».

G3.115

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

la condizione della distribuzione del reddito in Italia ha registrato un peggioramento crescente negli ultimi quindici anni, collocando il nostro Paese al sesto posto fra trenta Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per indice di disuguaglianza;

secondo la rilevazione ISTAT del marzo 2009, basata sull'introduzione di un nuovo indice di povertà assoluta, 975.000 famiglie, per un totale di 2.424.000 individui, sono risultati in povertà assoluta. In quest'ambito il Sud presenta le maggiori criticità, con un valore doppio rispetto ad altre compagini territoriali; dal punto di vista delle ripartizioni sociali, i soggetti più coinvolti risultano le famiglie numerose, con tre o più figli minori, le famiglie di anziani, le famiglie con capo famiglia una donna o un disoccupato o una persona occupata, ma con bassa qualifica;

questi dati indicano che un numero rilevantissimo di persone non dispone delle risorse per condurre uno *standard* di vita "minimo accettabile" con riferimento a tre aree di fabbisogni essenziali: alimentazione adeguata; disponibilità di un'abitazione di ampiezza congrua alla dimensione del nucleo familiare, riscaldata e dotata dei principali servizi, beni durevoli ed accessori; minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute;

la manovra finanziaria per gli anni 2010-2012 non tiene in alcun modo conto del quadro esposto in premessa; infatti, non reca alcuna incisiva misura di sostegno al potere d'acquisto di salari e pensioni e si connota, al momento, per la completa rinuncia ad intervenire sulla distribuzione dei redditi, in primo luogo attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione, sul sostegno alla domanda interna; così come è assente un intervento strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi sugli strumenti di protezione sociale e sul contrasto alle povertà;

impegna il Governo:

ad adottare le misure ed a prevedere le risorse necessarie al fine di sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni nel tentativo di dare una risposta concreta alle centinaia di famiglie che vivono in una condizione di povertà».

G3.116

ROILO, GHEDINI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premessi che:

alla tabella C del provvedimento in esame, nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", la legge n. 328 del 2000, istitutiva del Fondo da ripartire per le politiche sociali, reca una riduzione di stanziamento rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2009;

le rilevazioni statistiche descrivono, dall'inizio degli anni 2000, dinamiche relative alla crescita di retribuzioni, pensioni, produttività e distribuzione della ricchezza prodotta in Italia, che evidenziano un grave problema di insufficiente potere d'acquisto delle famiglie;

tale scenario si manifesta nel rallentamento degli incrementi delle retribuzioni e delle pensioni reali, sia contrattuali che "di fatto", sia lorde che nette, soprattutto se confrontate con quello dei maggiori Paesi europei;

impegna il Governo:

a ripristinare lo stanziamento previsto per il Fondo da ripartire per le politiche sociali, quanto meno ai livelli previsti dalla scorsa legge finanziaria per l'anno 2009;

ad adottare con la massima tempestività interventi di politica fiscale a sostegno dei redditi dei singoli e delle famiglie, con particolare riguardo ai pensionati, alle famiglie con figli, ai lavoratori subordinati e parasubordinati a basso redditi e ai giovani precari, finalizzati a sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni e favorire, anche per questo tramite, la ripresa dei consumi e il rilancio dell'economia».

G3.117

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285».

G3.118

[SERAFINI ANNA MARIA](#), [BASTICO](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [RUSCONI](#), [BAIO](#), [LEGNINI](#), [MERCATALI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [BLAZINA](#)

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

considerato che:

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese - la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta - e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli asili nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentarne la presenza, facilitarne l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del "fondo decennale" per gli asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

esso è stato rifinanziato solamente per l'anno 2009 e tale settore ha bisogno della massima continuità e certezza di finanziamento;

tenuto conto:

dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini dai tre anni all'età scolastica e per il 33 per cento nei confronti dei bambini di età inferiore ai tre anni;

l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA) del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3 per cento. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia-Romagna con il 29,7 per cento, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4 per cento in Calabria;

l'Unione Europea nell'ambito dell'*European symposium on improving early childhood education and care* (ECEC) svoltosi a Bruxelles il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come "investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio";

il Rapporto della Commissione Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia richiedendo di garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione I: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentarne il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro,

impegna il Governo:

a rifinanziare anche per gli anni successivi il fondo decennale per gli asili nido per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie, tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia;

ad incrementare lo stanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».

G3.119

SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, BAILO, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, ADAMO, BLAZINA

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in particolare non appare a tal fine sufficiente lo stanziamento previsto in favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che è peraltro interessato da sensibili riduzioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione di indagine contro l'esclusione sociale, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27 per cento con punte del 30 per cento nel Sud. L'Italia detiene pertanto un *record* assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà,

impegna il Governo:

a stanziare per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risorse adeguate all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti».

G3.120

GHEDINI, FRANCO VITTORIA, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,
premessi che:

il Paese sta affrontando una crisi congiunturale di portata rilevantisima, con segni conclamati di recessione economica, incremento della disoccupazione, aumento della povertà relativa;

in tale quadro, fra i soggetti più esposti agli effetti negativi della congiuntura sono anzitutto le donne;

è pertanto di assoluta evidenza come il tema del sostegno all'occupazione ed al reddito delle donne rappresenti, non solo strumento di attuazione e del principio democratico di parità, ma anche investimento strategico per il superamento della crisi economica, costituendo non solo una barriera all'impoverimento delle famiglie e dei minori, ma in sé una risorsa per il rilancio dell'economia: si stima, infatti, che per ogni cento donne occupate si generino quindici ulteriori posti di lavoro nei servizi alla famiglia, sostenuto oggi direttamente dalle donne,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per incrementare il tasso di occupazione femminile attraverso il sostegno dei redditi da lavoro delle donne, attraverso l'introduzione di un credito fiscale *ad hoc* per le lavoratrici madri, subordinate, autonome o parasubordinate;

a potenziare gli strumenti di conciliazione fra lavoro e vita personale e delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli, anche attraverso la riqualificazione dell'istituto dei congedi parentali e l'estensione della rete dei servizi all'infanzia;

a promuovere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro».

G3.121

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adoperarsi allo scopo di finalizzare le risorse derivanti dal rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano quale contributo al rilancio e sostegno dell'economia nazionale».

G3.122

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a finalizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero alla sottoscrizione di titoli di Stato al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese».

G3.123

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente

il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a evitare che, successivamente alla regolarizzazione ed al rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, gli stessi vengano nuovamente trasferiti in altri Paesi per motivi fiscali».

G3.124

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere che, nella assegnazione delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della adesione dei soggetti interessati alle disposizioni recate dal provvedimento in materia di rimpatrio di attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, vengano destinate delle risorse aggiuntive per estendere l'agevolazione agli investimenti in macchinari e attrezzature previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, attualmente limitata a quelli individuati alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, ad altre tipologie di settori e macchinari».

G3.125

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare le disponibilità finanziarie pubbliche a sostegno delle attività di ricerca al fine di contribuire allo sviluppo dell'innovazione del sistema produttivo del Paese».

G3.126

[CARLINO](#), [MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [ASTORE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LI GOTTI](#), [PEDICA](#), [RUSSO](#)

Respinto

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

l'attuale situazione di crisi economica che sta colpendo duramente le imprese e i lavoratori rende necessaria l'assunzione di misure urgenti al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese,

impegna il Governo:

a riconoscere, tramite l'adozione di opportuni strumenti normativi:

- una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1° Gennaio 2009 a decorrere dal periodo di imposta 2010;

- una detrazione nella misura del 100 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalla tredicesima mensilità a decorrere dal periodo di imposta 2010».

G3.127

[D'ALIA](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#), [CUFFARO](#), [GIAI](#), [PETERLINI](#), [POLI BORTONE](#), [THALER AUSSERHOFER](#)

Respinto

«Il Senato,

premessi che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 da concedere a tutte le imprese operanti in tutti i settori di attività escluse le imprese in difficoltà;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la norma precedente elevando al 40 per cento il credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta;

la stretta sui *bonus* agevolativi introdotta dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del contenimento della spesa pubblica sui crediti d'imposta, è pesata sul *bonus* ricerca per oltre un miliardo di euro;

il 6 maggio scorso sono state presentate in via telematica 45.000 domande per usufruire di tale agevolazione ma dopo soli trentacinque secondi i fondi (un miliardo e 627 milioni di euro) risultavano già esauriti;

il 76 per cento dei contribuenti che hanno partecipato alla competizione è stato escluso e non più di 7.000 imprese si sono accaparrati i fondi per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo dal 2008 al 2011;

delle 45.000 domande, ne sono state scartate circa 15.000 che rappresentavano un duplicato di altri formulari, mentre sarebbero oltre 10.000 le imprese che, sempre alla data del 29 novembre 2008, avevano intrapreso investimenti e che ora si sono viste negare l'agevolazione per carenze di fondi;

si tratta di investimenti già avviati e il cui credito d'imposta negato dalle entrate, con un importo variabile fra il 10 per cento ed il 40 per cento della spesa, vale 700 milioni di euro. A questi, poi, se ne devono aggiungere almeno altri 350, negati alle imprese che hanno avviato investimenti dopo il 29 novembre 2008;

la procedura impiegata dall'Agenzia delle Entrate ha vincolato l'accesso al *bonus* esclusivamente alla rapidità di invio della richiesta non tenendo conto della qualità e della bontà dei progetti presentati;

è opportuno rimarcare l'importanza che riveste la ricerca per lo sviluppo del Paese e per affrontare la crisi. Il ritardo in questo settore è un problema che riguarda l'Italia nel suo complesso, ma soprattutto il Mezzogiorno, dove gli investimenti in ricerca e sviluppo dipendono molto più che

altrove dalle politiche pubbliche. Basta guardare il rapporto tra la spesa complessiva in ricerca e sviluppo e il Pil nel Centro Nord e al Sud: nelle aree meridionali è circa il 30 per cento meno rispetto al resto del Paese. Lo stesso vale per il numero di addetti al settore: 4 ricercatori su mille abitanti al Centro-Nord, 1,8 nel Mezzogiorno;

come segnalato dal rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per il 2009 il livello della migrazioni di giovani laureati verso il Nord è tornato ai livelli di qualche decennio, infatti le strutturali difficoltà delle imprese meridionali ad assorbire il capitale umano proveniente dal proprio territorio sono aggravate dalla negativa congiuntura economica. In vistosa crescita le partenze dei laureati "eccellenti": nel 2004 partiva il 25 per cento dei laureati meridionali con il massimo dei voti; tre anni più tardi la percentuale è balzata a quasi il 38 per cento,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema di assegnazione del credito d'imposta per la ricerca, svincolando l'ammissione all'agevolazione da procedure basate sulla velocità di invio delle domande e puntando sulla qualità dei progetti;

a reperire nuove risorse finanziarie da destinare a tale agevolazione valutando l'opportunità di prevedere, all'interno delle risorse destinate al credito di imposta, una quota maggioritaria destinata alle imprese del meridione al fine di sostenerne i programmi e gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione presentati dalle imprese quale strumento per favorire l'occupazione e contrastare l'esodo del capitale umano dalla regioni del Sud».

G3.Tab.A.1 (già em. 3.Tab.A.1)

[PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

la crisi economica e sociale si abbatte con particolare virulenza sulle famiglie a basso reddito o dove il reddito viene a diminuire vistosamente per licenziamento o per mobilità o cassa integrazione di un componente il nucleo familiare;

particolarmente colpiti sono i nuclei familiari più numerosi e che comprendono figli minori o persone anziane o persone non autosufficienti;

il Sud è pesantemente colpito per la particolare debolezza del tessuto sociale ed economico più esposto che altrove agli effetti devastanti della crisi,

impegna il Governo:

a provvedere con estrema sollecitudine all'avvio della revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia con la previsione dell'introduzione del «quoziente familiare» mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'Irpef al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti la famiglia, inizialmente impegnandosi per un importo di 3 miliardi in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

G3.Tab.A.1 (testo 2)

[PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

la crisi economica e sociale si abbatte con particolare virulenza sulle famiglie a basso reddito o dove il reddito viene a diminuire vistosamente per licenziamento o per mobilità o cassa integrazione di un componente il nucleo familiare;

particolarmente colpiti sono i nuclei familiari più numerosi e che comprendono figli minori o persone anziane o persone non autosufficienti;

il Sud è pesantemente colpito per la particolare debolezza del tessuto sociale ed economico più esposto che altrove agli effetti devastanti della crisi,

impegna il Governo:

a provvedere con sollecitudine all'avvio della revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia con la previsione dell'introduzione del «quoziente familiare» mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'Irpef al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti la famiglia, inizialmente impegnandosi ad individuare congrue risorse in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

(*) Accolto dal Governo

G3.Tab.A.2 (già em. 3.Tab.A.2)

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

l'Unione Europea ha recentemente rivisto i propri orientamenti in merito all'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio in particolari territori dell'Unione;

in più occasioni lo stesso Governo si è mostrato propenso a considerare l'opportunità di introdurre forme di fiscalità di sviluppo, previste per altro nel disegno di legge sul cosiddetto federalismo fiscale in corso di approvazione;

impegna il Governo:

a provvedere tempestivamente all'introduzione di norme volte a prevedere una fiscalità di sviluppo per le regioni di cui all'Obiettivo 1, inizialmente impegnandosi per un importo di 3 miliardi in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

G3.Tab.A.2 (testo 2)

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

l'Unione Europea ha recentemente rivisto i propri orientamenti in merito all'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio in particolari territori dell'Unione;

in più occasioni lo stesso Governo si è mostrato propenso a considerare l'opportunità di introdurre forme di fiscalità di sviluppo, previste per altro nel disegno di legge sul cosiddetto federalismo fiscale in corso di approvazione;

impegna il Governo:

a provvedere tempestivamente all'introduzione di norme volte a prevedere una fiscalità di sviluppo per le regioni di cui all'Obiettivo 1, inizialmente impegnandosi ad individuare congrue risorse in ragione annua per il triennio 2010, 2011 e 2012.

(*) Accolto dal Governo

G3.Tab.A.700 (già em. 3.Tab.A.700)

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [MERCATALI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo a valutare l'opportunità di assicurare il pieno rinnovo fino al 2012 della convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Centro di produzione Spa.

(*) Accolto dal Governo

G3.0.817 (già em. 3.0.817)

[PONTONE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1790 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»,

premessi che:

l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, elenca gli oneri deducibili da parte del contribuente;

la deducibilità dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici di assistenza personale da un lato, rappresenterebbe uno strumento per regolarizzare posizioni lavorative e dall'altro, concorrerebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, anche i compensi, nella misura del 50 per cento, corrisposti agli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera *a*), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera *a*), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera *b*), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-*bis*. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*ter*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-*quater*. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le

successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies*. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-*undecies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-*duodecies*. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-*terdecies*. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*quaterdecies*. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-*quinquiesdecies*. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente

diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINI DEL GIORNO

2.31 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'articolo 2, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, determinato secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».

2.95

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.98

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla fine del n. 31) sono aggiunte le seguenti parole: "Per le autovetture ibride, bi-fuel, elettriche, a metano, gpl o idrogeno le agevolazioni di cui al presente numero si applicano senza limitazione di cilindrata"»

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.115

GIARETTA

Accantonato

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".

8-*ter*. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-*bis* sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.134

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.134 (già em. 2.134)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.134.

(*) Accolto dal Governo

2.147

ALLEGRI

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008"».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 500 mila euro per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.168

LEGNINI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.168

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con priorità ai prestiti concessi e non movimentati dai predetti enti. Per i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti da oltre 5 anni e mai erogati a province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i predetti enti possono richiederne l'estinzione.

8-ter. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "0 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

G2.168 (già em. 2.168)

LEGNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.168.

(*) Accolto dal Governo

2.178

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.178

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

Consequentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

G2.178 (già em. 2.178)

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.178.

(*) Accolto dal Governo

2.185 (testo corretto)

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.

2-*bis*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per

effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma *2-quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma *2-quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«*18-bis.* 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.198

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«*8-bis.* Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Consequentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.205

ALLEGRI, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

2.207

BUTTI, LUSI, VITA (*)

Accantonato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Consequentemente, inserire dopo il comma 18 il seguente:

18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Procacci, Pinotti, Fleres, Viceconte e Latronico

2.142

LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, VITA, MARITATI (*)

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

Consequentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Procacci, Pinotti, Fleres e Viceconte

2.332a

LATRONICO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.332a

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010».

G2.332a (già em. 2.332a)

LATRONICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ARMATO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)",

premessi che:

è necessario sostenere la scuola non statale che svolge una insostituibile funzione educativa nel nostro Paese;

le scuole non statali rappresentano una risposta significativa alla domanda educativa di migliaia di famiglie italiane;

il pluralismo educativo è un principio costituzionale da promuovere e rendere effettivo;

l'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), al comma 47 stabilisce che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche nel corso dell'esame del disegno di legge di approvazione della finanziaria per il 2010, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, citata in premessa, un'autorizzazione di spesa pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

(*) Accolto dal Governo

2.379

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, MUSSO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale viene individuato un numero massimo di 10 strutture universitarie operanti in campi definiti con decreto del MIUR.

18-*ter*. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascun campo cui sono interessate, indicando le strutture attualmente presenti, i rapporti con altre istituzioni e soggetti privati, i risultati ottenuti nel campo, le relazioni internazionali attive.

18-*quater*. La selezione verrà effettuata dall'ANVUR sulla base del livello qualitativo della ricerca effettuata nelle strutture proponenti, delle relazioni nazionali e internazionali attive, della rilevanza dei temi affrontati, della sostenibilità dell'iniziativa.

18-*quinqies*. Per ciascuna iniziativa selezionata potrà essere erogato un finanziamento fino a 10 milioni di euro nel biennio 2010-2011».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.381 (testo 2)

POSSA, ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA (*)

Accantonato

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate nel 2010 per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-*bis* e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

(*) Aggiungono le firme in corso di seduta i senatori Longo, D'Alia e tutti i senatori del PD

2.385

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA

Accantonato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-*ter*. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.

18-*ter*. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.

18-*quater*. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».

2.386

[VALDITARA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.386

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di sostenere la sperimentazione che favorisca il merito e l'eccellenza del sistema universitario, attraverso la rete dei collegi universitari legalmente riconosciuti, a decorrere dall'anno 2010 viene destinato il 4 per cento del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti meritevoli e privi di mezzi che abbiano fatto richiesta di iscrizione al collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilisce e definisce con proprio decreto, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio"».

G2.386 (già em. 2.386)

[VALDITARA](#), [AUGELLO](#), [TOFANI](#), [BALDASSARRI](#), [MUSSO](#), [ZANETTA](#), [BALDINI](#), [FIRRARELLO](#), [CURSI](#), [VIESPOLI](#), [COLLI](#), [MENARDI](#), [VETRELLA](#), [ALLEGRI](#), [NESPOLI](#), [SARO](#), [ZANOLETTI](#), [PONTONE](#), [PARAVIA](#), [D'ALI'](#), [VALENTINO](#), [BENEDETTI VALENTINI](#), [GERMONTANI](#), [VICARI](#), [GALLONE](#), [DIGILIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato 1790,

premessi che:

il corpo docente delle scuole italiane è tra i più anziani dei paesi OCSE;

nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti 230.000 precari di cui 130.000 con contratto annuale;

va approvata una riforma meritocratica della formazione e del reclutamento del personale docente;

il pensionamento anticipato dei docenti che abbiano maturato "quota 93" come sommatoria degli anni di anzianità di servizio e di età anagrafica può dispiegare effetti favorevoli al fine di liberare posti di ruolo per le assunzioni di insegnanti precari,

impegna il Governo a valutare positivamente la proposta di legge che consenta il pensionamento anticipato dei docenti in possesso dei requisiti citati.

(*) Accolto dal Governo

2.391

[LUSI](#), [LEGNINI](#), [TANCREDI](#), [DI STEFANO](#), [MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#) (*), [CARLINO](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.403

[GARAVAGLIA MASSIMO, MURA](#)

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) - con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 - attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

18-*ter*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

18-*quater*. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 18-*bis*, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.409 (testo 2)

[BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.409

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

G2.409 (già em. 2.409)

[BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.409 (testo 2) .

(*) Accolto dal Governo

2.432

[PARAVIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.432

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. Fermo restando il limite contributivo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e senza oneri per il bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale complessivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità».

G2.432 (già em. 2.432)

[PARAVIA, FERRANTE, FIORONI, D'ALIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.432.

(*) Accolto dal Governo

2.433

BRICOLO, MAZZATORTA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia nucleare" è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*h-bis*) del sostegno e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali del mobile della Brianza e del mobile classico della pianura veneta mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei due distretti"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 10.000.

2.437

VALDITARA, BALDASSARRI, AUGELLO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.437

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica, possono dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati.

18-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia si stabiliscono i criteri di allocazione della somma stanziata».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

G2.437 (già em. 2.437)

VALDITARA, BALDASSARRI, AUGELLO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

è opportuno favorire i rapporti fra imprese e università;

occorre favorire gli investimenti in società di capitali che investono in ricerca al fine di far affluire maggiori risorse private al sistema della ricerca,

impegna il Governo a prevedere che gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica possano dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati.

(*) Accolto dal Governo

2.441

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, TOFANI, MENARDI, COLLI, CONTI, ALLEGRINI, MUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.441

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. I proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali neocostituite, a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico, sono interamente ammessi in deduzione.

18-*ter*. Le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare o capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neo costituite a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico sono esenti da imposizione fiscale.

18-*quater*. Le emissioni di titoli di debito di cui al comma 18-*ter* possono accedere alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996».

Consequentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

G2.441 (già em. 2.441)

[VALDITARA](#), [AUGELLO](#), [BALDASSARRI](#), [VIESPOLI](#), [TOFANI](#), [MENARDI](#), [COLLI](#), [CONTI](#), [ALLEGRIANI](#), [MUSSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

è opportuno favorire i rapporti fra imprese e università;

occorre favorire gli investimenti in società di capitali che investono in ricerca al fine di far affluire maggiori risorse private al sistema della ricerca,

impegna il Governo a:

consentire la deduzione fiscale dei proventi derivanti da investimenti in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica;

esentare le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare e capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti a forte base tecnologica o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica;

prevedere che le emissioni di titoli di debito di cui al punto precedente possano accedere alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 669 del 1996.

(*) Accolto dal Governo

2.448

[GARAVAGLIA MARIPIA](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [RUSCONI](#), [CERUTI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [MARCUCCI](#), [VITA](#), [SOLIANI](#), [BASTICO](#), [MERCATALI](#), [LEGNINI](#), [ADAMO](#), [CARLONI](#)

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito per l'anno 2010 un fondo di 500 milioni di euro denominato "Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi"».

Consequentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento".»;

b) alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

c) alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

2.588

[SACCOMANNO](#), [TOMASSINI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.588

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le parole "è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età" con le seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età"».

G2.588 (già em. 2.588)

[SACCOMANNO](#), [TOMASSINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.588.

(*) Accolto dal Governo

2.465

[ASTORE](#), [MASCITELLI](#), [MONGIELLO](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con priorità alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.475

[STIFFONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di cui al fondo istituito ai sensi del comma 342 del medesimo articolo 2, che risultano iscritte in conto residui nell'esercizio 2009 e disponibili alla data del 31 dicembre 2009, sono conservate in bilancio per l'esercizio 2010 e destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella 4 annessa alla citata legge n. 244 del 2007, i cui progetti risultino inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la data del 28 febbraio 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 2.000.

2.516

[ALLEGRINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire, infine, il seguente:

«18-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 milioni per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.517

[TORRI](#), [GARAVAGLIA MASSIMO](#)

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire, infine, i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera *i*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola "assicurativi", inserire le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette».

18-*ter*. All'onere di cui al comma 18-*bis*, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010-2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

18-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.534

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n.266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale è del principio di economicità».

2.586

FLERES

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.

«18-*bis*. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010».

2.589

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 25,00 euro e 6,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste».

2.591

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso" sono soppresse».

2.597

FLERES

Ritirato e trasformato nell'odg G2.597

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il termine del 15 dicembre 2009, di cui al comma 6 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e successive modifiche, è prorogato al 30 giugno 2010 limitatamente alle operazioni scaturenti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o partecipazioni azionarie».

G2.597 (già em. 2.597)

FLERES

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere iniziative volte a prorogare il termine richiamato all'emendamento 2.597 anche per singole fattispecie.

(*) Accolto dal Governo

2.600

MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, PERDUCA, PISTORIO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.600

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti sopraelencati sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato».

Consequentemente all'articolo 3, comma 4, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - articolo 10 comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica... (1.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni: :

- 2010: - 2.000;
- 2011: - 2.000;
- 2012: - 2.000.

G2.600 (già em. 2.600)

MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato 1790,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di disporre la costituzione del Comune di Lampedusa e Linosa in zona franca;

a valutare l'ipotesi di escludere dal regime di cui al punto precedente le entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

infine,

a considerare l'eventuale immissione in consumo, nelle more dell'attuazione del suddetto regime (una volta approvato l'atto normativo che lo dispone), nel territorio indicato e per il fabbisogno locale, in esenzione delle imposte erariali di consumo, di alcuni prodotti di largo consumo in quantità contingentate.

(*) Accolto dal Governo

2.709

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Apportare all'articolo 2, le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 18-*quinquies* con il seguente:

«18-*quinquies*. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi s.p.a.", con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di cui all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

b) al comma 18-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "medesimo Ministero" sopprimere le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

2) dopo le parole "La società può altresì" inserire le seguenti: "assumere partecipazioni, detenere immobili ed";

e) dopo il comma 18-*nonies* inserire i seguenti:

"18-*nonies-bis*. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

18-*nonies-ter*. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-*quinquies*, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-*nonies-quater*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-*nonies-bis* in violazione delle disposizioni di cui ai commi 18-*nonies-bis* e 18-*nonies-ter*, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.

18-*nonies-quinquies*. Le disposizioni contenute nei commi 18-*nonies-ter* e 18-*nonies-quater* non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-*nonies-sexies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis*, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

18-*nonies-septies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza"».

Conseguentemente:

alla rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 10.000;

2011: + 10.100.

Conseguentemente la tabella C è ridotta in modo lineare fino alla concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 10.000;

2011: - 10.100.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.710

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Dopo il comma 18-*quinquies*, aggiungere il seguente:

«18-*quinquies-bis*. Al fine di rendere più efficaci le attività di gestione e valorizzazione degli immobili militari da parte della Società di cui al comma 18-*quinquies*, all'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a*) sono interamente riassegnati ad apposito fondo in conto capitale istituito presso il Ministero della difesa per le esigenze infrastrutturali del Dicastero".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.711

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Dopo il comma 18-*quinquies*, aggiungere il seguente:

«18-*quinquies-bis*. Al fine di agevolare l'attività di valorizzazione e gestione degli immobili, di cui al comma 18-*quinquies*, all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "nel 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel 70 per cento"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.712

DI STEFANO, ESPOSITO (*)

Ritirato

Al comma 18-*sexies*, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la stessa società è autorizzata, come la Direzione generale di cui al citato articolo 14-*bis*, a ricorrere alla stipula di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con uno o più operatori economici per l'affidamento degli appalti relativi alle attività tecniche e professionali di progettazione e agli altri servizi di natura intellettuale strumentali alla alienazione e alla permuta degli immobili».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.714 (già 2.1000/7)

LEGNINI, LUSI, MERCATALI

Respinto

Al comma 18-*quinquiesdecies*, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» e sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».

2.715

TANCREDI, DI STEFANO

Id. em. 2.714

Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».

EMENDAMENTO 2.3000 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.3000/1

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

All'emendamento 2.3000, al capoverso Articolo 2, comma 18-quinquies, sopprimere le lettere a) e b).

2.3000/2

CAFORIO, MASCITELLI

All'emendamento 2.3000, primo capoverso all'articolo 2, comma 18-quinquies ivi richiamato, sopprimere le lettere: a) e b).

2.3000/3

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

All'emendamento 2.3000, al capoverso Articolo 2, comma 18-quinquies, alla lettera b) sopprimere i commi da 18-quinquies-ter al comma 18-quinquies-sexies.

2.3000/4

CAFORIO, MASCITELLI

All'emendamento 2.3000, primo capoverso, all'articolo 2, comma 18-quinquiesivi richiamato, alla lettera b), al comma 18-quinquies-quater, sostituire le parole: «1000 a 5000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».

2.3000/5

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-undecies... dopo la parola: «cinque» inserire le seguenti: «e aggiungere in fine le parole: "e una quota di dieci milioni di euro in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di disoccupazione".».

2.3000/6

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso Articolo 2, al comma 18-bis, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni di euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 520 milioni di euro per l'anno 2010, 660 milioni di euro per l'anno 2011 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

Consequentemente: all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/7

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, LI GOTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Consequentemente, dopo il comma 18-noniesdecies aggiungere il seguente:

«18-*vicies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è *sostituita dalla seguente*: «7,5»;

2.3000/8

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-ter, ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «Abruzzo, Molise»;

b) dopo le parole: «per l'efficienza energetica» inserire le seguenti «, con l'esclusione di quelle concernenti l'energia elettrica nucleare,».

2.3000/9

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «Basilicata,» aggiungere le seguenti: «Abruzzo, Molise,».

2.3000/10

TOFANI, ALLEGRINI, CICOLANI, GRAMAZIO, CURSI, DE LILLO, AUGELLO, FAZZONE, DE ANGELIS, DINI, CUTRUFO, BARELLI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-ter dopo la parola: «Sicilia», aggiungere le seguenti: «e Lazio».

2.3000/11

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-ter, sostituire le parole: «l'incentivazione di progetti coordinati dal» con le seguenti: «l'incentivazione di progetti coordinati e coerenti con il programma Industria 2015, il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge. In favore del» e le parole: «in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche» con le seguenti: « al fine di mantenere la propria presenza nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e di sostenere le aziende che investono nelle predette attività.»

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.3000/12

FLUTTERO, VICECONTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-ter dopo: «di progetti coordinati dal consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere: «e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze».

Conseguentemente, dopo le parole: in favore del predetto consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere le seguenti: «e dell'ENEA».

2.3000/13

POLI BORTONE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «e della rete delle università del Mezzogiorno».

2.3000/14

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-sexies, sostituire le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2010, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012» con le seguenti: «6 milioni di euro per l'anno 2010, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Conseguentemente: all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono

uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

2.3000/15

CAFORIO, MASCITELLI

All'emendamento 2.3000, terzo capoverso, sopprimere il comma 18-septies.

2.3000/16

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, al comma 18-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso l'Agenzia delle entrate e 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso il Corpo della Guardia di finanza, da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei rispettivi concorsi già espletati».

Consequentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/17

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, sopprimere il comma 18-octies.

2.3000/18

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, al comma 18-octies ivi richiamato, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater» fino alle parole: «6 agosto 2008, n. 133» con le seguenti: «al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.3000/19

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-decies, sostituire le parole: «30 settembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010.

2.3000/20

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-undecies.

2.3000/21

AUGELLO, CARUSO

All'emendamento 2.3000, sostituire il primo periodo del comma 18-undecies con il seguente: «al comma 72 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sopprimere le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" e dopo la parola: "ovvero" sopprimere la parola "per"».

2.3000/22

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies dopo le parole: «Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009» aggiungere le seguenti: «e del 10 novembre 2009,».

2.3000/23

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies le parole: «per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.»

Consequentemente, le parole: «, nei limiti di 6 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2010».

2.3000/24

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies dopo le parole: « e successive modificazioni.» aggiungere il seguente capoverso: «Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Consequentemente:

- dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/25

D'ALIA

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies al termine del paragrafo aggiungere le seguenti parole: «per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Consequentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Consequentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza», u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 40 milioni;

CS: - 40 milioni.

2.3000/26

D'ALIA

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies, al termine del paragrafo, aggiungere le seguenti parole: «per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2.3000/27

GRANAIOLO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-duodecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera a), è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera b).

Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al Soccorso civile, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2010;

2.3000/28

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici a seguito di attività eruttiva del 2002, destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/29

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-duodecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2010 e 2011 e ad integrazione, per l'anno 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/30

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso, dopo il comma 18-duodecies, aggiungere il seguente:

«18-duodecies. 1. Al fine di adottare interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, volti ad agevolare la concessione di immobili in locazione a favore degli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, i redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale, situati nelle aree individuate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiti da canoni di locazione stipulati o rinnovati, dai suddetti studenti universitari, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 18-noniesdecies, aggiungere il seguente:

«18-vicies. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare»;

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.3000/31

LUMIA, BIANCO, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA

All'emedamento 2.3000, al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-terdecies.

2.3000/32

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emedamento 2.3000, al capoverso 18-terdecies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i principi e criteri direttivi di cui ai successivi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.

2. Ai fini della gestione e della destinazione dei beni confiscati, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale di seguito denominata «Agenzia nazionale), composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Direzione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza.

All'agenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

b) indirizio in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

c) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

d) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

e) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

f) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui alla lettera a), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta dal prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. Alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei

comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzarsi previa consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:

a) custodia, amministrazione, gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali; a tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui al numero 8 che ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene. Nel perseguimento di tali fini, l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

b) trasmissione all'Agenzia nazionale di una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

c) formulazione di proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale;

d) adozione dell'atto di assegnazione o destinazione dei beni confiscati per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché alle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e ad altri soggetti del privato sociale tra cui in particolare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

e) attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la competenza a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

g) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli amministratori di cui alla lettera a) del presente comma, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene.

4. L'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:

a) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

c) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili. nel caso in cui il bene sia

confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

d) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

e) ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera a) del numero 3), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

f) per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è soggetta a reclamo;

g) ottenere i rendiconti dell'attività di gestione espletata, secondo le direttive dell'autorità giudiziaria precedente, dall'amministratore di cui alla lettera a) del presente numero, al fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità, tenuto conto anche del parere dell'amministratore in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva;

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati all'agenzia provinciale attraverso l'azione dell'amministratore, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca. Ai fini dell'accesso al sistema creditizio, il decreto legislativo di cui al comma 1 individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti.

5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, e che la decisione in ordine alla gestione e all'utilizzo del bene è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.

6. La possibilità, da parte dell'Agenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo e sulla base dei presupposti di cui alla lettera d) del numero 4, è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile, ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso.

7. Il decreto legislativo di cui al numero 1 disciplina ulteriori modalità e procedure per l'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa con l'agenzia provinciale.

8. Con il decreto legislativo di cui al numero 1 è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia, da parte degli amministratori

9. Lo schema di decreto legislativo di cui al numero 1 è trasmesso al Parlamento, per il parere che le competenti commissioni permanenti esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2.3000/33

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, al comma 18-terdecies, sopprimere la lettera a).

2.3000/34

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, al comma 18-terdecies, sopprimere la lettera b).

2.3000/35

LUMIA, BIANCO, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, lettera b), dopo le parole: «del territorio dell'Agenzia del demanio» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose».

2.3000/36

BIANCO, LUMIA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, lettera b), dopo le parole: «Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede» aggiungere le seguenti: «l'un parere obbligatorio sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e».

2.3000/37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, sopprimere la lettera c).

2.3000/38

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

All'emendamento 2.3000, al capoverso, articolo 2, al comma 18-terdecies, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «, nella misura» fino a: «servizi istituzionali» con le seguenti: «integralmente al Fondo unico per la giustizia».

2.3000/39

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.300, al comma 18-terdecies, lettera c) sostituire le parole: «per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali» con le seguenti: «per essere utilizzate prevalentemente nel rafforzamento delle strutture giudiziarie e di pubblica sicurezza che hanno sede e operano nell'ambito dei territori ove è avvenuta la confisca».

2.3000/200

GAMBA, TOTARO

All'emendamento 2.300, dopo l'**articolo 18-terdecies**, è inserito il seguente:

«Art. 18-terdecies-bis.

All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) in misura non inferiore al dieci per cento, al Ministero della difesa, per il concorso delle Forze armate nelle attività svolte dalle Forze di polizia per la sicurezza interna, di ripristino dei servizi essenziali e di soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità, nonché per altre esigenze di difesa nazionale"».

2.3000/40

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-quaterdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di rafforzare la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 20.0.4, n. 10.2, sono stanziati 220. milioni di euro per ciascuno degli anni 20.10., 20.11 e 20.12».

Conseguentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/41

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Consequentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000/42

POLI BORTONE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parola da: «di prodotti stagionatura» fino alle parole: «del settore primario agricolo» con le seguenti: «di olio di oliva».

2.3000/43

POLI BORTONE

All'emendamento 2.3000, al comma 18-quinquiesdecies al termine del primo periodo dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti parole: «e alla produzione di olio di oliva».

2.3000/44

GARAVAGLIA MASSIMO

All'emendamento 2.3000, sopprimere il comma 18-sexiesdecies.

2.3000/45

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-sexiesdeciespremettere i seguenti periodi: «Una quota non inferiore al 50 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi consumati in Sicilia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'assessamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/46

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.3000, al comma 18-sexiesdeciespremettere i seguenti periodi: «Una quota non inferiore al 10 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, raffinati in Sicilia, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'assessamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000/47

MARAVENTANO, D'ALI'

All'emendamento 2.3000, sostituire il comma 18-sexiesdecies con il seguente:

«18-sexiesdecies. Al fine di determinare l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca dell'isola di Lampedusa ed in altre isole che dovessero trovarsi in eguali condizioni di trasporto in riferimento alla fornitura di approvvigionamento rispetto a quello praticato nell'isola madre, è concesso per l'anno 2010 un contributo di 0,8 milioni di euro. destinato all'incremento degli aiuti "de minimis" nel settore della pesca, di cui al Regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

2.3000/48

TOFANI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-septiesdecies dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro, ovvero che siano decedute a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio di lavoro».

2.3000/49

TOFANI

All'emendamento 2.3000, al comma 18-septiesdecies dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro».

2.3000/50

INCOSTANTE

All'emendamento 2.3000, all'articolo 2, capoverso 18-septiesdecies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012».

2.3000/51

INCOSTANTE

All'emendamento 2.3000, all'articolo 2, capoverso 18-septiesdecies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dovere" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per l'anno 2010».

2.3000/52

INCOSTANTE

All'emendamento 2.3000, all'articolo 2, capoverso 18-septiesdecies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo I, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 3 agosto 2004 n. 206. Tale contributo non è decurtarle ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono

uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2010».

2.3000/53

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 2.3000, al terzo capoverso sopprimere il comma 18-octiesdecies.

2.3000/54

MICHELONI, PEGORER, BERTUZZI

All'emendamento 2.3000, al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-noniesdecies, aggiungere il seguente:

18-*Vicies*. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano:

a) ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri;

b) ai lavoratori iscritti nelle liste dell'AIRE, ai cittadini ex iscritti all'IRE e ai pensionati da Casse pensione estere;

c) ai funzionari e agli impiegati dello Stato dislocati all'estero».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.3000

IL RELATORE

Al comma 18-*quinqies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «24 dicembre 1985, n. 808» *inserire le seguenti*: «nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione,»;

b) inserire i seguenti commi:

«18-*quinqies-bis*. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

18-*quinqies-ter*. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-*quinqies*, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, possono consentire l'uso anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis*, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-*quinqies-quater*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-*nonies-bis* in violazione delle disposizioni di cui ai commi 18-*nonies-bis* e 18-*nonies-ter*, punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

18-*quinqies-quinquies*. Le disposizioni contenute nei commi 18-*noniester* e 18-*nonies-quater* non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-*quinqies-sexies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis*, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

18-*quinqies-septies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza».

Al comma 18-*undecies*, primo periodo, dopo le parole: «dei confidi delle» *aggiungere la seguente parola*: «cinque».

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

18-ter. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche.

18-quater. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate,".

18-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 18-quater, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 247.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-sexies. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, di defibrillatori entro il limite di spesa previsto al presente comma.

18-septies. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale del principio di economicità.

18-octies. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7.

18-nonies. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: ", senza diritto di detrazione," sono soppresse.

18-decies. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010.

18-undecies. Alle iniziative volte a realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007 n. 247. Il comma 74, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

18-duodecies. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, nei limiti di 6 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-*terdecies*. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* e alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decise*. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali".

18-*quaterdecis*. A decorrere dalla data di scadenza del regime di aiuti per il riordino fondiario, di cui alla decisione comunitaria n. 110 del 6 giugno 2001, prevista per il 31 dicembre 2009, le risorse disponibili della gestione in corso della ex Cassa della formazione della piccola proprietà contadina, ivi incluse le rate relative ai rientri annuali dai crediti per prestiti erogati, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano di eventuali esposizioni debitorie del soggetto gestore nei confronti degli istituti bancari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le eventuali disponibilità ulteriori sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con legge n. 33 del 2009 per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

18-*quinquedecies*. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità per l'attuazione del presente comma.

18-*sexiesdecies*. Per l'anno 2010 le aliquote accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento. All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma, nei limiti di 0,8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-*septiesdecies*. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.

18-*octiesdecies*. L'articolo 20 comma 3-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si intende riferito alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

18-*noniesdecis*. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2010 è fissata in 3 milioni di euro."».

EMENDAMENTO 2.0.3000, TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3, E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.0.3000/100

FERRANTE

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1 dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le parole: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile».

Consequentemente al comma 2 lettera c) dopo la parola: «occupazion.» aggiungere le seguenti: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile»

2.0.3000/101

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «meritevoli di credito» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo a quelle delle imprese fuori dai parametri di Basilea II».

2.0.3000/102

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a utilizzare gli strumenti finanziari propri per il sostegno dei progetti di interesse locale nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.»

2.0.3000/103

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) potenziare e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e favorire interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

2.0.3000/104

TOFANI, CICOLANI, CIARRAPICO, GRAMAZIO, CURSI, DE LILLO, AUGELLO, FAZZONE, DE ANGELIS, DINI, BARELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia», aggiungere le seguenti: «, le province di Frosinone e di Latina, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

2.0.3000/105

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5 sostituire le parole: «dell'imprenditorialità giovanile» con le seguenti: «delle associazioni rappresentative dell'imprenditorialità giovanile presenti nel Mezzogiorno.»

2.0.3000/106

MERCATALI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo le parole: «La banca» aggiungere le seguenti: «è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e».

2.0.3000/107

MERCATALI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «sostenendo progetti di investimento nel mezzogiorno».

2.0.3000/108

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/109

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/110

MERCATALI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 17, sostituire le parole: «sentita la banca d'Italia» con le seguenti: «previo parere vincolante della Banca d'Italia».

2.0.3000/111

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«*22-bis.* Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nel territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2012.

22-ter. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o sode. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012.

22-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000;

2011: - 20.000;

2012: - 20.000.

2.0.3000/112

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«*22-bis.* Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno 2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili a favore delle imprese in difficoltà finanziaria e non in possesso dei parametri di Basilea II al fine di

garantire il consolidamento e la rinegoziazione nel medio lungo periodo di prestiti accordati alle predette imprese, di qualsiasi settore, con priorità per quelle situate nel Mezzogiorno».

Consequentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/113

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati i parametri di cui alla legge n. 341 del 1995 e dalla legge n. 662 del 1996, al fine di garantire l'accesso al credito per le imprese che presentino potenzialità di ripresa economica e finanziaria».

Consequentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/114

LANNUTTI, MASCITELLI

All'emendamento 2.0.3000, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sulla nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto)

1. All'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le altre disposizioni vigenti anche in materia sanzionatoria, nei casi in cui la banca prevede clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto sotto qualsiasi forma, la Banca d'Italia dispone in ogni caso l'interdizione dall'attività bancaria del rappresentante legale e del collegio sindacale della banca in questione per un periodo non inferiore ai sette giorni ed è altresì tenuta in ogni caso al versamento di una somma pari a cento volte la somma addebitata o da addebitare indebitamente a favore del correntista danneggiato"».

2.0.3000

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito nel Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

- a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
- b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
- c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno s.p.a.», di seguito denominato: *Banca*, di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque

espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno una espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.; Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui al comma 4, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sotto stante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscritto dalle azioni di finanziamento di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 23 e del

rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «titoli governativi dell'area dell'euro» sono inserite le seguenti: «e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. «.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 3.000;

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 45.700;

2011: - 17.000.

Conseguentemente,

alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 134 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (articolo 2, comma 5, rifinanziamento articolo 9-ter della legge 468 del 1978 - 25.2.3. - oneri comuni cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2012: - 20.000.

Conseguentemente,

alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 9.200;

2011: - 9.200;

2012: - 9.200.

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è ridotta di 63 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente,

è ridotto da 250.000 tonnellate a 36.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni» .

